

RAGIONI

DEL REGIO FISCO

52726
CONTRO

D. GIOSEPPE CORTESE FIGLIO DEL
RIBELLE NICCOLO

fu Duca di Verzino.



IN NAPOLI MDCCLVI.

Presso lo Stampatore Gioseppe Raimondi.



I legge nel processo contra Niccolò Cortese Duca di Verzino, che a' 12. di Gennajo dell' anno 1745. si fece questa istanza fiscale: *Fiscus instat citari D. Nicolaum Cortese Ducem Verzini ad dicendum caussam quare non debeat declarari incidisse in crimen læsæ Majestatis in primo capite, & in pœnas pro tali crimine a legibus statutas, & fieri consultationem S. R. Majestati pro destinatione parium Curia &c. (1).* La quale citazione fu a' 10. di Febbrajo dell' anno medesimo spedita: *Die 10. mensis Februarii 1745.*

A 2

Nea-

(1) *Fol. 127. proc. contra D. Nicolaum Cortese olim Ducem Verzini.*

❧ IV ❧

*Neapoli F. V. in Regia Junctâ Status Delegata &c. -
 Per Regiam Junctam Status Delegatam audita relatione
 facta per Dominum Regium Consiliarium D. Erasmus
 Ulloa Severino causse Commissarium, assistentibus in ea
 Illustri Principe Centulæ D. Josepho Pappacoda, & Il-
 lustri Duce Fragniti D. Antonio Montalto paribus Cu-
 riæ electis per S. R. M., instante Domino Regio Consilia-
 rio D. Balthassarre Cito Fisci Patrono ejusdem Regiæ
 Junctæ: provisum, & decretum est, quod supradictus
 D. Nicolaus Cortese olim Dux Verzini, ut supra inqui-
 situs pro causâ prædictâ, citeretur ad dicendum causam qua-
 re non debeat declarari incidisse in crimen læsæ Majesta-
 tis in primo capite, & in pœnas pro tali crimine in
 legibus, sacrisque Regni Constitutionibus, & Capitulis
 statutas, & committatur Regiæ Audientiæ Provinciali.
 Hoc suum &c. [1]. Reso indi contumace fu interposta, e
 pubblicata questa sentenza: Die vigesima prima mensis
 Quintilis anni MDCCXLV. Patefacimus omnibus, iis
 vero maximè, quorum hæc nosse interest, Nicolaum Cor-
 tese Ducem Verzini, jurisjurandi fracta fide, & religio-
 ne violata, ruptoque duplici vinculo, quo Civis, & Feu-
 data-*

(1) Fol. 145. eod. proc.

datarius Augustissimo Regi nostro, & Patriæ obstringebatur, hostili animo, in Regis, Regnique perniciem plura dixisse, scripssisse, tentasse, quibus hostes Augustissimi Regis cum juvarentur, tum concitarentur, ad eos anno superiore transfugisse, cum iis egisse palam, consilia iniisse, eos coluisse, eis favisse, quo probationibus idoneis, & præsumtionibus satis confirmato, eundem ritè, id petente Fiscì Patrono D. Balbassarre Cito Consiliario, vocatum esse ad causam Majestatis dicendam, perque legitimum tempus expectatum non venisse, jamque sententiam nobis esse ferendam. Quamobrem Divino Numine invocato, visis actis, quæque Fiscì Patronus attulit, perpensis, ferimus, dicimus, declaramus, sentimus, decernimus, judicamus, Nicolaum Cortese perduellionis crimen patrasse, perduellem esse, & pro perduelle habendum, inque pœnas omnes incidisse, quæ a legibus perduellis imponuntur, ejusdemque ideo bona omnia feudalìa, privata, patrimonialia, prædia, fundos, actiones, jura, eorumque fructus a die XIX. mensis Sextilis anni MDCCXLII. Fisco esse addicta, traducta, devoluta, eundemque Nicolaum proscribimus, infamem, intestabilem, & sacrum facimus, itaut a quolibet occidi possit,

fit, non impunè modo, sed & præmiis spe, honoribusque, & ritulis, dignitate, nobilitate spoliamus.

Dichiarato adunque reo di delitto di lesa Maestà in primo capite Niccolò Cortese Duca di Verzino con sì fatta sentenza interposta dalla Regia Giunta di Stato, letta, e pubblicata a' 3 del seguente mese di Agosto, e devoluti in beneficio del Regio Fisco tutti gli effetti di lui, sì allodiali, che feudali, fin dal giorno 19 d' Agosto dell' anno 1742, gli ha il Regio Fisco dal tempo della sentenza legittimamente posseduti, come tuttavia pacificamente gli possiede. Pretesero non di meno D. Giuseppe, e D. Cleria figli del ribelle Niccolò Cortese per mezzo dell' Avvocato D. Emmanuele Ciavari, destinato dal Re N.S., spettare ad essoloro i beni incorporati, e ciò in vigore della disposizione testamentaria di D. Lionardo Cortese loro avo paterno, domandando I. che sospesi tutti gli atti di sequestro, e di affitto, e di vendita, si desse a D. Giuseppe, chiamato al fedecommesso dall' avo *ex propria persona*, l'immissione nel possesso di tutti gli effetti del fu D. Lionardo colla percezione de' frutti, e restituzione de' medesimi dal dì del sequestro, per
la

❧ VII ❧

la morte civile del ribelle Niccolò. II. che se tal domanda non potesse avere esecuzione, o luogo, si liberassero i frutti esistenti, ed i maturandi allo stesso D. Giuseppe immediatamente chiamato a detto majorato; e prima di ogni altra cosa si adempisse al multiplico degli annui ducati 2300 nel suddetto testamento prescritto, al quale sarebbe il ribelle obbligato, se anche avesse di detti beni la goduta. III. finalmente, che, se mai vi fossero beni proprj del ribelle, si fossero venduti, ed il prezzo si fosse impiegato in compra sottoposta al multiplico già detto, ed al rimpiazzo de' ducati 24 m. depositati dal Testatore nel Noviziato de' PP. Terefiani Scalzi di questa Città.

Lo stesso Avvocato a nome di D. Violante Minutolo, vidua già per la morte indi seguita in Vienna d'Austria del ribelle Niccolò Cortese a' 21 di febbrajo dell'anno 1746. come madre di D. Giuseppe Cortese, formò in guisa di memoriale una ben lunga allegazione a prò di lui, dimostrando che quantunque appartenesse a quello per termini di giustizia la restituzione di tutti i beni burgenfatici, e feudali, gli chiedea solamente per grazia dalla infinita clemenza di S. M. Il qual memoriale fu rimesso alla

Giun-

❧ VIII ❧

Giunta di Stato con Real Carta de' 4. di Giugno del 1746. col comando di esaminarsi le scritture, e procederli a quel ch' era di giustizia, consultandosi a S. M. ciò che determinerassi per ottenerne la sua Reale approvazione (1). Fu notificato questo memoriale, e questo Reale Ordine al Fisco a' 6 dello stesso mese ed anno, il quale domandò esibirli le scritture menzionate nel medesimo, riservandosi, quelle viste, di fare la sua istanza (2).

Succeduto poi, per la nota indisposizione di D.Emmanuele Ciavari, alla difesa dell' impubere D. Gioseppe Cortese l'Avvocato D.Francesco Villa, che soddisfacendo alla domandata esibizione delle scritture, formò istanza, in cui espresse non solamente la disposizione di D. Lionardo nel suo testamento già esibito (3), ma presentò pure il testamento di Niccolò Cortese il vecchio, padre di Lionardo, e bisavolo dell' impubere, e narrò l' intiera disposizione da quello fatta, affermando ap-
par-

(1) *Fol. 98.*

(2) *Fol. 98.*

(3) *Fol. 99. & 106.*

partenere gli effetti, e beni di amendue le riferite eredità a D. Gioseppe, non già come erede del ribelle ultimo possessore, ma *ex propria ejus persona*, come chiamato dal primo istitutore del majorato, onde nuocer non gli può alcun delitto dal padre commesso, nè anco l'esecrabile di ribellione, non includendo la confiscazione prescritta per sì fatti reati que' beni, che sono a fedecommesso sottoposti. Fece pertanto istanza immettersi nel possesso il suddetto D. Gioseppe di tutt' i beni burgenfatici, o feudali al fedecommesso sottoposti: togliersi il sequestro; e restituirsegli tutt' i frutti, che ha riscossi il Regio Fisco.

All' incontro l' Avvocato Fiscale, avendo considerato gli atti, dedusse, che D. Gioseppe Cortese qual figlio di ribelle era affatto incapace di succedere; e che ancorchè valido, e roborato di regio assenso fosse il testamento, e'l fedecommesso, non possono i figli, nè gli agnati ripetere il feudo devoluto al Fisco per delitto di Maestà commesso contra il diretto Padrone; ed altresì, che nè anche succeder possono ne' beni burgenfatici a fedecommesso soggetti, se non che solamente nel caso, che il testatore avesse ordinato con buona fede, che com-

mettendosi da alcuno de' chiamati delitto sì empio ,
ipso facto fossero que' beni al sostituto trapassati (1).
 Fecce perciò istanza a' 22. di Aprile dell' anno 1748.
 non doverfi permettere al medesimo l' istituire alcun
 giudizio, sia possessorio, o petitorio, come vano, ed
 inutile affatto, e dell' intuito espellersi *a limine judicii*.

Non di meno fu dato il termine nella causa, e quello
 già compilato, dee questa diffinirsi in conformità
 delle leggi: quindi affine di poter dimostrare la giu-
 stizia che assiste al Regio Fisco nella istanza, che ha
 fatta di dover' essere assoluto dalle pretese dedotte
 da D. Giuseppe Cortese, fa mestieri esporre que' fat-
 ti, e le loro circostanze, che concorrono in questa
 controversia, onde chiara, ed incontrastabile risulta
 la ragion fiscale.

Due sono i testamenti, ed in amendue vi ha istituito il ma-
 jorato, che si espone: essi sono la base, e 'l fon-
 damento delle pretese di D. Giuseppe Cortese.
 Uno (2) è di D. Niccolò il vecchio bisavo dell' Attore
 fatto

(1) *Fol.* 107.

(2) *Fol.* 1. *proc. cur.*

fatto a' 3. di Giugno dell'anno 1728., ed aperto a' 23. di Settembre dell'anno 1731. E l'altro (1) è di D. Lionardo Avo dello stesso, fatto a' 6. di Gennajo dell'anno 1733., ed aperto a' 10. di Novembre dell'anno 1734. Ma è precisamente necessario sapere con distinzione il contenuto di essi, che l'Avvocato della Parte studiatamente ha tralasciato di dire.

D. Niccolò adunque nel suddetto suo testamento prima della istituzione dell'erede, dichiarò essere stato istituito egli erede universale del fu D. Giuseppe Cortese suo fratello *super omnibus bonis*, e specialmente nel credito di duc. 36. m. che rappresentava sopra l'eredità del Barone D. Lionardo padre comune. Narra di poi donde derivava tal credito, e come a quella somma ascendeva. Considerando in appresso essere i Fidecommessi il sostegno delle case, e delle famiglie, istituì D. Lionardo Cortese suo erede universale su tutte le sue robe così feudali, che burgenfatiche, mobili ec., & *signanter* ne' crediti lasciategli dal fratello D. Giuseppe, *prater* de' legati, sostituzioni, e fedecommessi d'adem-

(1) Fol. 20.

pirsi tanto da detto D.Lionardo suo figlio, quanto da' suoi eredi, e successori *in perpetuum*, e quindi ne proibì la vendita, la permutazione, e 'l dargli in dote ed altro, e volle, che si conservassero *in perpetuum sub onere fideicommissi* per passare (sono le sue proprie parole) da *primogenito mascolo discendente da mascolo legittimo e naturale incominciando dal primogenito di esso D. Lionardo suo figlio in infinitum, o da chi terrà luogo di primogenito in perpetuum, escludendo sempre tutti gli altri eredi, e successori, tanto di esso D. Lionardo, quanto de' suoi discendenti in infinitum.* Ed in mancanza di detto Lionardo, e de' suoi figli legittimi, e naturali, volle che il detto majorato andasse a beneficio del figlio secondogenito, o di quello che terrà luogo di primogenito maschio, avendo inteso (soggiunse) *in detto majorato far succedere sempre il primogenito, che della linea discendente di esso Lionardo si troverà in perpetuum, & in futurum, o chi terrà luogo di primogenito di famiglia, agnazione, legittimo, e naturale di modo che le dette linee s'intendano l'una dopo l'altra, e sempre sia preferita la linea al grado.* Volle che così do-

dovesse osservarsi *in perpetuum*, & *in infinitum* fin tanto che esisterà la linea di esso Lionardo: la quale linea dichiarò intendersi delli maschi legittimi, e naturali discendenti da' maschi di legittimo matrimonio. Considerando poi il caso della mancanza de' maschi della linea di D. Lionardo, dispose così: *In tal caso succeda e debba succedere il primogenito mascolo della primogenita de familia, agnatione, & casato Cortese discendente da Lionardo, o chi terrà il grado di esso in infinitum, & in perpetuum, pur anche con lo stesso vincolo di fedecommeso, il quale primogenito dovrà prima ponere nelle sue armi &c.*

Estinguendosi la linea ove entrerà la roba di detto majorato, succeda l'altra; ma i detti beni non possa godere, se non che un solo, che sarà sempre il primogenito, o chi terrà luogo di primogenito di quello legittimo e naturale. Se poi non si fossero ritrovati mascoli discendenti da Lionardo, nè discendenti da femmine in perpetuum & in infinitum: restino detti beni all'ultimo superstite sciolti da detto fedecommeso, e succeda prout de jure. Dispose ancora, che se il primogenito della primogenita non prendesse le armi, e la casata Cortese, lasciando la

pro-

propria, fosse privato di detto majorato assieme con tutti i suoi discendenti (eccetto se quelli , giungendo all' età di 20. anni, volessero pigliar la casata, e l' impresa Cortese) e subito i detti beni passino; e debbano passare alle linee superstiti, che pure assumer abbiano la casata, e l' impresa Cortese.

Terminato ch' egli ebbe nella descritta forma il majorato su tutti i suoi beni feudali, ed allodiali, chiamando al medesimo chi più gli venne in talento d' invitarvi, diede seguentemente amplissima facoltà al suo figlio Lionardo di distruggerlo dell' intutto, e vendere, ed alienare tutta la roba della sua eredità, così feudale, come burgensatica, appropriandosi il costante, ed ogni altro, e di poter ciò fare senza nessuno impedimento, tantopiù (continuò egli a dire) che da D. Gioseppe suo fratello, e zio di lui è rimasto sostituto alla sua eredità dopo la morte di esso Testatore: e volendo che si osservasse quanto prescrisse in quella sostituzione, sarebbe Lionardo creditore poziore su la eredità sua di grosse somme di capitali, e terze, e di concorrere sopra li feudali, trovandosi interposto il Regio Assenso sopra li crediti.

Inol-

Inoltre dide facultà ad effo Lionardo, volendo, di poter privare il suo primogenito D. Niccolò (ch'è stato il ribelle) dal godimento di detto majorato , ed invi-
tarvi il fecondogenito , gravando colui ne' feudali *usque ad valorem feudorum* , poichè non vi era bisogno di Regio Assenso, così per causa di detti crediti che rappresentava, come perchè in Regno è ricevuta la massima di poterli gravare il successore *usque ad valorem feudi* : dandogli facultà ancora di valersi di tutte le Grazie, Costituzioni, e Prammatiche ampliative di tale potestà . Soggiunse altresì , che in caso privar ne volesse anche il suo figlio fecondogenito D. Domenico, *il possa, e vaglia farlo*, ut supra ; *di modo che resti in potestà di effo Lionardo lasciare in piedi quella sua disposizione &c. ed annullare detto fedecom- messo e maggiorato, e far libera tutta la reba.* Volle non per tanto , che avesse quella facultà solamente Lionardo, il quale non usandola in vita, o in morte , e *in scriptis* solamente , nessun' altro l' avesse, e che si facesse luogo alla sua disposizione .

Lasciò al detto Lionardo tutto il contante, argenti, feroventi, ed altri acquisti da lui fatti, con facultà
di

di potergli lasciare anche ad estranei . Gli lasciò parimente i danari depositati nel Noviziato de' Carmelitani Scalzi di Chiaja , e volle che fossero in piena disposizione di lui : la somma del qual denaro disse che appariva dalla fede di deposito, che conservava . Lasciò ad Anna Cortese sua figlia annui ducati 600 ne quali la istituì erede particolare .

Lasciò finalmente ducati 10. m. a ciascheduna delle sue nipoti , figlie di Lionardo , Marianna , e Teresa Cortese .

Ora per intender pienamente quel che prescrisse D.Niccolò circa la sostituzione fatta dal fratello D. Gioseppe in persona di Lionardo suo nipote , e figlio di esso D.Niccolò , è necessario trascrivere le seguenti poche parole del testamento del Sacerdote secolare D.Gioseppe fatto a' 29. di Gennajo dell' anno 1727., le quali sono :

Item col presente testamento dichiara , che secuta la morte di detto Signor Duca suo fratello germano , ed erede istituito , sostituisce ex nunc pro tunc il Signor D.Lionardo Cortese suo diletto nipote erede universale , e particolare , & che a sua morte ne possa disporre della suddetta eredità a' suoi figli , e figlie , come meglio gli parerà ,

rà, o a chi gli parrà, e non ad altri.

In vigore del qual testamento fu dichiarato erede il Duca D. Niccolò a' 7. di Aprile del 1728. *cum vinculis, oneribus &c. & substitutionibus &c. cum beneficio L. & Inv.*

E poi a' 9. di Luglio dell' anno stesso, *accedente consensu* di D. Lionardo, si ordinò dalla G. C. *Exequatur Decretum præambuli absque vinculis, & substitutionibus.*

D. Lionardo seguita la morte del Duca suo padre si dichiarò erede, ed ebbe il preambolo a' 30. di Ottobre dell'anno 1731. *ex testamento in bonis tam Feudalibus, quam burgensaticis cum oneribus &c. substitutionibus ex fideicommissso in testamento contentis, & in omnibus servata forma ipsius (1).*

Pochi anni dopo, e propriamente a' 6. di Gennajo dell' anno 1733. lo stesso D. Lionardo fece il suo ultimo *in scriptis* testamento nella Terra di Verzino, il quale aperto indi fu a' 10. di Novembre dell'anno 1734. dove occorrendo narrare la disposizione, ch' egli far volea, premise la seguente proibizione. *Che della presente mia disposizione,*

C

fede-

(1) Fol. 65.

*fedecommeſſo , legati non ſe ne poſſa detrarre , o defalcare
coſa alcuna per ragione di legge Falcidia , Trebellianica ,
Conſuetudine di Napoli , e per qualſivoglia altra cauſa , che
dalle leggi ſi permetteſſe , ovvero che l'eredità ſi piglia-
no cum beneficio l. & i. atteſo così è la mia volon-
tà (1). La diſpoſizione , che con effetto egli fece , è
la ſequentè .*

Iſtituì ſuo crede univerſale , e particolare D. Niccolò ſuo
figlio primogenito (queſti è il ribelle) *ſopra tutti i
ſuoi beni feudali , e burgenſatici ec. eccetto dall' infraſcrit-
ti legati , peſi , diſpoſizioni , condizioni , proibizioni , ſo-
ſtituzioni , fedecommeſſi , majorati , da oſſervarſi tanto da
deſſo D. Niccolò , quanto da' ſuoi eredi , e ſucceſſori in
perpetuum del modo , ut ſupra , con condizione però , che
non poſſano , nè debbano venderſi ec. ma ſi abbiano da
conſervare in perpetuo ſub onere fideicommiſſi per paſſare
da primogenito in primogenito . . in infinitum , o a chi
terrà luogo di primogenito in perpetuum (2) : Eſcluden-
do ſempre , egli dice , tutti gli altri eredi , e ſucceſſo-*

vi

(1) *Fol. 21. lit. A.*

(2) *Fol. 21. lit. B.*

ri tanto miei, quanto di esso D. Niccolò, e suoi discendenti in infinitum. In mancanza di D. Niccolò, e de' suoi figli maschi legittimi, e naturali, volle, che il majorato andasse a beneficio del figlio secondogenito, o di quel che terrà luogo di primogenito maschio, avendo inteso (eccone la ragione) a detto majorato far succedere sempre il primogenito della linea discendente da me Testatore, in perpetuo, e in infinitum legittimo e naturale, o di chi terrà il luogo di primogenito di modo che dette linee s' intendano l' una dopo l' altra, e sempre sia preferita la linea al grado, o si tratti di succedere a discendenti, o potesse aver luogo la rappresentazione. Se però succedesse a qualunque trasversale, che fusse l' ultimo possessore, allora debba succedere il più prossimo, non essendo (dichiarò egli) la mia volontà, che abbia per ragione di linea la rappresentazione ultra fratrem, & filios; e così si abbia da osservare in perpetuo, & in infinitum fin a tanto vi sarà la linea di esso D. Niccolò: quale linea s' intenda delli mascoli discendenti da mascoli, ut supra (1). Mancando D. Nic-

.(1) Fol. 22. lit. C.

colò , sen suoi figli mascoli , o li suoi eredi mascoli : in tal caso succeda D. Domenico suo figlio , ut supra .

E qualora mancasse quella linea discendente del suo figlio fecondogenito in figura di primogenito , istituì erede D. Marianna sua figlia , con espressa condizione però , che dovessero i suoi figli nascituri , e il suo sposo pigliare il casato Cortese , ed alzare le armi della famiglia , e ciò per gli discendenti maschi della linea masculina , escludendo le femmine *con le stesse proibizioni , e fedecommeffi , ut supra .*

Ed in caso mancasse quella linea , nominò per suo erede universale , e particolare D. Teresa sua figlia *con tutte le leggi , proibizioni , e fedecommeffi , ut supra .*

Ed in suo difetto i figli , sian maschi , o sian femmine , nascituri legittimi , e naturali , *con espressa condizione , che debbano i figli in primo luogo porsi il casato Cortese ec. in infinitum , & in perpetuum ;* Ed estinguendosi quella linea dove entrerà il fedecommeffo , succeda l'altra , e così successivamente , *ma li beni non si possano godere , e possedere , se non da un solo , che sarà sempre il primogenito , o che terrà luogo di primogenito .*

Ed in caso si estinguesse la linea masculina di D. Niccolò ,
e quel-

e quella di D. Domenico, & in tertio i maschi discendenti da D. Marianna, & in quarto i figli, e le figlie di D. Teresa della linea masculina in primo luogo, come della femminina in secundo gradatim in perpetuum, & in futurum, restino detti beni all'ultimo superstita libero, e sciolto da detto fedecomesso, e vi succeda prout de jure.

Volle, ordinò, e comandò, che tutto il suo avere così feudale, come burgenatico, oro, argento, denaro, mobili, e fidejussori, crediti, censi, jussi, e ragioni quomodocumque, & qualitercumque restino sempre sub onere fideicommissi in perpetuum, & infinitum, per essere questa la sua propria ultima volontà (1).

Dicse quindi a fondare un moltiplico, e però dichiarò avergli il zio D. Giuseppe Cortese lasciato ducati 36. m. di un credito, ch' egli avea, roborato di regio assenso sopra Verzino, con libertà, e facoltà di testarlo etiam ad extraneos [la qual facoltà non è vero, che avesse avuta:] dichiarò avere inoltre duc. 12. m. com' erede di D. Maddalena Landi sua madre. E considerando, che

(1) Fol. 23. lit. D.

lo splendore delle famiglie si mantiene col comodo, ed avere, ordinò a D. Niccolò suo erede, o a chi torrà luogo di primogenito di depositare ogni anno in banco duc. 700. rendita effettiva de' capitali materni; ed altresì annui duc. 400. porzione de' frutti de' duc. 36. m., e farsi cumulo di essi, finchè il figlio primogenito di D. Niccolò perverrà all'età di anni 20. Volle, che in fine del primo quinquennio, computandolo dal dì della sua morte, si dovesse il denaro accumulato applicare in compre di annue rendite, le quali rendite poi si dovessero anche impiegare. E che la sorte principale, e le suddette compre restassero sempre *sub onere fideicommissi in perpetuum, & in infinitum.* Volle ancora, che il denaro depositato nel Noviziato de' Teresiani Scalzi di Chiaja di questa Dominante in somma di ducati 24. m., se non fosse prima della sua morte altrimenti esitato, e speso, si dovesse fra sei mesi dopo la sua morte impiegare sopra effetti stranieri, e non della sua casa, e a non minor ragione, che del 5. per 100. Ed importando essa entrata annui duc. 1200. nè costituì anche il Monte, o sia Cumolo, come di sopra: *che unite le somme dell'entrata*

fan-

fanno ducati 2300. per lo fine, come di sopra. E trovandosi prima della sua morte applicata in compra, si debbano le rendite accumulare col medesimo rito, come di sopra, restando i capitali sub vincolo fideicommissi.

Lasciò a D. Anna sua sorella ducati 6. m., la metà degli effetti materni, ed annui ducati 100. sua vita durante. Istitù erede suo particolare D. Domenico altro suo figlio in ducati 220. annui sua vita durante, oltre l'annualità lasciatagli da D. Giuseppe Cortese con alcuni altri legati fattigli.

Istitù le sue figlie D. Marianna, e D. Teresa eredi particolari in duc. 1000. per ciascuna, oltre a duc. 6. m. lasciati ad ognuna da D. Giuseppe. Ma succedendo il caso, che per mancanza di D. Niccolò, e suoi figli, e di D. Domenico, e suoi figli maschi, succedesse D. Marianna, volle che si desse a D. Teresa duc. 20. m. in porzione.

Considerò, che potevansi estinguere tutte le linee così mascholine, come femminine, ed allora, come disse sopra, volle, che dovesse succedere chi *de jure*. Previde finalmente il seguente caso, e così dispose.

Or in caso di devoluzione nel feudale (che Iddio non per-

met-

metta) e nel burgenfatico , oro , argento , fuppelletti-
li , cenfi , annue entrate , rendite , juffi , e ragioni , isti-
tuisco erede da adelfo per allora pro æquali parte la Cap-
pella fita , e pofta in S.Domenico di Verzino , e la mia
Cappella fita in quefta Città nel Convento de' Carmeli-
tani Scalzi di Chiaja (1) .

Con efpreffa condizione , che tutte le due Cappelle chia-
mate in cafo di devoluzione fiano obbligate ad alzar
lapide ec. celebrar Mefse in perpetuo : recitare una Sal-
ve ogni giorno ec. ed ogni diece anni far fequire un ma-
ritaggio per ciascuna di ducati 60.

D.Lionardo Cortefe non fece mai fin quì menzione di
fuò padre nel teftamento (2) . Il nomina la prima
volta a cagion d' un legato fatto a' poveri (3) . La
feconda volta per alcuni fcrupoli che avea , che
ne incaricò la cofcienza di elfo Lionardo di far-
gli difcutere (4) : e la terza volta finalmente in oc-
cafio-

(1) Fol. 27. lit. F.

(2) Fol. 29. lit. G.

(3) Fol. 30. lit. G.

(4) Fol. 30. a r. l. H.

cazione di aver lasciato alcuni legati, che avea soddisfatti, e stava soddisfacendo, notandogli in calce della copia del testamento, che conservava.

Ordinò anche la vendita di libbre 300. di argento, da doverfi impiegare il prezzo in compre estranee per unirsi al cumolo.

Lasciò esecutore testamentario il Priore de' Carmelitani Scalzi *pro tempore*, e non potendo questi, ordinò, che fosse il Governadore della S. Casa degl' Incurabili di questa Città di Napoli *pro tempore*. Non potendo quest' altro essere, che dovesse il S.C. eleggere persona di autorità, perchè con effetto si eseguisse la sua disposizione.

Ringrazio finalmente il nostro Redentore Gesù de' benefici, e grazie concessemi, e fra l' altro di avermi fatto perfezionare il presente testamento, quale voglio che abbia tutta la esecuzione dal principio sino all' ultima sillaba (1).

Fu aperto questo testamento a' 10. di Novembre dell'anno 1734. Ma D. Niccolò il ribelle non volle accettarlo,

D

e però

(1) Fol. 34. lit. I.

e però a' 12. di febbrajo dell'anno 1735. ricorse nella G. C. della Vicaria, e chiese spedirsi a suo favore il preambolo *ab intestato*, e l'ottenne [1]; ed indi a' 26. dello stesso mese ebbe il decreto dell'intestazione a suo beneficio di alcuni capitali ereditarij.

A' 5. di Marzo poi del medesimo anno ricorse nuovamente nella G. C., e con sua istanza espone avere ritrovato per molte diligenze fatte, esser morto il Duca Lionardo suo padre con testamento chiuso, e dopo la sua morte aperto, che presentò, in cui appare di avere istituito esso comparente erede universale, e particolare, come figlio primogenito super omnibus ejus bonis &c. burgensatici, e feudali, sottoponendoli a strettissimo fedecommesso, istituendovi un majorato prima nella linea maschile del comparente, ed in mancanza di essa, chiama quella di D. Domenico figlio, e fratello suo rispettivamente, ed in mancanza di quella le linee di D. Marianna, e D. Teresa anche figlie: E similmente gravandolo usque ad valorem feudorum per l'erezione di un moltiplico per farsene alcune opere nel
detto

(1) Fol. 1. C. 4. act. praeamb. (1)

detto testamento ingiunte : E perchè detto testamento è nullo , e 'l majorato istituito è ipso jure nullo , perchè trattandosi di feudi antichi , non poteva farsi detto majorato , dove dopo le linee maschili del comparente , e di D. Domenico suo fratello , dovea essere di nuova inclusa la linea femminile di esso comparente come più prossimiorre , & in linea discendenti , e non questa preterita , chiamare , ed invitare le linee di D. Marianna , e D. Teresa remoziori , ed in linea trasversale , tantopiù che manca l'assenso regio : nè può supplire l'assenso della legge , mentre non disposto ad mentem della Pramm. 23. de feudis , ed il gravame ingiunto nemmeno si può sostenere , perchè sebbene sia ricevuta in Regno la massima , che il feudatario possi gravare il successore usque ad integrum valorem feudi ; ciò però s'intende del successore in linea trasversale , e non in linea discendente ; o per escludere la femmina prossimiorre , ed includere il mascolo remoziore : casi non applicabili nella successione feudale presente .

Intendendo il comparente adire l'eredità suddetta senza pregiudizio però delle sue ragioni , ed azioni , e per lo solo fine di legittimare la sua persona , e senza niente pre-

da D. D. R. D. D. I. (giu-

giudicare la sua linea discendente femminile, alla quale per la presente istanza non s'intenda fatto pregiudizio, e le rimangano sempre illese le sue ragioni per la successione feudale secondo le leggi della investitura per dire di nullità del presente testamento: così dice e fa istanza [1].

Queste furono le opposizioni, che fece il ribelle per la nullità del testamento, e majorato fatto da Lionardo suo padre, e queste sono quelle che fra l'altre incontra D. Gioseppe Cortefe fatte dal proprio suo padre: le quali furono riputate sì evidentemente giuste, e legali dalla G. C. della Vicaria, che all'averle semplicemente udite, interpose il decreto del preambolo *ex testamento* con la seguente diversità di clausole, cioè *cum oneribus tam in feudalibus, quam in burgenfaticis; verum in burgenfaticis cum dispositionibus, vinculis, conditionibus, prohibitionibus, substitutionibus, & fideicommissis in dicto testamento contentis, & servata in omnibus forma ipsius*: il qual fatto fedelmente rappresentò D. Emmanuele Ciavari nella prima sua istanza.

(1) Fol. 6. act. praeamb.

istanza (1). Fatto sommamente ponderabile per escludere D. Giuseppe dalle istanze fatte a suo nome nella Suprema Giunta.

E' certo ancora per fatto, che detti testamenti sono stati riconosciuti per veri, e che non costa che il ribelle D. Niccolò avesse fatto inventario.

Parimente è certo, che lo stesso D. Niccolò fece acquisto sopra il patrimonio del fu Duca di Carfizzi D. Scipione Moccia fra capitale, e terze di duc. 17160. 50. come dalla fede che ne ha fatto lo Scrivano del S. C. Pietro Basile (2). Fece acquisto ancora del feudo di S. Mauriello; ed in tempo della controvenzione al mandato, che tenea, sotto pena di duc. 10. m. di non partire, possedea semoventi di moltissime specie, che furono sequestrati, ed indi *servatis servandis* venduti per la somma di ducati 3596.

Si è ultimamente presentata nel mese di Ottobre dell' anno 1755. dal Fisco una fede del registro delle fedi di vita de' Regj Pensionarj, che della Ba-
dia

(1) Fol. 27. in fin. lit. I

(2) Fol. 187.

dia di S. Lorenzo nel Cafale di S. Maria della Città di Capoa ne ha alternativamente S. M., e la famiglia Gaetana la presentazione.

Adunque pretende D. Giuseppe Cortese di avere l'immissione di tutti gli effetti burgenfatici non men, che feudali del fu Lionardo suo Avo, e del fu Niccolò bisavolo suo: e pretende altresì, che dal fisco se gli restituiscano que' frutti, che dal dì del sequestro sono da quegli effetti pervenuti, dicendo non essere egli erede del ribelle suo padre, ma esser chiamato *ex propria persona* ne' maggiorati fatti da' suddetti Lionardo, e Niccolò suoi maggiori. E per sostenere queste sue dimande, francamente dice, che la voluta confiscazione de' beni per l'esecrabil delitto di ribellione non comprenda que' beni, che soggetti a fedecommesso possedeva il ribelle.

Il Fisco all'incontro ragiona, che il suddetto D. Giuseppe, il quale in questo giudizio vien luogo di attore, essendo figlio di un ribelle, reo di Macchia contra lo Stato, e contra il Principe, è affatto incapace di succedere non meno ne' beni feudali, che ne' burgenfatici parimente, dovendosi egli riputare come

me non ci fosse mai nel Mondo venuto: e quindi, che dee essere il Fisco, che fa parte di reo, da si fatta pretesione rimanere assoluto.

A far chiaro dunque di quanta ragione il Fisco abbon- di, prima si dirà, che la disposizione della *l. quis- quis C. ad l. Juliam Mafestatis* è quella, che solo at- tender si dee nella presente causa, la qual legge tan- to manco, che sia stata riovocata circa le pene impo- ste a' figli de' Faziofi, come si pretende, che anzi è stata ella approvata, e messa in uso da' successori Imperadori, e specialmente da' Monarchi delle due Sicilie, e in particolare da que' di questo regno in tutti i casi avvenuti negli ultimi due passati secoli, in guisa che si è sempre da' nostri magistrati esegui- ta, e finalmente, che gli stessi Sommi Pontefici l'han- no approvata, e fatto osservare. Ed indi, che i ma- jorati, e fedecomessi fatti in ambedue i testamenti di Niccolò, e di Lionardo Cortese, l'uno avolo, e l'altro bisavolo di D. Gioseppe, sono intieramente nulli come fatti contra le consuetudini feudali, e le grazie fatte in varj tempi da' Sovrani alla Città, e Baronaggio del Regno. Ragionando in oltre, che,

angor

ancor che si volessero per breve tempo riputar validi , e legittimi , che nè pure potrebbero in alcuna maniera giovare al suddetto D. Gioseppe figlio del ribelle , ed a' suoi discendenti .

C A P. I.

Che la l. quisquis C. ad l. Juliam Majestatis non sia stata mai rivocata, ma approvata, ed eseguita da' Principi, e da' magistrati, ed anche da' Sommi Pontefici .

PEr dimostrare l' evidente giustizia , che assiste al Fisco, basterebbe soltanto ricordare le seguenti parole della famosissima legge *quisquis* (1) : *filiis vero ejus , quibus vitam Imperatoria specialiter lenitate concedimus : paterno enim deberent perire supplicio , in quibus paterni , hoc est hereditarii criminis exempla metuantur ; a materna , vel Avita ,*
omnium

(1) C. ad l. Jul. Majest. §. filii . Par. Ventim.

centium etiam proximorum, hereditate, ac successione habeantur alieni, testamentis extraneorum nihil capiant: sint perpetuo egentes, & pauperes, infamia eos paterna semper consistetur, ad nullas unquam honores, nulla prorsus sacramenta perveniant. Sint postremo tales, ut his perpetua egestate sordentibus, fit & mors solatium, & vita supplicium. Ora in questa legge si tratta, tantum de improprio seu fictitio πλοσθηω Majestatis, seu perduellionis crimine [1], come il dimostrano queste parole: Ipse quidem, arporè Majestatis reus gladio feriatum, bonis ejus omnibus Fisco nostro addictis: idest ad exemplum Majestatis reorum, aut quasi Majestatis reus esset. Uno dunque è il soggetto suo, che si è De Nece in personas quasdam Principi junctissimas, proximasque, tum in republica administranda, tum dignitate, per factionem cogitata (2); quindi, per aver luogo la disposizione di essa, basta la fazione concertata a privar di vita certe persone, in essa designate.

E

Ma

[1] Gorbocr. lib. 9. Cod. Theodos. tit. 14. cap. 3. §. sed & quod quartum.

(2) Idem loc. cit.

Ma fu dichiarato ribelle Niccolò Cortese, non già come reo di fazione, o società occulta tramata per torre la vita ad alcuna delle persone disoritte nella legge, ma per delitto proprio di Maestà *in primo capite*, che si commette allora quando taluno *animò hostilè adversus remp. vel Principem animatus est* l. ult. D. ad li J. *Majest.* [1]. Delitto, che se esser potesse più detestabile, ed empio di quel ch'è in se stesso, lo addirebbe certamente in lui, che trovavasi con doppio giuramento legato ad esser fedele al Nostro Sovrano, di Vassallo cioè, e di feudatario. Allora *adversus rempubl.* si commette delitto. si abominevole, *cum quis statum publicum evertere, pacem, quietam, securitatem publicam, sive in totum & sive pro parte turbare, publice pacis, & securitatis, donai pignora, vires, subsidia tollere, labefactare, externorum viros in tempub. provocare, reque aliqua adsumere nititur.* Se questa legge i figli de' rei d' improprio, e fittizio delitto di Maestà condanna ad essere *perpetuò egentes, & pauperes. . . . sunt tales, ut his perpetua egestate fordensibus sit & mors*

[1] Idem cap. 5. eodem lib. §. tras igitur.

mors solatium, & vita supplicium, come dirassi poi, che il figlio d'un vero ribelle possa mai giustamente pretendere, questa legge essendovi tutti gli effetti, e feudali, ed allodiali, che possedea suo Padre? e soffrirassi, che gli pretenda anche dimandando restituzione di tutt' i frutti riscossi dal Fisco fin dal dì del sequestro? *Anse leves ergo pascuntur in arbore cervi*, che secondata venga questa pretensione con sentenza della Regia Giunta di Stato.

Ed in vero se vi ha reo di delitto di Maestà *in primo capite*, egli Niccolò Cortese effettivamente il fu, sì per l'intelligenza ch' ebbe co' nimici dello Stato, che per la preparazione delle armi, per l'assoldamento di gente in favor de' nimici, e per gli stimoli, ed incitamenti, che lor fece di venire nel Regno. Comprovossi sì empio delitto, quando sfacciatamente, e con furiosa demenza, fuggendo dalle nostre riviere, si portò prima in Roma, e poi a Vienna di Austria, luogo nimico in quel tempo, ove ricevette cariche, ufficj, e soldati in guiderdone del suo infame abominevol reato. Oziati Principi non hanno in alcuna legge mai minacciate, e stabilite speciali pene a sì esecrabil delitto. E. 270. [lit.]

litto convenienti, poichè non vi è alcuna sorta di pena a punirlo sufficiente. *Certè nulla duobus constitutionum Codicibus lex dari potest, nullaque alibi, quod sciam occurrè, qua huic crimini Principes pœnas speciatim indixerint, utpotè quæ vel ex arbitrio ipsorummet Principum pendeant, vel quas exprimi nil necesse sit; certè nullo satis paucæ genere parricidale, ac nefandissimum crimen istud lui posse, omnia jura divina, humanaque clamant [1].* E noi sentiremo senza nausea, e senza orrore, che il figlio di un ribelle scellerato chiegga gli effetti, e'l retaggio de' maggiori, e gli pretenda in termini di giustizia? Potrà mai, senza sforzar la legge scritta, senza restringer la disposizione arbitraria de' Sovrani, senza declinar da' giustissimi rigori, e castighi di una perpetua infame mendicITÀ, menar felici i giorni, un figlio di ribelle, con vergogna, e rossore del fedel Vassallaggio, e godere in tutto il corso di sua vita aggiatamente tranquille le stagioni, senza sentir ribrezzo, non che pena de' neri falli, dell' indegne mancanze, e de' tradimenti

[1] *Idem d. cap.3. infine.*

menti commessi? certamente che nò. Nè troverassi retto Giudice, che il consenta. Dal che sembra veramente questa domanda indegna di essere semplicemente ascoltata, non che riputata ragionevole, e giusta, e tale, che un dotto zelante Giudice, con suo decreto l'autorizzi, e l'approvi.

Se s'impredesse ad illustrar questa legge, ben si potrebbe largamente fare, e con molta erudizione altresì, poichè Giacomo Gotifredo vi compose una bene intesa, e dotta dissertazione istorica, che poi, variandone l'introduzione, trascrisse nel commento, che fece su la stessa legge (1), il qual commento e' divise in 14. capitoli. Travagliò egli ad investigare l'origine, o sia l'occasione, e le cagioni storiche di questa nobilissima costituzione, cosa che non si era per lo addietro da alcuno altro pienamente ricercata. *Et post hæc tamen omnia, utque in tanta scriptorum, atque auctorum sive nube, sive varietate desiderari mihi hanc ad diem semper aliquid visum. Quod incompertum hætenus, non modò tot, tamque variis*

(1) *Ad C. Tb. l. 3. ad l. Corn. de fisco*

riis questionibus, & controversis locum fecit, verum
 gravissimis erroribus ansam præbuit: Origo, inquam,
 sed occasio, causæque historica nobilissima istius consti-
 tutionis. De qua vix unus, aut alter cogitaverunt: ita
 que ipsi, qui cogitabant, tam neglectam, & per trans-
 sennam in id incumbuerunt, ut velut rem nibili tra-
 ctare se credi vellent: Nemo certe hactenus repertus est,
 qui verum in hanc partem prævideret [1].

Si ripeteranno da noi non pertanto alcune poche cose.

La legge *quisquis* fu pubblicata in Angira Città del-
 la Galazia l'anno 397. in occasione delle fazioni in-
 terre sotto Arcadio, le quali furono di tanto peso,
 che fu necessità occorrervi con sì lunga, e grave co-
 stituzione per difesa di coloro, la vita de' qua'
 concitava perdere da' Faziofi. Come narquetto que-
 ste fazioni sentianlo dal riferito Autore [2]. *Ergo*
anno Arcadius Rufinus primus, inter Barropio sese totum
prebiffet, turbata miris modis cum republica fuit. Non
emenda tyrannide palam ab his ipsis affectata, verum
 [qui

[1] Gotbofr. in d. l. 3. cap. 1. §. *Et post hæc.*

[2] *Eod. cap. 11. §. ergo.*

[qui ad tyrannidem promovendam gradus erant] hinc
 in finis suas quicquid opuna possent convertere, iustisque
 possessoribus adempto, sed et calumniatoribus, delatori-
 busque passim excitis, ut contestantur eos scriptores,
 Claudianus, Eusebius, Zosimus, Suidas, alii. Inde po-
 sitibus quibusque subiectis, pessimo vicissim aique, tur-
 batisque, dignitatibus per fœderis munditionem collatis,
 consistorianis, Senatoriis, Palatinis, Provincialibus.
 Ricordianci ancora, come abbian notato, che fu det-
 tata la legge contra i Fazioli, non qui republi-
 cam eversam cupiunt, vel Principem in potestatem
 suam redigere, deque solio disturbare, quis Principem
 ipsum arripere, vel republicam directo petere, sed in-
 tencus, sive arduum censent, in ea prius capita ire,
 quibus Principes, vel respublica cœu columellis, & muni-
 mentis insistent, quibusque cœu rerum administris curare non
 possunt: sic deinde republicam ipsam, vel Principem ap-
 periri. Quod vob maxime historia Anglica clamat,
 ubi Principes per officiariorum Regni latus sæpè petitos
 memorant historici. Et verò id in specie quoque huius
 constitutionis, præsupponunt post Bartholum, Andream de
 Iferniam, alios, Crævetta, Robendus a Valle, Menochius,
 M. A. J. L. V. O. R. A. [.] Ve-

*Verum rectius illi consens, qui hanc legem accipiunt de
iur, qui privato tantum odio factionem in necem cujus-
quam eorum, qui in dignitatibus positi erant, inibant:
Idque sequentis argumentis &c. [1].*

Or siccome ha sortito la *l. quisquis* interpreti, e sponitori
dotti, prudenti, e giusti, così parimente pervenne alle
mani di rigidi, e severi censori, che l'hanno accusata di
novità, sebbene ingiustamente, riguardandosi, che vi fu
la *l. Giulia*, che riputò reo di Maestà colui, *cujus ope-
ra, & dolo malo consilium initum erit, quo quis magi-
stratus P. R., quive Imperium, potestatemve habet, ve-
cidatur* [2]. Cujacio [3] scrisse, oltre di ciò, che ap-
presso si dirà: *Singulare hoc est præterea, ut filii
mæsculi nocentium, non tantum excludantur hereditate
Patris, cujus morte damnati bona Fiscus occupat: sed
etiam hereditate Matris, & Avi, & omnium propin-
quorum ex testamento, vel ab intestato; & hereditate
etiam extraneorum fortè eis delata ex testamento, ut
sint*

(1) *Eod. cap. 12. §. secunda questio est.*

[2] *L. 1. §. 1. ff. ad l. Jul. Majest.*

[3] *Lib. 9. Cod. tit. 8. ad l. J. M.*

sint perpetud infames, & intestabiles, miseri, & egeni non habentes jus capiendæ alienæ hereditatis, quod non primum est introductum l. quisquis h. r. Imò nil ferè in d. l. quisquis proditum est, quod non olim obtinuerit. Ergo lex quisquis non facit novum jus, sed restituit quod olim obtinuit, & convenit etiam cum ea l. ult. de bon. proscript.

La censura maggiore la fan coloro, che la condannano quale acerba, iniqua, sanguinaria, ed ingiuriosa, & *contra naturalem æquitatem juris divini, & humani*. Stabiliscono essi le specie della iniquità, e le distinguono in undici capi, fra' quali nel terzo dicono, *quod in filios innoxios [irrationabili, ut volunt, odio] perpetua egestas, & incapacitas successione, non tantum paternæ, sed etiam Matris, & Avia, & proximorum, etiam extraneorum, atque infamia, eaque indelebilis hoc casu prorogetur, sic ut eis mors solatio, vita supplicio sit; e nel quarto, quod deprecatoribus, & pro his bisserere ausis, infamia inuratur.*

Ma il riferito Gotifredo [I], scrisse: *Nolo per singula*

F

hæc

[1] *Loc. cit. cap. 14. §. major criminatio.*

hanc nunc ire, exemplisque ea firmare, quod fecere jam
 aliis industriè, vel etiã ea recoquere, que hanc ad rem
 politici curiose observant: In summam dicam, hanc repu-
 blicam administrante rationem esse, ut non omnia in ea ad
 communem, & ordinarium modum, & rationem revocari
 semper debeant, possintve. Nemo republice necessitas,
 crescentibus præsertim malis, passimque inolefcentibus, non-
 nulla sæpè, qua alioquin sæva, deque iniquo aliquid tra-
 here videri possent, extorquent, & fortioribus remediis
 agi suadent: nam ut cæteraquæ omnia ad summæ rei
 utilitatem in republica spectare oportet, ita utilitas hæc
 τοῦς Χρηστέσι ἀκίλουεῖν suadet, atque aded extraordinaria,
 asperaque sæpè jura introducitur; aggiugnendo, che fra
 le cagioni, ed i fonti, donde scaturiscono anche le
 leggi, non inconsideratamente si è posta la necessità:
Ad res agendas his tribus compellimur,
Necessitate, lege, consuetudine.

Quindi, che fosse stato da necessità sospinto Arcadio a
 fare questa nuova costituzione per esasperare le speme
 contra tali Faziofi nella forma già detta, Gotifredo
 [1] riflette, e dice ancora, che non tanto Arcadio,
 quan-

[1] *Loc. cit. §. & quidem.*

quanto Eutropio istesso ne fosse stato l'Autore, ut
 suam videlicet suorumque potentiam firmaret, salutem-
 que in tuto locaret, denique revera, ut flagitiosi Ju-
 dices elaborerentur. Nam cum is hac tempestate πᾶσαν
 τῆς βασιλείας οἰκονομίαν haberet, atque Arcadii animum
 haud aliter, atque pecudem quod vellent, etiam verteret
 hac Arcadii animum inclinavit, ut tam graves
 penas indiceret, hancque tuitionis formulam promulga-
 ret. . . . Hac animi mei [siegue a scrivere] conjectu-
 ra est, neque uno argumento. Ma basta fin qui.

Non pertanto non sarà qui fuor di proposito notare al-
 cuna cosa, che giustifichi la determinazione, che la
 pena si comunica, e passa a coloro, che sono in-
 nocenti. Scrive Grozio (1): *Sic parentum bonis con-
 fiscatis, sentiunt incommodum liberi, sed proprie ea pa-
 na non est, quia bona illa, illorum futura non erant,
 nisi a parentibus ad ultimum spiritum essent conservata.*
 E poco dopo: *Si cum ex delicto majoris partis (egli
 scrive) Universitas in culpa est sentiunt
 damnata & puri innocentes.*

(1) De J. b. & p. l. 2. c. 21. §. 10. n. 2.

Ed a questo proposito ricordianci ancora , che colle nostre Prammatiche (1) si sottopongono alla pena dello sfratto i parenti de' Forasciti , che non danno que' fra pochi giorni in man della Corte . Si vede dunque assai chiaramente il perchè tal volta non sien contenti i Legislatori di far soggiacere a meriti castighi i soli rei , ma trapassano ancora a punire gl' innocenti , che han con quelli congiunzione di sangue , o di società , sia civile , o altra privata . Si muovono , anzi da dura necessità sospinti sono a far ciò , per rimuovere , e frastornare i scellerati da' delitti , che turbano la pubblica tranquillità , e la quiete de' Popoli , veggendo , che le pene più rigide , e più aspre nè gli atterriscono , nè gli spaventano . Sono perciò sforzati ad uscire da tutte le regole , il pubblico beneficio de' Vassalli strappandogli , in certo modo , ordini più rigidi , e pene più gravi , anche contro alle persone lor congiunte , e più care : *Et nonnulla sapè , que alioquin sæva , deque iniqua aliquid trahere videri possent , extorquent , Et fortioribus reme-*

(1) 10. §. 3. de exul.

remediis agi suadent. Salus Populi suprema lex esto. I capi delle fazioni, de' tumulti, e de' congiurati non minacciano già, nè dannificano un particolare, ma muovon guerra alla pace della repubblica. Quanti innocenti offendono, danneggiano, feriscono, uccidono? A fermar dunque il corso de' pubblici mali, e delle pubbliche miserie, giusta cosa è, non già contraria alla ragion naturale, nè alla natural ragion delle genti, provvedervi co' remedj straordinarj, aspri, ed acerbi. Un uomo scellerato può raffrenarsi di fare un gran male, quando facendolo, sa di certo dover soggiacere a pene gravissime: perciò un savio Legislatore, per impedirlo, dee allargare, e raddoppiar le pene, e se bisogna, comunicarle ancora alle persone al reo più care; acciocchè ancor che questi trascurasse il proprio patimento, si astenga da farlo almeno per non far danno a' suoi. E qua' saranno tra' suoi i più cari, se i figli non sono? Or se allargandosi le pene fino a' figli innocenti, pure scellerati si trovano, che pieni d'infamia risolutamente cota' delitti commettano; chi potrà più porre in controversia, se sia alla natural ragion delle genti più consentaneo, il non punire i figli innocenti
di

di Ribaldi così furiosi, lasciando loro liberamente
 secondare i loro perfidi, ed empj talenti; e per im-
 pedire, per quanto si possa, tradimenti sì abomine-
 voli, cercar destramente ligargli, imponendo pene
 acerbe, aspre, e gravi a' loro figliuoli innocenti? Se
 alcuno vi fosse, che pur si fermasse per breve tem-
 po sopra sì fragil dubbio, si avrebbe ben dritto dirsi
 a costui: *Paro, sedes, et parvi quidem molro...*

Paro, sedes, et parvi quidem molro...

Poichè se si consiglia la pubblica utilità, anzi la ne-
 cessità stessa, certamente l'una, e l'altra esclamando,
 richieggon così savie provvidenze. La ragione natura-
 le ne insegna, che si arrestano i Padri dal commet-
 ter sceleraggini, e gravi misfatti, qualora da delicti
 loro damp, e grave danno a' figli avvenir possa.
 Deriva ciò da quel naturale delcissimo amore, che i
 genitori sentono de' figli. Nè gli uomini solamente
 presi sono da sì fatto amore, che la più selvaggia
 fiere ben anch'è; onde dell' Orsa cantò l'Ariosto:
Com' Orsa, che l'alpestre cacciatore...
Nella pietrosa sana affalito abbia,
Sta sopra i figli con incerto core,

E fre-

E fremò in suono di pietà, e di rabbia:
 e, sovra l'invia, e natural furore,
 ad insanguinar le labbia:
 Amor l'intenerisce, e la ritira
 A rigiandare i figli in mezzo all'ira.

Adunque, ne' misfatti de' Padri scellerati, che sono at-
 ti a turbare la pubblica tranquillità, e a pervertire
 lo stato, il gastigo, che si minaccia sì grave a' figli,
 pare davvero non essere effetto di debole ragione, ed
 inferma, come sarebbe ne' delitti privati.

Cicerone (1), scrivendo a Bruto, disse: *Nec verò me fugit, quam sit acerbum parentum scelera filiorum penis sui, sed hoc præclarè legibus comparatum est, ut charitos liberorum amissiones parentes republica redderet.* E soggiunse, ciò ch'è notabilissimo: *Itaque Lepidus crudelis in liberòs, non sicut Lepidum hostem judicat.* Ed altrove [2] a Bruto medesimo: *Dixi igitur sententiam in Antonium: Dixi in Lepidum severas, neque tam ulciscendi causa, quam ut in pre-*

sensus

(1) Epist. 12.

(2) Epist. 15.

sens sceleratos Cives timore ab impugnanda Patria deterrerem: & in posterum documentum statuerem, ne quis salem amentiam vellet imitari; quamquam hac quidem sententia non magis mea fuit, quam omnium. In qua videtur illud esse crudele, quod ad liberos, qui nihil meruerunt, pena pervenit: sed id & antiquum est & omnium Civitatum: siquidem etiam Themistoclis liberi egerant.

Piacque non pertanto ad Antonio de' Mattei (1) brigarsi di far comparire, esser ripugnante alla natural ragione il punirsi il figlio per gli delitti del Padre, e disse, che non si puote difendere tal pena con alcuna specie di legge, rispondendo, in breve sì, ma pienamente, a ciò, che si oppone in contrario; cioè alle parole della stessa *l. quisquis: metuenda sunt in eis Paterni, idest hereditarii criminis exempla*; dicendo esser questa inferma ragione, e più possente al contrario quella, che traendosi dalla diffinizion della pena, ne suggerisce la natura; e finalmente ne avverte, che la legge divina, *liberos ob delicta parentum vetat puniri*. Aggiugne esser co-

si

[1] *In lib.48. ff. c. 3. de lesa Majest. num.19.*

si chiara la ragion naturale , che fu anche da Pagan
 si conosciuta. Narra la legge di Platone , e la sen-
 tenza di Curzio . Indi si fa l'opposizione del notato
 passo di Cicerone a Bruto : *Commune hoc omnium Ci-*
visatum , qua liberorum charitas amiciores reipublica pa-
rentes reddat ; e soggiugne , che ciò vien confermato
 coll' esempio di Acabo , che uccise Naboto , a' cui fi-
 gli i Giudici non perdonarono , e finalmente si fa ca-
 rico non doverfi stimar dura questa costituzione , se
 si ponga a confronto delle leggi de' Persj , e de' Ma-
 cedoni , *quibus ob noxam unius , omni propinquitati perre-*
undum erat . Risponde poi partitamente a ciascuna di
 queste opposizioni , e dice : che non tutto quel che
 piace alle genti sia dritto delle genti , ma quel so-
 lo , che la ragion naturale tra le genti ha constitui-
 to : che quel che operò Acabo , il fece , *recla-*
mantè lege divina , poichè il più Re Amazias , a-
 vendo fatto morire l'uccisore del Padre , perdonò
 a' figli *non speciali lenitate , sed propter legem divinam ,*
quæ vocat liberos ob delicta parentum perire : e che
 non debbono muoverci le leggi de' Persj , e de' Mace-
 doni , se l'Autore , cioè Ammiano Marcellino , che le

ricorda, le abomina, e le maledice. Si fa carico an-
 cora di esser consentanea questa parte di costituzione
 alla legge divina, citando il *Can. Vengentis de Here-*
rico ma dice che la legge di Dio colla ricordata, s'in-
 tonda *ut aeternis duratant penis*. Agli altri scem-
 pi presi dalla Santa Scrittura risponde, che i figliat-
 lora sono stati puniti per gli peccati de' Padri, quan-
 do abbian seguito le loro inique orme; e se talora si
 puniscono con pene temporali, non fa Dio *non venen-*
id propter parentum, sed ipsorum peccata facit, seu
ab ipso commissa, seu ingenua. Quinziata, la qual cosa
 fare non è permesso a' Giudici del secolo. Ma vede
 ciascuno che sta' risposite del de' Mattei son
 ricercate, e studiate, e più apparenti, che vere. Si
 è scritto, che da' Romani colla *l. Giulia*, e dagl' Im-
 peradori Onorio, ed Arcadio colla *l. quisquis*, e
 colla *l. deinde de bonis praecipis* furono istese le pene
 sopra i figli innocenti. Si vedrà ancora da qual
 poco che sono state queste leggi approvate ne' Re-
 gni di amendue le Sicilie dall' Imperador Federico II.
 da' Regi Carlo I, e II. di Angiò, dalla Regina
 Giovanna del Re Marino, e dall' Imperador Gar-

16 IV. nella sua bolla d'oro nell'anno 1336, e da
 più Pontefici nel secolo XIII. Si è veduto, che non
 altrimenti fecero i Persiani, e i Macedonici, che ta-
 li sono altresì gli esempi anche della Sagra Scrittura.
 Come si potrà dunque dire, che questa pena ripugna
 alla ragion naturale delle genti? Ma se mai vi
 fosse altra ragione, che si volesse parimente chiamar
 ragion delle genti, chi sarà il Giudice, che definir
 dovrebbe, se l'una, o l'altra, la vera ragion natu-
 rale delle genti si fosse? *Ma dirassi di più intorno agli esempi della Sagra Scrit-
 tura, e di quel d'Acabbo, qui non esse tantum perit
 propter Amalechiam, sed liberi quoque eius eodem supplicio
 afflicti sunt (1). Et iudulenti homines Obad, Da-
 bban, et alij Abiram propter seditionem in Castris mo-
 riam, cum tota familia terre dorigine passi sunt (2).*
 Soggiunge il riferito de Mattei: *Facilis est responsio:
 nempe deleta sunt tota familia, seu peculiari iussu
 Dei, seu quod liberi quoque patrum erant conscii,*
 at que

[1] Progenere Aquila Coloss. 7. fol. 127.
 Num. 6. vers. 33.

aeque participes essent : così mostrando egli sempre più, e facendo vedere andar in ricerca di risposte per non averne, mentre ricorre ad indovinare, se fosse accaduto ciò che avvenne, e per ispecial comando di Dio, o perchè i figli eran coloj, e partecipi del delitto paterno. Potrà ben giustamente dirsi, che questa sua risposta sia facile a darsi, ma non già in alcun modo dirsi, nè certa, nè vera.

Di vantaggio e' riflette, che la ragione espressa dall'Imperadore Arcadio di punire i figli nella *l. quisquis*, essendo, perchè *metuenda sunt* (son le parole) *in eis patrum, idest hereditarii criminis exempla: sic infirma profecto ratio, que ab incerto cocatu, atque exitu rerum defluunt*. Incerto, egli è vero, si è, se i figli commetteranno anch' essi il delitto, che il Padre commise, ma non è questa incertezza grandissima, poichè spesso avviene, che i figli seguitano i vestigi paterni.

Fortes creantur fortibus, & bonis.

Est in juvenis, est in equis patrum

Virtus: nec imbellem feroces

Progenerant Aquila Columbam,

Doctri-

Doctrina, sed vim promouet insana,

Raſtque cultus poſtata roborans.

Dove al contrario:

Uſcumque defecere mores

Dedecorant bene nata culpe.

E l'Ariosto, ſpieganda queſti concetti di Orazio in ſua ſatira (1), colla felicità del ſuo incomparabile ingegno ſcriffe:

Se in cavalli, ſe in buoi, ſe in beſtie talè

Guardiam le razze, che faremo in queſti,

Che ſon fallaci più, che altri animali?

Di vacca naſcer cerna non vedefi,

Nè mai colomba di aquila, nè figlio

Di madre infamo di coſtumi arteſi,

Oltreche il ramo al ſoppo ſi affemiglia:

Il domeſtico eſempio, che te aggira

Del capo, ſempre ogni bontà ſcompiglia.

L'eſempio certamente ha forza maggiore della ragione, poichè queſta ci dimoſtra quel che dee farſi, ma quello, ciò che dee, ed ancora ciò che può farſi.

Non

(1) Sat. 5.

Non è adunque *san infirma profecto ratio*. Siasi non però come si veglia, e prevalga, se mai farà saldo, il senso del de' Mattei, non potrà negarsi, che avendosi una legge espressa, che così dispone, la pena a' figli sarà sempre dovuta, quantunque acerba, e dura, ed infessa. E si acciò qui si con Ulpiano (1) *quod si quidem pro quibus datum est, sed lex ita scripta est.*

Ed Ubero (2) scrisse, ammonendo gl' interpreti, e gli giudici: *prohibere in incapax personas jure civili habentur etiam liberi per duellium, quem rigorem utpote rationi, equitatiq; contrarium, multi volunt obsoletum esse, et abrogantam. Sed verum sola ratio, & aequitas, interpreti, et judici non potest auctoritatem prestare, ut res videtur, et ceteris habenda pro abrogatis, nisi scriptum obsecrum est.*

E finalmente gli lo si, che si vanno a costumi odierni delle *costume genti, que ad rigore isto recesserunt, consuetudine, e usanza, degli Italiani Angelo* (1), *Al-*

(1) *L. prospexit. ff. qui, & a quib. man. lib.*

(2) *Institution. jur. frif. rom. 2. cap. 14. de hered.*

(1) p. Alciano (2) in Clamo [3] b. m. Farinatio [4] de gli 3
 Spagnuoli, Cavallo, (5) de' Francesi, Boerio (6) in Ros
 buffo (7) degli Ollandesi, Gudellina (8) : e tutti Te
 deschi, Scheindevino (9), tutti citati dal de' Mattei
 (10), sia piena ed unica risposta che l'infertile di
 riputato Scrittore, che prima smarrisce il dritto sen-
 tiere, nuoce a tutti gli altri, che senza esame, e
 senza riflessione il sieguono :

Siccome nuoce al gregge semplicetto

La guida sua, quando ella esce di strada,

che tutto errando per non via, la conduce a

che non si sa che cosa sia.

- (1) *In l. fallaciter n. 4. C. de abolit.*
- [2] *Conf. 167. n. 7.*
- [3] *§. Lesa Majest. n. 15.*
- [4] *Quest. 116. p. 3. n. 144.*
- [5] *Pract. quest. cap. 153. n. 38.*
- [6] *Tract. de sedit. quest. 6. n. 11., § 23.*
- [7] *In proem. ad consit. Regni, Glos. 5. n. 106.*
- [8] *Lib. 5. de jure novis. cap. 16.*
- [9] *In §. publica, instit. de publ. judic.*
- [10] *D. n. 11.*

E che s'è anzi di blafimo, che di lode degni que-
 costumi delle odierne cristiane genti, i qua' ripugnano
 alle chiare, ed espresse disposizioni de' Principi Cat-
 tolici Romani, e specialmente de' Sommi Pontefici,
 e chi hanno avuto la loro osservanza ne' casi occorsi.

§. I.

*Che la l. quisquis sia stata sempre osservata,
 e da altre leggi approvata, o non mai
 per la l. sancimus rievocata.*

NOn potendosi oscurare la chiarezza della *l. quis-*
quis, l'Avvocato dell'Attore è ricorso a dire
 quel, che parecchi hanno scritto, cioè, che quella fos-
 se stata rievocata con la *l. sancimus* [1] promulgata
 dallo stesso Imperadore Arcadio. Ma questo non v'
 ha così.

AN-

(2) L. 22. C. de pan.

Antonio de' Mattei stesso , che ragionò della legge *quisquis* del modo che si è veduto , conviene benissimo , che non è non però (1) stata corretta questa parte della costituzione dalla *l. sancimus* , due anni dopo dagli stessi Imperadori promulgata , come credettero Budeo , Deciano , Menochio , ed altri , scrivendo egli : *Mibi verò rectius videtur , quod Duarenus scripsit , nihil derogari presenti constitutioni per dictam l. sancimus , quae non de liberis loquitur , sed propinquis , adfinibus , familiaribus , in quos , & ipsos à tyrannis servitum fuerat . Costora , è disse , furono sottratti dagli Imperadori alla crudeltà . Aggiunse : Quod correctiones legum non conjecturis , sed verbis clavis , vel ratione manifesta , & necessaria probanda sunt . Anzi quale incostanza non avrebbero gli Imperadori stessi dimostrata , rivocando subito quella *constitutionem vix dum latam* . Finalmente appare non averla voluto derogare , dice egli , dalla *l. penult. C. Theod. de ban. proscripsit.* , la quale fu promulgata , secondo il calcolo di Antonio Conzio , nell'anno 421. , che vale a*

H

dire

(1) *Loc. cit. num. II.*

dire 12. attinè dopo la l. sancimus, lasciando Oropio in que-
 stadl. penult. i beni de' condannati a' figli, sed excep-
 tae Majestatis facere, cujus atrocitas nihil relinquit hereditas.
 eam hoc loco non obscurè apparet, etiam post l. sancimus,
 liberos perduellium egestate punitos fuisse. Nihil igitur
 suppetest, quod dicitur hanc excusationem, monitumque
 laudandi mores hodierni Christianorum gentium, qui ab
 rigore ista transierunt, veluti inquit dicitur in
 Arnaldo Vinnio [1] fuisse: Illud autem durum, & crue-
 dela videtur, ab paternis criminibus, etiam libera ple-
 bentur, perpetua nimirum egestate, & infamia: Sane
 legi divina, & vera justitia hoc repugnat, nec unum-
 quodque suum est, quod D. Budens existimat auctores dictae
 l. quibus Arcadium, & Hordelium, panitentia postea de-
 dit, quod divulgasse sententiam illam consensuerunt, qua
 curat in l. sancimus C. de penis; sed cita diversè Au-
 tom; e tutto che ciò scrivendo, avellè ogni usata la-
 debita circospezione, dicendo *neq. miris ratio-
 nē est*, pure il dottissimo Giureconsulto non lo scrisse

(1) Inst. lib. 4. c. 18. de publ. jud. §. publica autem
 judicia num. 2.

se, che incidentalmente, senza avere esaminato il punto: *temp. amittitibus omnino hoc dicitur non op*
 Gisomo Gotifredo, nel commento della *l. fancinus*, dopo avere scritto, che sotto nome di *propinqui*, *crimine perduellionis*, *frat. quasi*, non s'includono i figli, e che *de his propinquis, haec lex non est extendenda: neque hac lege ad patres l. 3. ad l. 1. Constit. de Sitaris abrogata est; quod tamen credidit Guigialmus Budens quod creditum, & aliis notantibus has leges quasi contrarias, quos Duarenus, Rabrius, Contius, Decianus, alii recte jam refutarunt*, qui narrando le costoro ragioni. Della quali è la prima, che ne' propinqui, negli affini, ne' nipoti, e ne' famigliari non vi concorre quella ragione a punirgli, che concorre ne' figli. L'altra, che se parlasse questa legge de' figli, dovrebbe eccettuarne dalla regola il delitto di ribellione, come non parecchie leggi espressamente si eccettua. Indi aggiunge altre ragioni tolte dalla stessa legge: *nonne vestigii, & patres. Ex hujus vigi. i. fratribus, cioè, cioè la terza, dalla propria significazione de' propinqui, in tal denominazione non venendo propriamente i figli, *in l. l. illi opponuntur, ut obstat. vel. dicitur Contius, l. 1. d. Sed ad gaud. vel. uti fratres, inas**

ac multò minus appellatione adfinitatis. Additur ad hæc quarta ratio vel omnium validissima, quam ex historia, & occasione hujus legis repero, nempe lata fuit hæc lex de crimine Majestatis . . . occasione Eutropii Eunuchi (che nella legge precedente 17. pubblicata nell' anno 399. si legge, ch' essendo stato spogliato di tutte le dignità, e di tutti gli onori, ch' ebbe, fu rilegato nell' Isola di Cipri) cui utique liberi nulli fuere, ac propinqui fuere, & in his soror fuit. Oppresso Eutropio, gli adulatori, e delatori, soliti inforgere in ta' sventure, accusavano de' medesimi delitti i propinqui, gli amici, i famigliari, e i confidenti loro, i quali atterriti dalle pene espresse nella l. quisquis, sese ad latibula conferrent, atque idem in se quisque metueret, citando alcuni versi di Claudiano, i due ultimj de' quali sono :

Concidit exigue dementia vulnere charta,

Confecit saxum litæra Martis opus.

*Horum itaque securitati, si crimine vacarent, hoc Edicto Arcadius consultum iovit, e fu un' editto consimile a quel, che lo stesso Arcadio per lo stesso fine, e per una simile occasione pubblicò nell' anno 396., quattro
anni*

anni dopo ucciso Rufino, ed è la *l. i. §. de bonis proscript.* le cui ultime parole sono: *Tam longè enim unusquisque a metu, ac pana atesse debet, quam alienus a crimine est.* Adunque non è vero affatto essersi la *l. quisquis* in quella parte, che impone la pena a' figli de' ribelli, derogata, o corretta colla *l. sancimus.* Ed è notabile non aver citata Gotifredo; in conferma di suo sentimento, la disposizione della *l. penult. 23. C. Th. de bonis proscript.*, pubblicata nell'anno 411., osservata, e citata da Antonio de' Mattei, che ne recitò le parole: *Scelere Majestatis excepto, cujus atrocitas nihil relinquit heredibus:* forse per parergli evidentissimo il senso della *l. sancimus*, che affatto non comprende i figli de' ribelli.

E Cujacio (1), parlando delle costituzioni più antiche, che davano le robe a' figli de' condannati, dice, imò *de parentibus: Namque liberis, de parentibus usque ad tertium gradum servabantur omnia bona . . . semper excepto crimine lese Majestatis, in quo tamen etiam veteres quedam constitutiones liberis servabant sextantem:*

(1) *Ad tit. 49. C. de bon. proscript. in fin.*

tena: iudicium nihil servatur. l. quisquis, &c. Non sola-
 mente adunque non è corretta la *l. quisquis* nella ri-
 ferita parte, che riguarda le pene dovute a' figli del
 Fazio, ma i figli, sinovigor di tal legge; oggi il gior-
 no nulla aver possando, nè conseguire, al sentir di
 Gujacio. Ma perchè si veggia apertamente che non
 solo non sia stata rievocata, ma approvata ben anche,
 e specialmente da Sommi Romani Pontefici, sappiasi,
 che ella da *l. quisquis* fu pubblicata, siccome si è de-
 to in Oriente nella Città di Angira. Quarant'anni
 dopo fu poi da Teodosio il giovane messa nel suo Co-
 dice. A capo quasi di un secolo, e propriamente nel-
 l'anno 534. fu posta nel Codice di Giustiniano, ed in-
 di ne' Basilici, e nella Sinopsi, o *mentatio de' Basilici*
 circa l'anno 529, e finalmente da Costantino (A-
 gnienopulo nel suo *Enchiridio*.
 Nell'Occidente per molti secoli venne trascurata, o posta
 in oblio gran parte del corpo delle leggi di Giustiniano,
 anzi quasi che celate, e dell'istutto ascose le pandette
 rimasero per le notissime ragioni. Ma poichè que' libri
 rividero la luce, ella ebbe trascrittori, imitatori, e in-
 terpreti, e fu a molti altri casi anche difesa, ed adat-
 tata.

tata. Graziano Monaco Bolognese circa l'anno 1150
 pose nel suo Decreto questa Costituzione [1] favorendo
 del delitto di Simonia; in di cui reata include pochi
 versi [2], ove ragiona del punirsi da volontà della sceleragine.
 Eccola dunque approvata, ed in queste altre
 tra delitto difese. Innocenzo III nel principio del
 secolo XIII in [sua decretale li 2] di lui approvò l'anonimato
 con queste parole: *cum tenim secundum legitimas san-
 ctiones reis hase Majestatis puniuntur, hanc consi-
 scentur eorum filii suis ultra solvenda ex misericor-
 dia conservata. Et postea dopo: Nec hujusmodi san-
 veritatis censuram orthodoxorum exheredatio filiorum,
 quasi cuiusdam miserationis pretextu, debet ullatenus
 impedire: cum in multis casibus [etiam secundum di-
 vinita iudicium] filii pro patribus temporatiter puniantur.
 Et juxta canonicas sanctiones, quandoque faciente
 ultio non solum in auctores scelerum, sed etiam in pro-
 geniem*

[1] P. 2. c. 6. q. 1. can. 220 in fine. [1]

[2] P. 2. cap. 33. q. 23. de pena dist. 2. cap. 9. (9)

[3] Cap. Vergentis de heret. l. 1. in q. 10 [8]

geniem damnatorum. E la Glosa [1] scrive: *statutum enim hodie huic decretali in odium criminis, sicut in crimine lese Majestatis, ubi filii puniuntur quoad bona, ut hic dicit*. E nel versiculo *Canonicas* cita il Canone *cum multa 3. super inconsuetudine* (2), *ut non tantum ferretur ultio in auctores scelerum, verum & in progeniem damnatorum*. Lo stesso Innoc. III. altrove [3] stabilì, che se i Padroni, gli Avvocati, i Feudatarj, i Vicedomini, o altri Beneficiati di alcune Chiese, *Rectorem, vel Clericum alium ipsius Ecclesie, per se, vel per alios occidere, vel mutilare ausu nefando presumpserint*, perdano il juspadronato, l'avvocazia, il fendo, il vicedominato, e 'l beneficio; e soggiunse: *& ne minus vindictæ, quam excessus memoria prorogetur, non solum de premissis nihil perveniat ad heredes, sed etiam usque ad quartam generationem posteritates talium in clericorum Collegium nullatenus admittantur*. E doppo Onorio

[1] *Verb. exheredatio*.

[2] *Dec. part. 2. c. 15. qu. 8.*

[3] *Cap. in quibusdam de pena*.

norio III., Bonifacio VIII [1] nel fine dello stesso secolo XIII. stabilì contra chi avesse ostilmente inseguito, percosso, o preso un Cardinale, o fusse stato socio del facitore, o mandante, o avesse ratificato il fatto, o dato consiglio, e favore, o poi l'avesse ricettato, e difeso, sapendolo, *sicut reus criminis laesa Majestatis*. fosse perpetuamente infame, bandito, ed intestabile. E poco dopo: *Quidquid etiam in bonis invenitur ipsius, Fiscis, vel Reipublica dominio applicetur, ut ex illis nil transmittat ad posteros, sed potius cum ipso quodammodo damnentur & sua*, e priva i figli, e i nipoti (2) per *rectam lineam descendentes* del beneficio, che avessero, *spe promotionis omnino subtrahit*. E poi (3) stabilì; *quia dignum est, ut nefandae ratione flagitii, ultionis severitas amplius extendatur, & propter enormitatem culparum, plagarum modus exuberet, nec penis solitis, contineatur: statuimus, ut ad collaterales, fratres videlicet, nepotes, & pronepotes*

[1] Cap. felicis recordationis de pen. in 6.

[2] Loc. cit. §. quod si quis.

(3) §. ceterum.

valium possit excusare penas in huiusmodi nostra consti-
tutione contentas, circumspettis Romani Pontificis, prout
circumspettis rationabile et suadebunt. Ed è ben degna
da leggerli tutta intera cotesta Decretale.

Che le leggi del Regno hanno appro-
vata, e confermata la suddetta

l. quisquis.

L Imperator Federigo II, che nacque nel fine del
secolo duodecimo, e morì in Fiorentino nell'an-
no 1250, in sua costituzione (1) ordinò: *Patres pro
filiis, & e contra, (PRÆTER QUAM IN CRI-
MINE LÆSÆ MAJESTATIS). dispendium
minime patiantur.* Andrea d' Ifernìa avvertì nel fe-
guen-

(1) *Patres pro filiis lib. I. tit. 58.*

guente modo (1): *Hoc referat ad filium, qui punitur ex prodicione Patris C. ad l. J. M. quisquis.*

Nella costituzione *ob filiorum culpa* (2) stabilì: *Parentum in superstitem ex delicto filii in nullo prorsus affligi, vel puniri debere.* Nel fine della quale si legge: *Omnibus, quae super criminibus laesa Majestatis veteris juris Auctoritates TAM CONTRA IPSOS REOS, QUAM SUCCESSORES EORUM SPECIALITER INDUXERUNT, IN SUO ROBORE DURATURIS.*

Nella costituzione *Humanitatis* (3), comandò non dover si *carcerare* chi potesse dare malleadori, e soggiunse: *Ab hujus autem nostrae Sanctionis humanitate praecrudimus accusatos, vel delatos crimine Majestatis CONTRA PERSONAM NOSTRAM, SEU NOSTRORUM COLLATERALIUM SAT AGENTES.* Andrea d'Isernia sopra la stessa costituzione (4), ha scritto: *Seu in casibus excepis est aliud, sicut est*

(1) *V. in crimine laesa Majest.*

(2) *Lib. II. t. 9.*

(3) *Lib. 2. t. 10.*

(4) *§. Idem dicit glossa.*

crimen Majestatis in personam Principis, vel Collateralium . . . pro quo est l. quisquis C. ad l. J. M.

Nella costituzione *Inconfutibilem* (1), contro i Patraceni, a quibus habet Sancta credulitas Trinitatis aeternae, volle, che si praticassero le stesse pene, ch' erano state ordinate contro i rei di lesa Maestà: *inno crimine laesa Majestatis vestra debet ab omnibus horribilius iudicari, quod in divina Majestatis injuriam dignoscitur attentatum, QUAMQUAM JUDICII POTESTATE ALTER ALTERUM NON EXCEDAT, NAM Sicut PERDUELLIONIS CRIMEN PERSONAS ADIMIT, ET BONA; ET DAMNAT, POST OBITUM ETIAM MEMORIAM DEFUNCTIORUM*. *Et* *Or.* la *Glossa* (2) cita le seguenti leggi, *ut C. ad l. Jul. Maj. l. quisquis, & l. pena & alt. ff. ad l. J. M.*, ed altre concordanti.

La costituzione seguente (3) punisce *Patracenorum receptatores*. E con quali pene? *publicaris bonis omnibus,*

(1) *Lib. 1. t. 1.*

(2) *V. perduellionis crimen.*

(3) *Loc. cit. const. 2.*

religandos in perpetuum esse censimus. Andrea d' Iser-
 nia avvertisce (1): Idcirco. Rex. Carolus. I. fecit consti-
 tutionem, ut etiam esset pena confiscationis honorum,
 sicut est hic in receptante hereticos. E finalmente co-
 mandò lo stesso Imperadore in altra costituzione (2):
 perpetua damnemus infamq diffidamus, atque bannimus,
PRÆCIPIENTES, UT BONA TALIUM CON-
FISCENTUR, NEG AD EOS ULTERIUS RE-
VERTANTUR: ITA QUOD FILII AD SUC-
CESSIONES EORUM PERVENIRE NON POS-
SUNT, CUM LONGE GRAVIUS SIT ÆTER-
NAM, QUAM TEMPORALEM OFFENDERE
MAJESTATEM. Finisce la costituzione, ed incom-
 mincia l'approvazione di Papa Onorio (3): *Hæc le-*
ges pro utilitate omnium christianorum edixit laudamus,
approbamus, & confirmamus tanquam in æternam va-
lidas. Ora,

(1) *V. Patrumorum*

(2) *Unica de stat. & consuet. C.c. post consuet. feud.*
p. 453. §. Gagarus.

(3) *Loc. cit.*

Ora, come si è veduto, essendo il soggetto della *l. quisquis de neci in personas quosdam Principi iustissimas, proximasque*, poiché la costituzione di Federico II: *Humanitata*, esclude del dar malleveria gli accusati *crimini Majestatis contra personas nostras, seu nostrorum Collateralium sanguinis*, vien chiaramente a risultarne, che quello Principe abbia approvata la disposizione della *l. quisquis*, contenendo questa sennò che quella non contiene.

Inoltre dee notarsi, che l'Imperador Federico II. non solo approvò la *l. quisquis*, ma altre leggi, parimente de' digesti, e del Codice precedentemente a quella ordinate: conciossiachè nelle suddette leggi si vuol, che si tengano la memoria de' trapefatti rei di sì oroscabile delitto, la qual condanna gli stessi Imperadori Onorio, ed Arcadio estesero contra gli Eretici (1), dicendo: *In mortem quoque inquisitio tendatur. Nam si in criminibus Majestatis licet memoriam accusare defuncti: non immerito, & hic debet subire judicium*. E' il suddetto Imperadore nella costituzione

(1) L. 4. C. de her. & Mon.

zione *Inconfutibile*, dichiarò: *Nam sicut perduellio-
nis crimen personas adimere damnatorum & bona, &
damna post obitum etiam moneriam defunctorum.*

La legge delle pandette dice (1): *Is qui in reatu dece-
dit, integri status decedit. . . nisi quis forte Majesta-
tis reus sit. Nam hoc crimen nisi a successoribus pur-
getur, hereditas Fisco vindicatur. Et si intende non già
di ciaoun reo di Maesta, sed qui perduellionis reus est,
hostili animo adversus Rempublicam, vel Principem ani-
matus. Di quelle del Codice una così favella (2): *&
post mortem hoc crimen moveri incipit, & memoria de-
functi demonstratur, & res ejus hereditibus inferuntur. L'ab-
ita [3] etiam post rei mortem, ut crimen instanti so-
lere, postquam D. Marcus Drunciani utpote Senatoris,
qui Gallieni furoris facinus fuerat, bona post mortem
Fisco vendicari jussit: & nostro tempore multis heredi-
bus ablata sunt. Et finalmente (4): *Post D. Marci con-*
stituta . . . *firm-***

(1) *IN II ff. ad l. J. M.*

(2) *L. 6. C. cod. tit.*

(3) *L. 7. C. cod. tit.*

(4) *L. 8. C. cod. tit.*

*stitutionem hoc jure uti cepimus, ut etiam post mortem
 occisum hoc crimen inchoari possit, ut contracto mor-
 tuo memoria ejus damnetur, & ejus bona successoribus
 eripiantur; nam ea quo sceleratissimum quis consilium
 cepit, exinde quodammodo sua mente punitus est.*

Se così è, non quelle parole della costituzione *Ob filiorum
 culpam, que dicitur omnibus, que super criminibus de
 re Majestatis, veteris juris Aarboris, tam contra ipsos
 reos, quam successores eorum specialiter induxerunt in
 suo robore duraturis, non dimostrano a chiare note
 aver l'autor suo Federigo II. approvate, e confer-
 mate le leggi del Codice, e delle Pandette che que-
 sto delitto riguardano? e specialmente la *l. quisquis*,
 dove le pene imposte a' figli, sopra tutte le altre del
 corpo Giustiniano, con precisione furono prescritte, ed
 ordinate? Ma se per volontà di contendere dicesse
 alcuno: *Etano stabilis se simili pene dalle leggi Lon-
 gobarde, e perciò, che di queste Federigo parlasse,*
~~intender si volesse. Si compiaccia costui sua merce~~
 additarne una sola delle Longobarde, che farà vinci-
 tore. Tre sole leggi in quel corpo s'incontrano, che
 al caso, di cui si tratta più si avvicinano, la *l. si*
*quis**

quis contumax (1), con la qual fu disposto: Si quis contumax adeo, aut superbus extiterit, ut dimissa exercitu absque iussu, & licentia Regis domum revertatur, & quod nos tendisca lingua dicimus Erilim fecerit, ut ipse sit reus Majestatis, vitæ periculum incurrat, & res eius Fisco nostro socientur.

L'altra (2), con cui fu ordinato: Si quis sine voluntate Regis contra Judicem suam seditionem levaverit aut alteri homines de altera civitate contra aliam civitatem, aut alium Judicem, ut supra, sine Regis iussione seditionem fecerint, & Tunc is, qui in capite fuerit, animæ suæ incurrat periculum, & omnes res suæ ad palatium deveniant. Reliqui vero homines, qui cum illo, in mala consentientes fuerint, unusquisque componat in palatio quidrigild suum.

E la terza finalmente (3) dice. De conspirationibus considerandum est, ut quicumque facere præsumpserit, &

K. per

(1) Lib. I. tit. 14. de exercit. & his qui in host. l. 15.

(2) L. I. t. 18. de sedit. cont. Judic. civit. lev.

(3) Lib. I. tit. 17. de aggress. in vic. fact. e de collect. l. II.

*per Sacramentum quamcumque conspirationem confirma-
veris , triplici ratione judicet Auctores facti in-
terficiantur Adjutores vero eorum singuli , alter
ab altero flagellentur , & capillos suos vicissim , & na-
res sibi invicem pracidant* Ora in queste leg-
gi non si parla della infamia de' figli , nè della inca-
pacità loro di succedere a chicchessia ; anzi nè pure
sono questi in esse leggi nominati . Ma dirà forse
alcuno , perchè tanto minuto , e sì laborioso esame
sia questo punto? Eccolo .

Si era promosso il dubbio , che le leggi comuni a que'
tempi dell' Imperador Federigo II. non eran le leggi
Romane , ma le Longobarde sì bene , e perciò queste,
e non quelle avesse Federigo approvate con la riferita
costituzione *ob filiorum culpas* .

Questo dubbio or si rimuove da quanto fin qui si è
narrato : ma perchè intieramente si dilegui , con-
vien trascrivere le seguenti parole della costituzio-
ne dello stesso Federigo (1) , *profertur lego fanci-*
mus,

(1) *Const. puritatem lib. 1. t. 63. de prest. Sacr.
Bajul. & Camerar.*

mus, ut omnes Camerarii, & Bajuli . . . tablis corporaliter Sacrosanctis Evangelis, in publico corporalia subeant Sacramenta, quod pure, & sine fraude: non amore, non odio, non prece, non precio, nec timore, omnibus conquerentibus absque personarum exceptione, prompto zelo justitiam ministrare curabant secundum constitutiones nostras, ET IN DEFECTU EARUM, SECUNDUM CONSUETUDINES APPROBATAS: AC DEMUM SECUNDUM JURA COMMUNIA, LONGOBARDA VIDELICET, ET ROMANA, PROUT QUALITAS LITIGANTIUM EXEGERIT, JUDICABUNT. Potrà ora restar più esitazione alcuna, che a tempi di Federigo II. usavansi le leggi Longobarde; e le Romane altresì?

Queste ultime parole: *qualitas litigantium* non han bisogno di spiega per gli dotti, ma per gli altri bisogna pur troppo, poichè potrebbe intendersi della diversa qualità delle persone, cioè l'esser nobile, o plebejo, ricco, o povero, clerico, o laico, soldato, o pagano, e così degli altri. E non pertanto qui vuolsi sentire degli abitatori dell'Italia, e degli stranieri, poichè in que' tempi era permesso

a ciascuno di vivere secondo le leggi della sua nazione, come chi ha voglia saperne appieno, può leggerlo in Muratore, ornamento, e splendore delle lettere Italiane [1].

Finalmente si aggiunga, che le pandette, delle quali non si ebbe per molto tempo notizia, si fecero vulgari nella Italia prima dell' anno 1150. (mentre il Codice ebbe sorte migliore), cioè quando fu pubblicato il decreto da Graziano Monaco Bolognese, in cui molte leggi di quelle sono trascritte in diversi canoni sino al novero di 56., le quali difficilmente Graziano potea aver vedute nelle pandette, che ritrovarono i Pisani nel saccheggio di Amalfi, che seguì nell' anno 1135.; e perciò deesi a buona ragione creder più facilmente, ch' egli osservate l' avesse in altre vulgari pandette, essendo verisimile, ch' egli intraprendesse quella laboriosissima fatica prima dell' anno 1135., poichè nell' anno 1150. la pubblicò, che in sì poco tempo non poteva quella condursi a fine. Dunque

(1) *Diff. 22. dell' antich. Ital. fac. 216. e 230. ediz. Napol.*

que più d' un secolo prima della morte di Federigo II. Imperadore , erano per le mani degl' Italiani le leggi civili de' Romani .

Basterà , ed anche sarà soverchio questo , che si è accennato fin qui , giacchè su tale argomento , fra gli altri dotti Scrittori , vi ha il Signor Marchese D. Bernardo Tanucci , che questa Dominante ha il vantaggio di ammirare , e venerare da Segretario di Stato , di Giustizia , di Grazia , della Casa Reale , e degli Affari stranieri , *perpetuum decus Pisani Ordinis* . Egli in una breve , ma piena , dotta , ed eruditissima lettera scritta agli Accademici Toscani , e stampata in Lucca l' anno 1728. , diligentemente , ed accuratamente considerò , e saggiamente scrisse quanto stimò opportuno allora per confutare alcune proposizioni dette nella Pistola scritta da Guidon Grande Abate di S. Michele in Burgo , e professore di Mattamatica , indiritta a Giuseppe Averano . Chi vuol dunque sapere quel che di più adatto , e di più preciso , e proprio , e col più culto stile può dirsi su di ciò , legga la lettera suddetta , che rimarrà soddisfatto , e pienamente istruito .

Il Rè Carlo I. di Angiò nell' anno 1266. pubblicò il ca-
pito-

pitolo *Nuper apud Trantum*, col quale ordinò, che i beni de' ribelli manifesti si pubblicassero anche senza interporli prima la sentenza. Di più ordinò, che si fosse proceduto contra a' ribelli manifesti, ancorchè fossero assenti, e non citati *ad loca rebellium*. Contra a' ricettatori impose la pena di morte naturale, e quel che giova rifletterli quanto al punto de' figli loro, si è, che coloro, che accogliessero *liberos eorum*, si riservò punire a suo arbitrio gravissimamente. Lo stesso Rè pubblicò contra de' rebelli più altri capitoli noverati nella glosa da Niccolò di Napoli, e Sebastiano Napoletano (1). Approvò dunque egli, anzi augmentò le pene di quella legge, perciocchè ebbe, e riputò i figli qua' rei di enorme delitto; che altrimenti come punito giustamente avrebbe con gravi pene i ricettatori de' medesimi? In forza di qual legge farebbero rei i figli loro, se non sarà per la legge *quisquis?*

Il Rè Carlo II. di Angiò circa l'anno 1274. diè licenza di maritarsi a' figli de' banditi, e de' forgiudicati *ex*

(1) *Ad d. cap. nuper apud Trantum.*

contumacia cujuslibet criminis: exceptis (soggiunse egli nel suo capitolo *humanitatem*) *heresis, & Majestatis criminibus* . E nell' altro capitolo *bona proditorum*, dispose, che il dominio delle robe de' felloni passasse *ipso facto* alla Regia Corte, sebbene non avesse di quelle preso il possesso: *declarantur ut ipso facto ex perpetratione tanti facinoris dominium rerum proditorum ipsorum in nostram Curiam transferatur, quod ipso jure horrendi criminis flagitiosus amisit*: e così ordinò, e dichiarò per torre di mezzo la controversia, che in que' tempi vi era, fra' giurisperiti . Permise bensì a' possessori di far sua difesa, opponendo l' eccezioni legittime contra il Fisco, ma il vietò espressamente a' figli, ed a' discendenti de' ribelli: *Ipsi vero proditores nostri, filii eorum, & descendentes ex eis nulla temporis prescriptione juvantur* . . . Questo altro Principe privò i figli, e i discendenti de' ribelli del beneficio della prescrizione, qualunque mai stata fosse . Dunque gli levò il dritto di aver la roba del ribelle lor Padre per questo mezzo legittimo? dunque gli riputò degni di castigo, e di pena? Ecco, che le leggi del Regno ancora prescrivono altri rigorose, e levare pene contro

tro i figli de' ribelli. Vi farà, o vi è stato Principe, che non gli avrà, o non gli abbia avuti in odio, e in abbominio? Riferisce Filippo Marefca (1) *Juspecti sane carbones sunt, etiam flamma extincta, juxta illud:*

Demens qui natos, occiso Patre, relinquit.

Nè si tralasci di ricordare, che Gian Camillo de Curte (2) riflettè su di ciò. *Et si vita naturali non privantur, non est quod eis in hoc misereatur, sed, ut dicit textus, quod sint perpetuo egentes, ita ut illis sit mors solatium, & vita supplicium.* Scrisse lo stesso Autore (3). *Illud tamen memoria tenendum est, quod licet hujusmodi crimen spatium viginti annorum præscribatur, hodie tamen in Regno nostro quando ugeretur contra delinquentem, & ejus filios, nulla temporis præscriptio opponi possit, juxta determinationem factam per Carol. II. in d. capitulo bona proditorum.*

La

(1) *De leg. pub. jud. glos. 7. num. 19.*

(2) *Cap. 5. resol. feud. pag. 65. n. 60,*

(3) *Loc. cit. n. 57.*

La Regina Giovanna I. a' 15. di Ottobre dell' anno 1357. pubblicò perpetua legge contra colui, che ammazzasse un Consigliere Regio, dichiarandolo reo di Maestà, o che l'uccidesse per private il Rè di tal Consigliere, o per vendicare alcuna sua privata ingiuria; e pubblicò questa legge in occasione di essere stato ucciso il dì 11. di detto mese, il celebre dottissimo Andrea d' Ifernìa Consigliere a' lastra del Rè Carlo II., ed indi della stessa Regina Giovanna, da un Barone Tedesco, perchè aveva dato sentenza contro di esolui in una causa feudale. La Regina fece in seguito di tal sua legge gittare a terra la casa, donde uscirono il Barone, e gli assassini. Racconta questo fatto, dopo Afflitto, Lionardo Liparulo nella vita di Andrea d' Ifernìa, prefissa alle Opere sue, testificando di aver egli veduto, e letto quel perpetuo editto, che altro non conteneva, se non che la conferma della disposizione della *l. quisquis*. Questo perpetuo editto della Regina Giovanna I. illumina le carte de' passati Regnanti Carlo I., e II. di Angiò per coloro, che chiara non avessero la vista. Appunto la *l. quisquis* fu fatta contro chi macchinasse di uccider *personas quasdam Principi junctissimas,*

proximasque. E l'editto prescrive appunto, che fosse reo di Maestà chi uccidesse un Consigliere del Re, o per fine di privare il Re di quel Consigliere, o per vendicare una privata ingiuria.

Il Rè Martino nell'anno 1395. stabilì per legge in Cicilia (1), che fossero esclusi dalla successione de'beni feudali, e burgenfatici *omnes agnati, & cognati utriusque sexus*. E altrove [2] prescrisse, *quod deinceps omnes prefati Majestatis nostri rebelles, & etiam restituti, uxores ipsorum, filii cujuscumque sexus, heredes & successores, ascendentes, ATQUE COLLATERALES IPSORUM, successorem, & bona rebellium ipsorum quomodolibet pretendentes (quos ab hereditate perfidia degenerare non credimus) dummodo fuerint in posse, & tenuta dictorum rebellium perduellionis tempore atque Fisco nostro confiscati, bona eadem nullatenus audeant avocare, sed sint penitus a limine judiciorum exclusi*, escludendo dal giudizio anche i collaterali, che non furono esclusi da Carlo II. d' Angiò [3]. E troppo chiaro dunque, ed evidente, che i Sovrani di ambedue le Sicilie hanno
con

(1) *Capit. 48.* (2) *Capit. 53.*

(3) *In d. capit. bona proditorum.*

con queste leggi, la *l. quisquis* approvata, confermata, anzi con nuovi rigori hanno accresciute le pene, che in essa si prescrivevano a' figli de' ribelli, e non mai, che fosse quella andata in dimenticanza, o fosse, come vanissimamente si è opposto, stata abolita, e rievocata.

§. III.

Cbe i Principi han sempre in Regno col fatto eseguita la disposizione della l. quisquis.

IL Re Ladislao tolse a Galtieri de Ponte, *qui a fide deviauit, omnia bona tam feudalia, quam burgensatica.* La Regina Giovanna II. a 6. di Settembre dell'anno 1425. avendo in considerazione i servigj resi da' maggiori di esso Galtieri, e la persona di Niccolò figlio del ribelle *in aliquo non culpabilis, qui a prædicto Galserio patre degenerante, in omnibus hac usque se fidelem præbuit, & nulla sua culpa præcedente, reatus patris pœnam satis reportavit ob destitutionem terrarum, & feudorum a prædicto ejus patre possessorum; ac bono-*

rum omnium ubicumque existentium: ob quod in tantam devenit egestatem, ut Civitate cum uxore, & tota familia coactus fuit discedere, & se conferre in Terram Majoris, a qua prædictus Nicolaus, ejusque prædecessores originem trahunt. . . . Attentis etiam servitiis, & præcibus nobilis mulieris Lauræ Mormilis nostræ carissimæ Alumnae uxoris ipsius Nicolai, quam nos . . . cum prædicto Nicolao eduximus collocandam, antequam a fide deviare prædictus Galterius . . .

Ipsam Nicolaum, tempore præsentis privilegii, restituitis ad omnes honores, dignitates, & prærogativas, quos, & quas patris delictum abstulit, ita quod tam ipse, quam omnes ejus descendentes . . . potiri debeant, & possint honoribus omnibus, & dignitatibus . . . Nullo ex paterna rebellionem præjudicio ipsi generato.

Nec non ad majoris gratiæ cumulum restituimus eidem . . . omnia bona sistentia in prædicta Terra Majoris, & Costæ Amalfiæ, quæ fuerunt prædicti ejus Patris, & propter illius rebellionem ad nos, & nostram Regiam Cameram legitime devoluta.

Nec non juspatronatus S. Christinæ, Sancti Angeli, & omnia alia juspatronatus ubicumque existentia, dummodo

modo aliis non reperiantur concessa . . . Del quale privilegio si è esibita negli atti la copia legale. Ecco dichiarato con sovrana disposizione del Re Ladislao la incapacità di Niccolò de Ponte figlio del ribelle Galtieri, di succedere così ne' beni feudali, che *bonorum omnium ubicunque existentium*; ed anche di avere onori, dignità, e prerogative, *quos, & quas patris delictum abstulit*.

Di Ferdinando il vecchio ha scritto Camillo Porzio [1]:

Onorato Gaetano Conte di Fendi fu uomo di singular prudenza, e più per fede chiaro. Egli in tutta la guerra presente non risparmiando nè la roba, nè la grande età, aveva fedelmente servito i Padroni, non ostante, che il Principe di Bisignano gli fosse genero, e tutti gli altri ribelli di parentado congiunti. L'opposito, come si è detto, aveva operato il figliuolo Conte di Morcone: nondimeno il Re lo dissimulava, disposto totalmente a volere, che il merito dell'uno il demerito dell'altro cancellasse: ma il padre incrudelito nel proprio sangue no'l soffersse, e persuaselo a carcerare il figliuolo,

[1] *Congiura de' Baroni* facc. 192.

lo, e del commesso peccato inquirerlo con sì fatta severità, che poco appresso se visuperosamente giustiziare un soldato del Castello, che intendea farlo fuggire, dicendo: se le offese da' servigj si potessero sgravare, niuno di que' colpevoli meritar castigo; perchè non solamente i lor padri, ma eglino stessi avere alcuna volta il Re giovato.

Arrossì Ferdinando della magnanimità del Conte, e risoluto in ogni modo di volerla superare, chiamò il primogenito di Morcone ancor fanciullo, e fegli sposare Madama Sancia naturale figliuola del Duca di Calabria, promessagli in dote la vita, e lo Stato del padre: e tanto l'emulazione della virtù forza gli animi quantunque depravati.

Ecco l'altro chiarissimo esempio del Re Ferdinando I, che per la fellonia del Conte di Morcone si avea incorporato lo Stato, non ostante di avere costui figli, i quali egli dichiarò incapaci di succedervi, mentre per grazia somma fece, che il primogenito del ribelle avesse in dote, e la vita, e lo Stato del padre.

E lo stesso Porzio (1) ha lasciato scritto: *Stimolato poi,*
Ferra

(1) Facc. 203.

Ferdinando dal Duca di Calabria spense nel detto Castello in varj tempi, e con diverse generazioni di morti tutti i prigionj, le cui signorie i loro eredi per infino a Carlo VIII. Re di Francia, che con mirabil corso di vittoria il Regno conquistò, non conseguirono giammai: tuttochè Innocenzio punso dallo sprone della vergogna, e della pietà, per due suoi Ambasciatori agramente ne avesse instato.

Lo stesso Re Ferdinando adunque incorporò al Fisco le signorie di tutt' i prigionj, che fece morire di varie sorti di morte, ed ebbe i figli loro per incapaci a succedere. In fatti gli eredi de' defunti le ricuperarono alla venuta del Re di Francia Carlo VIII., il cui partito avevano seguito; che se venuto questi non fosse, privi per sempre ne farebbero rimasti.

L' Autor della Storia Civile [1] ha registrato quel che seguì non molti anni dopo, e nel principio del secolo seguente decimosesto sul medesimo punto d' incorporazione di Stati, e Signorie, ed altri beni, a beneficio del Fisco contro i rebelli, in tempo del

Prin-

[1] *Lib.31. cap.4. fac.31. Napoli*

Principe di Oranges. Dappoi che il Principe ebbe confiscate tutte quelle Terre (scrive egli) di loro antichi Baroni, le divise a' Capitani dell' Imperio. Si venne per lo Ascoli, la quale dappoi fu di Antonio di Leva. Melfi con la maggior parte dello Stato del Principe di Melfi fu dato ad Andrea Dorin. Al Marchese del Vasto fu data Montefarabio, ed Airolo, Lottore, Gragnano, e Angri. A D. Ferrante Gonsaga Ariano. Ad Ascania Colonna lo Stato del Duca d'Atri, confiscato per la ribellione del Conte di Conversano: ma gli Apruzzezi non volendo dare ubbidienza ad Ascania, fu occasione che si vedesse la causa del vecchio Duca d'Atri, e ritrovata la sua persona fuori d'ogni sospetto di fellonia, gli fu restituito con darsi ad Ascania l'equivalenza sopra altre Terre. Le Terre dette Valle Siciliana, ch' erano possedute da Camillo Pardi Orpino, furono date a D. Ferrante di Alarcone, e dappoi anche il Contado di Rende del Duca di Somma. All' Ammiraglio Cardona, Somma. A D. Filippo di Lanza Principe di Salsomaggiore figliuolo del Vicerè D. Carlo, gli fu dato Venafano, già del Duca di Bojano Pandone. A Fabrizio Maramaldo, Ostia. A Monsignor Be-

Berrè Fiamengo, Quarata, ch' era stata del Marchese Lanzilao di Aquino. Al Segretario Gattinara, Caffro. A Girolamo Colle, Montcaperto. A Girolamo Morone esecutore indefesso de' rigori del Vicerè, in premio della sua severità, la Città di Bojano: Et ad altre persone altre Terre, che la memoria dell' uomo non si può ricordara. Alcuni di questi pretesi felloi ottennero (soggiugne), che le lor causa si fossero vedute per giustizia, siccome ottenne Michele Coscia Barone di Procida, e questa trattasi in Napoli a 4. Maggio del seguente anno 1529. riporsi sentenza conforme a quella del Marchese di Quarata, cioè, ch'è perdesse la roba, ma non la vita; onde Procida fu confiscata, e data al Marchese del Vasto.

Per le quali cose vede affai chiaramente ciascuno, che, per Sovrane disposizioni de' Principi, furono confiscate tutte le robe feudali, e burgenfatiche de' ribelli, senza tenerli conto alcuno de' figli loro, che privi di tutti i beni di fortuna, condannati venivano a perpetua mendicizia, e miseria. Queste Sovrane disposizioni altro non contengono, che la esecuzione, e l'offervanza della *l. quisquis*: di quelle leggo-

... Maggio ... appun-

appunto, che ora si pretende inosservata in questo Regno: di quella, che, tenendosi presenti i suddetti esempi, non si potrebbe da persona negarsi, ch' eseguita stata fosse, se non che da coloro, cui di suo volere piacesse tener chiusa l' una, e l'altra luce per non veder nulla. Si ha non per tanto chiarezza anche maggiore su questo fatto, se pur quella, che ha, fosse capace di augumento: perciocchè non solamente i Regnanti l' hanno eseguita, dichiarando co' fatti la incapacità di succeder de' figli a' padri ribelli; ma i vassalli ben anche non han per idea mai posto in dubbio tale incapacità.

Questa fedelissima Città di Napoli nell'anno 1528. diede supplica all' Imperador Carlo V. di gloriosissima memoria (1) del tenor, che siegue:

Item atteso, che in questa Città, e Regno sono alcuni, benchè non molti, li padri delli quali sono stati condannati, ovvero poi la loro morte è stata condannata la memoria di essi, perlocchè si pretende, che detti figli siano inabili a succedere ne' beni (notifi) di loro madre,

(1) Cap. del Regno to. I. cap. 15. fac. 163.

dre, tanto feudali, come burgenfatici. Che V. C. M. per sua innata Clemenzia, e bontà ave restituiti alcuni figli di ribelli agli onori (notifi altresì), e dignità, & abilitati alla successione delle dote materne: che ancora faccia grazia a gli altri figli predissi, non avendo egli differuito a V.M. Ces., de abilitarli, (notifi ancora) ad onore, fama, e dignità, come erano avante la paterna ribellione; & ancora, che possano succedere alle dote, e robe materne, (notifi similmente) e feudale, & etiam a li antefati costituiti a loro madre, tanto in li beni burgenfatici, quanto feudali. Placet Cas. & Cath. M. in gratiam supplicantium habilitare omnes eorum filios, qui in ultima invasione fuerunt rebelles, dummodo idem filii non sint in eadem, vel alia rebellionis macula notati ad hoc tantum, (e notifi finalmente) ut possint liberè succedere in bonis burgenfaticis, & maternis.

Ecco adunque quel che fermamente credette questa fedelissima Città, e Regno riguardo le pene dovute a' ribelli, ed a' figli loro, ch'è quel, che pare, esserfi ora posto in dubbio. Si fu sin dallora nella certa credenza, che il ribelle dovesse essere condannato, essendo vivo, ed essendo morto, che si dovesse condannare la me-

moria sua, e che i figli fossero incapaci di suc-
 cedere a' beni loro, e restar dovessero privi di onore,
 di fama, e di dignità. Sembra solo, che si dubitò
 se i figli de' ribelli fossero incapaci a succedere ne'
 beni della loro madre, tanto feudali, come burgenfa-
 tici, per le seguenti parole, *perlocchè si pretende, che*
detti figli siano inabili. Queste parole non però non
 dovrebbero portar dubbio alcuno, essendo dette in
 conseguenza della ribellione de' Padri; ed è evidentis-
 simo, perchè si soggiugne: *Che V. M. C. per sua in-*
nata Clemenzia, e bontà ave restituiti alcuni figli de'
ribelli agli onori, e dignità, ed abilitati alla succeffio-
ne de le dose materne. Si chiese poi la grazia, di-
 cendo: *Che ancora faccia grazia a gli altri figli pre-*
dicati. Non si tratta in questa causa, se il figlio del
 ribelle D. Giuseppe Cortese possa impetrar grazia dal
 Sovrano, ma se per termini di giustizia debba que-
 sti esser dichiarato incapace alla successione de' suoi,
 e di chicchessia ancora. E si è fatto vedere esser con-
 forme alle leggi Romane, e del Regno, dovere di-
 chiararsi incapaci di qualsivoglia successione: e ciò esser
 conforme ancora alla osservanza tenuta nel Regno
 mede.

medesimo da' Sovrani, che l' han signoreggiato nel secolo XV. e XVI.; e finalmente esser conforme alla ferma credenza della nostra fedelissima Città, e Regno, espressa nella riferita grazia. Ora si passi a dimostrare.

§. IV.

Che i pareri, e le sentenze de' nostri saggi Magistrati sieno conformi alla disposizione della legge quisquis.

LA prima decisione, che si fa innanzi è quella, che fu data nella causa fra il Fisco, e'l cognato di Bernardo Tasso, che fu Segretario del Principe di Salerno. Essa fu scritta dal Reggente Revertera (1), e la controversia si fu: se ne' beni della madre di Torquato (la cui memoria,

Dum juga montis aper, stuvios dum piscis amabit,
vivrà, e sarà rispettata nella Repubblica delle lettere)

fuc-

(1) *Decis.* 25.

successor dovesse il Fisco, o il suo german fratello, che morondo ab intestato, aveva di se lasciati due figli, l'uno maschio, e l'altro femina. Fu deciso per Regiam Cameram nomine discrepante, successionem honorum hujus defuncta, ad fratrem ejus utrinque conjunctum spectare, & persinere Fisco prorsus escluso. Ratio decisionis fuit, quia quoad rem, de qua agebatur, hac mulier dicebatur fino filiis mortua, cum illi ad succedendum erant prorsus inhabiles, ex textu in l. quisquis §. filii, unde ascendentibus, & descendentibus deficientibus, fiebat locus successioni collateralium, inter quos in primo gradu reperiebatur frater utrinque conjunctus. Soggiunse il Reggente Revertera: ex Axone, & aliis . . . hoc etiam procedere, si in causa testati versaremur, ex eo quod textus in l. quisquis expressè probat, filios rebellium quamcumque successione, tam testata, quam intestata, incapaces esse, unde si heredes illi instituuntur, indigni non censentur, sed potius dicitur institutionem haberi pro non scripta, & proinde, Fisco escluso, admittuntur ab intestato venientes. Il Reggente de Marinis osserva (1)

fu

(1) Num. 1.

fu questa decisione: *credo ego sic decisum, quia filii nati erant post commissum a patre crimen* (credette nondimeno così senza saperlo, perchè gli piacque avere per vera la distinzione tra' figli nati prima, e dopo il delitto), *nam si ante, ampino ad bona materna, & alia cujusvis consanguinei, sive ad quodvis gentilitium fideicommissum filii veniebant admittendi*. Quanto non però sia insostenibile questa distinzione di figli nati prima, e dopo la ribellione, appresso si dimostrerà, bastando per ora rifletterci, che de Marinis un secolo, e più dopo che fu fatta tal decisione, fu di sentimento, ch' avesse luogo la disposizione della *l. quisquis* contro de' figli nati dopo il delitto del padre, sì orrendo di ribellione.

Lo stesso Revertera [1] narra, che mentre si prendeva informazione contra di un inquisito di delitto di Maestà, il Filco si era di tutte le sue robe impossessato, e l'avea ad altri ancor date, *nulla tamen precedente condemnationis sententia*. Ma poichè in questo stato di cose sopravvenne l'indulto del Re, l'inquisito fece istan-

(1) Decis. 72.

istanza di doversegli restituir la sua roba : *Dubitatum fuit an bene diceret . Fuit in Collaterali Consilio per Judices rebellium decisum : bona nullatenus esse restituenda : constabat enim ex propria inquisiti confessione , illum deliquisse , unde manifestum , sive notorium dicebatur delictum .* Cosicchè non ostante l' indulto , e che non vi fosse preceduta sentenza di condanna , nè il reo , nè i suoi ebbero nulla ; *quia major pars fuit in condemnando , sententia prima jam lata , firma remansit ,* come in fine della decisione si legge . I giudici delle cause de' ribelli erano otto : due Reggenti , e sei Giudici . I Regenti si erano , il Regente del Colle , e Ciceo Loffredo : I Configlieri , Marino Freccia , Ettore Mimutolo , Giovanni Marziale , Scipione Capece , e Tommaso Grammatico , e poichè v' intervenne ancora Francesco Revertera , ch' era allora Presidente di Camera , si dee credere , che ciò avvenisse dopo l' anno 1532. quando e' fu fatto Presidente , e prima dell' anno 1547. , in cui fu inalzato al grado di Luogotenente della Regia Camera . Quindi ognun vede , che furon di norma a' giudici *i capitoli* del nostro Regno , la *pramm. prima de bonis proscriptorum* del Re Carlo I. di

di Angiò , e la Costituzione di Arrigo VII. *Quoniam*, delle quali poco appresso si ragionerà.

In altra decisione [1] dello stesso Reggente si esamina il punto, se morta *ab intestato* la moglie di un ribelle, *unica superstite filia*, debba succedervi il Fisco, o i fratelli della defunta. Il Fisco dicea, esser vietato alla figlia per lo delitto del padre il succedere alla madre *ex dispositione text. in l. quisquis §. ad filias ad l. I. M. Illud quod ex successione materna erat filia acquirendum, aufertur ab ea tamquam ab indigna, & Fisco applicatur. Fuit per R. C. nemine contradicente decisum successionem ad fratres ab intestato venientes spectare, assignata filiae superstiti legitima juxta dispositionem §. ad filias ejusdem legis quisquis, Fisco prorsus excluso. Ratio decisionis fuit, quia filii rebellis ex dispositione dictae legis quisquis §. si maternae, ceterarumque successio- num incapaces dicuntur, ibi: A materna, vel avita, omnium etiam proximorum hereditate, ac successione habeantur alieni. Ergo si sunt a successione alieni, dicuntur prorsus incapaces, & uti tales nihil acquirere possunt ad finem,*

N

nem,

[1] Decis. 97.

nam, ut Fiscus, quod illi acquisierunt auferri possit.
 Ecco praticata, ed eseguita la disposizione della *l. quisquis* nella esclusione della figlia unica dalla successione de' beni della madre. Qui de Marinis [1] osserva, *quod hæc successionis indignitas est dumtaxat cognita a jure communi Romanorum. Quo attentio, si ego occidero consanguineum meum, cui ab intestato eram successurus, ut succedam; non impediatur: at Fiscus statim bona omnia, in quibus successi, a me aufert, tamquam ab indigno. Hæc sunt jura nimis vulgata in l. indignum ff. de his quibus ut indignis. Non sic de jure communi feudorum, quo attentio, si ego occidero feudatarium, cui ex lege investitura eram in feudo successurus, non dicor hujus successionis indignus, itaut Fiscus feudum capiat, sed prorsus incapax, & inhabilis, quo fit, ut sublata mei persona, ac si in mundo non essem, sequens in gradu succedat: sicque annis superioribus decisum, e segul la decisione a' 29. Marzo dell'anno 1610. per R. C. facta relatione in Collaterali Consilio (2).*

Nac-

[1] Num. 3. 5., e 6.

(2) De Ponte de pot. pror. tit. 8. §. 9. Idem reper. feud. lect. 22. Rovit. conf. 11. & 12. l. 2.

Nacque questa decisione nella causa tra il Fisco, e Francesco Cincio il giovine figlio di Giacomo, che uccise in Roma Francesco il vecchio suo padre. Si ebbe per vero, che non fu indegno Giacomo della successione de' feudi: *sed verè incapacem, & inhabilem, & fuit diffinitivo decreto provisum: quod feuda dissequestrentur in beneficium ejusdem Francisci junioris, eique restituantur una cum fructibus*. Si è stimato di narrare tal decisione, affinchè il dotto Avvocato di D. Giuseppe non possa adattarla al caso di cui si tratta, ed alla presente controversia, essendo questa assai differente dal fatto della narrata decisione, poichè niente ha di commune il caso della ribellione, con quello dell' indegnità, e vi ha differenza grandissima tra' beni burgenfatici, e feudali. Ebbe Francesco i feudi dell' avo, ancorchè avesse il padre suo ucciso il proprio genitore; conciossiacchè i termini della indignità a cagion del parricidio, non han luogo nella materia feudale, in cui entrano que' dell' incapacità, e dell' inabilità, non solamente rispetto a' feudi dell' ucciso, ma de' proprj dell' uccisore ben anche, riputandosi egli come se nato non

fosse, o se nato, considerandosi, come se già fosse in polvere, ed in cenere converso. Allora succede ne' beni il più prossimo, e non già il Fisco, quando fra le pene della indegnità non vi è quella della pubblicazione. In guisa che, quando il delitto, che commetta il feudatario sia tale, che il renda inabile a poter servire il Sovrano, escluso lui, i suoi discendenti, o gli altri compresi nella concessione, i suoi feudi avranno, o pure ritorneranno quelli al concedente, ch'è la più ricevuta, e la più commune sentenza de' Feudisti più classici. Su questo articolo dettò due dottissime allegazioni Scipione Rovito a prò di Francesco Cincio il giovane (fortunato, che trovò sì chiaro, e dotto difensore): e dall'altra parte difese le ragion fiscali l'insigne feudista Camillo de Curte, che, fatto meritamente Avvocato del Fisco, n' esercitava a que' tempi gloriosamente l'impiego. Non intervenn' egli non per tanto nella decision della causa, essendo stato eletto Regente in Spagna [1]. Queste allegazioni son tutte rapportate

[1] *Rov. in Pragm. 1. de bon. prod. cap. 5. num. 26. in fin.*

tate nel comento della riferita *pramm. 1. de bonis proditorum*, pubblicata a' 8. di Marzo dell' anno 1277. d' ordine del Re Carlo I. di Angiò. Ma non è così di D. Gioseppe Cortese, essendo stato il feudatario D. Niccolò suo padre scellerato infamissimo ribelle del nostro invittissimo Sovrano, e Monarca.

Siccome altro sarebbe il caso di un parricida Napoletano rispetto a' figli, in vigor della grazia a' Napoletani conceduta, di non pubblicarsi, cioè i loro beni, nè anche feudali per qualunque delitto comechè gravissimo, eccettuato soltanto quello di lesa Maestà divina, ed umana: perocchè è controvertito se i figli del parricida vengan compresi nella grazia suddetta, o no. Franchis (1), e Montano (2) sostennero, che la grazia gli comprenda, *ne concivibus suis nocerent*, non già per debolezza di ragioni riguardo al Fisco. Ma Francesco Maradei (3) lasciò scritto: *Si igitur Montanus, ne civibus suis nocere insequitur opinionem contra*

tra

(1) *Decis.* 213.

(2) *De regal.* §. *bona n. 9. v. potest.*

(3) *Singol.* 64. n. 14.

*tra Fiscum, licet ille doctissimus vir bene agnovisset pondus rationum, esse contra filios. Ego ne noceam veritati subitaneo, filios, & descendentes Neapolitanorum committentium delicta, ex quibus amittuntur feuda, esse exclusos, & feuda aperiri Domino directo, vel devolvi ad Agnatos juxta aperta jura feudalia supra allegata, e riferì la causa tra il Fisco, e 'l Marchese di Dugenta per lo parricidio da questo commesso di Paolo Eulgore suo zio Paterno: nella qual causa ottenne D. Serafino Biscardi allora Avvocato Fiscale su la istanza, che fece per la devoluzione di quel feudo, e sequestro. La qual sentenza fu poi confermata a prò del Fisco, anche in grado di nullità (1): e riferì un' istanza consimile fatta da D. Girolamo de Filippis anche Avvocato del Fisco nell' anno 1660. per la incorporazione, e sequestro del feudo di Malvito a carità del parricidio commesso da D. Bernardo Telese del Cavalier Gerofolimitano D. Valerio Telese suo german fratello, *exclusis filiis, ceterisque agnatis dicti de Telese.**

Rap-

(1) Num. 19.

Rapporta in oltre il Reggente Revertera (1), che il Duca di Trajetta, e il Conte di Morcone, fratelli germani, possedevano il juspadronato della Chiesa di S. Lorenzo in S. Maria di Capua, per donazione fatta dal Re Alfonso ad Onorato Gaetano primo Conte di Fondi loro àvolo, e ch' essendo vacato il beneficio, pretese il Fisco, e per lui il Vicerè D. Pietro di Toledo, spettargli il jus di presentare il nuovo beneficiato, così per essere stata nulla la donazione, perchè non v' intervenne il consenso del Sommo Pontefice, nè del Vescovo, come anche, se fosse stata quella valida, per la ribellione del *Duca di Trajetta padre del Duca, e del Conte*. Questi al contrario dicevano, prima, che *de jure* fu valida la donazione, e poi, che la ribellione del padre non gli noceva; onde *dubitari consigit: utra partium meliora foveret jura*. Lasciando ora ciocchè appartiene alla validità della donazione, narrisi solo, che si dicea per parte de' fratelli, riguardo alla pretesa ribellione del Duca di Trajetta padre, *numquam in judicio ratio aliqua habita fuit, semper in causis quando illa tra-*
Etari

(1) Decis. 123.

Etari contigit, ad heredem favorem fuisse judicatum. Secundo dicebatur: magis communem esse opinionem DD. Juspatronatus confiscari non posse, adhuc si sub bonorum Universitate comprehenderetur . . . (& hoc dicebatur, quod ponebat gladium ad radices), quia omnes Doctores, qui juspatronatus confiscari posse tenuerunt, ex ratione moti sunt, quia juspatronatus transfertur in heredem extraneum . . . ergo potest etiam transferri in Fiscum. Hæc ratio in casu proposito cessabat prorsus, quia juspatronatus, de quo agebatur a Rege Alphonso Comiti fundorum concessum reperiebatur pro se, & suis heredibus ex suo corpore legitimè descendens: quo casu heredes extranei prorsus excluduntur: ergo & Fiscus.

All' incontro diceva il Fisco: quod saltem pro dimidia parte hoc jus patronatus ad Regem spectabat, stante novissima rebellionem hujus Comitis Murconi tempore invasionis Regni per Lautrech tentata, ob cujus quidem rebellionem omnia ejus bona feudalia, & burgenatica fuerunt Regie Curie acquisita, & consequenter hoc juspatronatus pro medietate. A questa ultima pretensione fiscale i fratelli replicavano, che agli eredi del Duca di Trajetta, che non fu mai ribelle, e che esisteva-

no,

no , *medietas illa per jus non decrefcenti fpectabat* , poichè il jufpadronato è individuo , & *in individuis erit locus juri non decrefcenti* : e non oftante ciò il Fifco , infiftendo fogggiugneva , doverfi praticare in quefto jufpadronato ciocchè fi pratica nel feudo individuo concefso a due : cioè , che quando uno de' feudatarj *in Dominum committit delictum , per quod debet feudo privari , licet feudum non poffet dividi , ne tamen culpa remaneat impunita , Fifcus ut Dominus directus debet folvere extimationem partis feudi illi , qui culpam non commifit ; vel ifte debet folvere Fifco extimationem partis feudatarj , qui deliquit : vel debet fieri licitatio inter Dominum directum , & feudatarium , ad finem ut ille præferatur qui plus offert . Ergo idem affirmandum in jure patronatus , quod fupponimus effe individuum , quando contingit alterum ex patronis in læfæ Majestatis crimen incidere .* Su queft'ultimo affunto fiscale fi confiderava , effervi gran differenza fra il feudo , e 'l jufpadronato , effendo il primo cofa meramente profana , e temporale , e l'altro *tanquam fpiritualitati annexum , de eo judicatur , ut de jure mere fpirituali* , perchè da' facri Canoni fta proibito il venderfi ,

e comechè passi *cum universitate vendita*, accessoria-
mente, e senza stabilirvisi prezzo, *tamen per se vendi
non potest*. Ma non è così nell'altro caso, nel qua-
le dovendosi costituire il prezzo, si apprezzerrebbe
una cosa inestimabile. Per tutte queste ragioni si
diceva, *Fiscum in sua pretensione nullum bonum fo-
vere jus*. Il Reggente de Marinis nella osservazione
su tale controversia non disse cos' alcuna in contrario,
ma solamente conferma le proposizioni, e massime
legali affermate da Revertera, se non quanto propo-
ne in fine alcuni dubbj in altri casi, ch' egli deter-
mina, e risolve.

Ma qui bisogna saperli per fatto, e ciò ritrovasi ne'
processi esistenti nella Regia Camera, che il Fisco
circa gli anni 1528. pretese, che fossero rei di rebel-
lione Onorato Gaetano il giovane Duca di Trajetta,
e Jacopo Maria Gaetano Conte di Morcone suo fra-
tello. Egli ottenne contra il Conte la sentenza, con
la quale fu questi condannato a carcer perpetuo, qual
ribelle: ma Carlo V. di eterna gloriosa memoria fece
a lui la grazia di commutargli tal pena in quella di
per-

permanere col mandato in questa Città, da non poterne partire senza Imperial permesso. Onorato Gaetano Duca di Trajetta procreò quattro figli, Federigo primogenito, Luigi secondogenito, il Clerico Niccolò terzogenito, e Ferdinando quartogenito. Il primogenito Federigo fu ribelle, e fu decapitato, prima che morisse Onorato suo padre. Luigi prese moglie, e premorì anche al padre, lasciando di se Scipione, unico suo figliuolo. Niccolò terzogenito, e Ferdinando quartogenito rimasero superstiti dopo la morte del genitore. Ritrovandosi sequestrati tutt' i beni del Duca di Trajetta, per la pretesa sua ribellione, che non fu mai provata, a ciascun de' suoi figli venne in pensiero succedersi: ed in fatti così Niccolò terzogenito, che Ferdinando quartogenito chiese l'investitura ne' beni feudali nell' anno 1529., ma nell' anno seguente 1530. comparve Scipione figlio di Luigi chiedendola per se come figlio del secondogenito, il quale, essendo stato decapitato Federigo per la ribellione mentre ancora viveva il padre, e vivea parimente Luigi, occupato aveva il luogo del primogenito. Fu l'esa-

me di questa gravissima controversia commesso dal Vicerè D.Pietro di Toledo a tre Configlieri, fra' quali vi fu Tommaso Grammatico, che uniti co' Regenti dell'oggi abolito Collateral Consiglio, avessero determinato quel, che stimavano esser di giustizia. Fu nell'anno 1538. questa controversia solennemente decisa, secondo si legge nella prima decisione di esso Grammatico, a favore di D.Scipione.

Ma il Revertera lasciò di notar l'esito della pretesione fiscale intorno alla presentazione del Beneficiato, ch'era quel ch'importava: nè il Regente de Marinis, che scrisse un secolo dopo, curò di saperlo, ed avvertirlo. Oggi non per tanto è noto, e se n'è prodotto negli atti il documento legittimo. Si determinò dunque, che la badia di S.Lorenzo nel Casale di S.Maria della Città di Capua *sine cura*, fosse di presentazione Regia, e che S.M. avesse l'alternativa con la famiglia Gaetano, siccome si trova registrata nel registro delle fedì di vita de' Regj Pensionarj.

Veggansi ora, e cerchinsi indagare i motivi di questa risoluzione, che non farà forse difficilissimo il rinvenir-

nirgli. Quel che avevano i due fratelli Duca di Trā-jetta, e Conte di Morcone in vigor del juspadronato era la nomina, che ciascun di loro far dovea, presentando persona idonea alla badia: or come essi eran due, bisognava il concorso delle voci di amendue, perchè s'istituiffe nella badia il nominato. Le voci dunque nella presentazione della persona essendo dividue, *non erit locus juri non decrescendi*, come concordemente sentono questi stessi due valentissimi Scrittori. Quindi ne nasce, che se il Conte di Morcone fu dichiarato ribelle, e fu condannato a carcere perpetuo, e tutti i suoi beni feudali, e burgenfatici furon dal Fisco acquistati, com'è detto, la voce del Conte di Morcone dovea appartenere al Fisco, come gli altri suoi beni l'erano appartenuti, il qual, secondo l'universal parere de' dottori essendo l'erede Anomalo, o il successor del ribelle, particolarmente ne' beni allodiali, è tenuto a tutti i pesi legittimi, che vi erano nel patrimonio prima della ribellione. Con l'universalità de' beni adunque passò parimente nel Fisco il dritto di dar la voce nella nomina del juspadronato:

Bonis

Bonis ejus omnibus Fisco nostro addictis. Nè per far questo passaggio bisognava alcun consenso del Vescovo Diocesano, poichè passò *cum Univerſitate bonorum* (1). Potrebbe tuttavia opporsi, che il Fisco prenda quelle cose, che può il ribelle disporre a beneficio di estranei, non già quel, che egli il ribelle avesse di soggetto a restituzione: e che quel juspadronato fu donato al primo Conte di Fondi *pro se*, & *suis heredibus*, e perciò, essendo superstiti i figli del Conte di Trajetta, a questi passar dovea, non mai al Fisco. Ma questa massima è vera riguardo a' collaterali, o ad altri chiamati alla goduta della roba soggetta a restituzione, non già rispetto a' figli, e discendenti del ribelle. Inoltre avrà questa massima il suo effetto, solamente allora, quando siegua la morte naturale del ribelle, non già la morte civile. Così appunto in questa medesima causa della successione al fedecommesso del primo Conte di Fondi Onorato Gaetano

senio-

(1) *Cap. quod autem §. de jur. patr. Fevret, & alii, dec. Rotæ Rom. 536. n. 183. par. 14. recent.*

seniore fu solennemente deciso (1). Or nel caso presente, Giacomo Conte di Morcone non fu decapitato, ma condannato a carcere perpetuo, pena, che gli fu anche poi *en gratis* commutata in quella di aver per carcere questa Città. Perciò dee dirsi, che fosse più che giusta la determinazione suddetta. Si aggiunga ancora, che era il juspadronato Regio, e dato per donazione allo stesso primo Conte di Fondi dal Re Alfonso di Aragona, il discendente del quale fu ribelle al Principe successore in questo Reame. Quindi sebbene [2] stesse per legge disposto *omnes donationes lega confectas firmas, illibatasque manere, si non donationis acceptor ingratus circa donatorem inveniat, ita ut injurias atroces in eum effundat...* e soggiungesi: *Hoc tamen usque ad primas personas*
tax-

(1) *De Mar. cap. 166. num. 11. lib. 1. ove registra il decreto interposto dalla R. C. a' 8. Giugno dell' anno 1657. essendo egli Commissario nella causa del fedecommesso di D. Alessandro de Montibus Marchese di Achaja, il qual decreto forma oggi l' Arreto 696.*

(2) *L. fin. C. revoc. donat.*

*tantummodo stare censemus, nulla licentia concedenda donataris successoribus hujusmodi querimoniarum primordium insituere: etenim si ipse qui hoc passus est taceat, silentium ejus maneat semper, & non a posteritate ejus suscitari concedatur, vel adversus eum, qui ingratus esse dicitur, vel adversus ejus successores: tutta volta ha luogo tal disposizione di legge in quelle donazioni, che son personali, non già in quelle, che si fanno anche agli eredi del Donatario; poichè allora chiunque di essi loro commettesse atti infigni d'ingratitude, e facesse ingiurie atroci a' successori del donante, darebbe a costui dritto di fare annullar la donazione. Che dirassi nel caso, che il donante sia il Principe, ed il Sovrano, il qual non mai s'intende alle leggi sommessò? Oltracchè nelle donazioni spezieuse, come quella si fu del juspadronato di una ricchissima badia, fatta ad Onorato Gaetano, e suoi eredi *ex corpore*, s'intende sempre insita la condizione *dummodo donatarii sint fideles*: siccome notò Molina [I]: *In donationibus namque castrorum, & opidorum,**

[I] *De Hispan. prim. lib. 14. cap. 11. n. 46.*

rum , quas Reges jure majoratus faciunt , hæc conditio tacitè inesse videtur , ut illorum possessores Regiæ Coronæ in bello deserviant , & eidem semper fideles sint : qua ratione non iniquum censi debet , si ab his , qui hostes reipublicæ efficiuntur , & suis descendibus , ea omnia auferantur , quod satis juri conveniens est , & rationi , quæ in dict. cap. I. §. denique &c. Pongasi ancor mente , che lo stesso praticò il Re Ladislao con Galterio de Ponte , come sopra si è letto nel privilegio della Regina Giovanna II. dell'anno 1425. : *In omnia , & quacumque bona &c. , quæ fuerunt predicti ejus patris , & propter ipsius rebellionem ad nostram Curiam legitimè devoluta : necnon juspatronatus Sanctæ Cbristinæ , Sancti Angeli , & omnia alia jurapatronatus ubicumque existentia , dummodò aliis non reperiantur concessa*. Da qual fonte dunque , e da qual legge deriva , che le robe pervenute al ribelle da suoi maggiori , il Fisco le prenda , se l' approprii , ed al suo Regio Erario le addice , e l'incorpora? Altro fonte , ed altra legge non si rinverrà fra noi , che la legge *quisquis* espressamente da' nostri Sovrani approvata , ed anche accresciuta di altri giusti nuovi rigori , praticata

per tutto il XV. e XVI. secolo, e da' Magistrati eseguita, e, siccome dee crederli, sarà sempre osservata da' Magistrati, in adempimento del dovere, e della indispensabile obbligazione, che hanno.

L'ultima decisione rapportata dal Reg. Revertera [1] appartiene al caso, di cui si tratta, questa essendo la somma: *Bona feudalia ex pacto, & providentia, sive alia fideicommissi subjecta, an propter possessoris delictum confiscari possint.* Il caso si era, ch'essendosi confiscate le robe di un reo di delitto di lesa Maestà divina, condannato alla morte, e ad esser bruciato, i suoi fratelli chiesero la restituzione di quelle, come soggette a fedecommeso paterno. Il Fisco si opponeva: onde fu dubitato della giustizia di questa dimanda. *Et per Regiam Cameram, facta relatione in Collateralis Consilio, nemine contradicente decisum fuit: bona predicta uti fideicommissi vinculo obnoxia, fore actoribus, una cum fructibus medio tempore perceptis, restituenda. Ratio decisionis fuit, quia cum bona, de quibus agebatur, ex communitis patris ordinatione alienari non poterant, sicut*

[1] Decis. 336.

in heredem extraneum transire erat vetitum, ita parti-
 ter dicendum per publicationem in R. F. Cho il Pa-
 dre avesse in tal forma disposto era certissimo, per-
 chè fra l'altro ordinato aveva: *Ut si aliquis ex filiis*
a Regis nostri fidelitate deviaret, & alii Regi servi-
ret, quod ipso jure parte sua esset privatus, quodque
aliis filiis fidelibus acquireretur; sicque dubitari non po-
terat, quia aperte constaret de clara testatoris mente,
ut ejus bona semper panes ejus filios remanerent. Con-
firmabantur haec omnia quod si vassallus feudum
possidens antiquum ex pacto, & providentia in Dominum
delinqueret eo mortuo, quamvis nullo superstitie de-
scendente, sed tantum agnato, hujus feudum illud, non
autem domino defertur, ea quidem ratione, quia culpa
feudatarii, agnatis, qui ab ultimo Vasallo delinquente
causam non habent, nocere non debet: sunt enim feu-
da ex pacto, & providentia restitutioni subiecta, ac pro-
inde adhuc Domino assentiente alienari prohibentur, nisi
agnati, quibus feudum est acquirendum, consentiant:
erant enim dicebantur fratres isti ab eorum patre per fidei-
commissariam substitutionem vocati, quo casu non nisi re-
statori succeditur.

Ma dee qui rifletterfi, che questa dimanda fecero i fratelli del reo, non ostante, che questi avesse figli: *Et licet predictus tanti criminis reus, che fu Gianfrancesco Aloys della Città di Caserta, cum filiis mortuus esset: tamen quia erant omnino incapaces, sicque neque ex testamento, neque ab intestato succedere poterant, conditionem illam, si sine filiis deficere, non faciebant, ex Glosa &c. Habentur enim filii hoc casu pro mortuis, prout sunt deportati, & in metallum damnati.* E questi figli eran nati certamente prima, che quello empio delitto il padre commettesse; e che sia così, soggiunse Revertera: *Quamvis huic motivo satis repugnabat textus in l. ex facto, ff. ad S. C. Trebell., ubi si quis est substitutus, & gravatus de restituendo hereditatem Titio, ubi contingerit sine liberis mori: Natis demum filiis, vel conceptis antequam heres sit deportatus, deficit conditio si sine filiis: secus si illi nati, vel concepti essent post heredis deportationem.*

E perchè la cosa più chiaramente riluca, fappiasi, che fu dato alle stampe dal Reggente de Marinis (1) la decisione di questa causa scritta dal Reg. Mollés,

(1) *Resol. 148. t. 1.*

les, che fu fatta a' 28. di Ottobre dell' anno 1567.
 Ora quivi (1) si legge: *Sed major difficultas fuit
 in hac eadem causa, quia hic, qui fuerat rebellis, ha-
 bebat filios, & fideicommissum fuerat factum in casu,
 quo gravatus sine liberis decederet. Quindi dicea il Fi-
 sco, quod bona non erant restituenda fideicommissariis,
 quia non erat factus casus restitutionis, si sine liberis
 decesserit QUOD MAXIME ERAT IN CA-
 SU NOSTRO, DICEBAT MAGN. ADVOCATUS
 FISCALIS, QUIA FILII ERANT NATI ANTE
 SENTENTIAM, ET ANTE DELICTUM, &
 allegavit textum in l. ex facto &c., vigore cuius filii
 concepti, habentur pro jam natis in beneficium Fisci,
 ad finem, ut fideicommissarius excludatur Sed
 Regia Camera decrevit, quod bona restituantur fidei-
 commissario, etiam quod existant filii rebellis, quia
 cum ipsi sint incapaces, habentur pro non natis . . ,
 & tenuit Regia Camera, quod citatus textus non ape-
 rit in prima parte, cui deferantur bona, Fisco, an fi-
 liis, vel si filii habeantur pro jam natis in beneficium
 ipso-*

(1) Num. 20.

ipforum, quia erant capaces ad succedendum, & per consequens ad excludendum fideicommissarium, quia filius deportati de illo iure capax est ad succedendum. . . .

Et procedunt etiam contraria, quando filii sunt indigni, quia tunc faciunt cessare fideicommissum, & Fiscus capiet a manu ipforum: locus quando sunt penitus incapaces, quia tunc Fiscus non capit ab ipsis, sed deferretur hereditas agnatis proximioribus, vel fideicommissariis, ac si ipsi nunquam nati fuissent.

Chi potrà dunque più dubbitare, che i figli nati, o prima, o dopo il delitto, sieno incapaci, ed inabili a succedere? Ma se pur vi fosse chi, del tutto incredulo, mettesse in forse il fatto di esser que' figli nati prima del delitto, legga, e rilegga a sua voglia il de Marinis; ma non tanto, di grazia, che non gli avvenga come a co lui, che

Tre volte, e quattro, e sei lesse lo scritto

Quell' infelice; e pur cercando invano

Che non vi fosse quel, che v' era scritto;

E sempre lo vedea più chiaro, e piano.

Confessi dunque lo stesso dotto Avvocato di D. Giuseppe Cortese, che i figli de' ribelli, sien maschi, o sien

sen femmine, sempre incapaci dell' intutto saranno, nè potranno succeder mai, nè per testamento, nè ad intestato a' loro genitori, e che o nati prima del delitto, o dopo, *deficere non faciunt conditionem si sint filii.*

Il Reggente de Marinis osserva in oltre, che il Reggente Moles scritta avea questa decisione, come si è detto, *in suis decisionibus manuscriptis in tit. de iure devol. dec. 6.* e soggiugne: *Verum hæc est communis omnium sententia, ut publicatis bonis cuiusque delinquentis, & propter quodam privilegiorum delictum: que fideicommissis subiecta sunt, Fisco relicto, sequentibus in gradu restituenda sunt.* Osserva ancora (1) *quod hæc conclusio, quam pro indubitata Dom. Reg. supponere videtur, non est sine maxima controversia; quandoquidem Dom. Reg. de Curte, ex novissimis sententiis, non imprudenter dixerit: hæc esse unam de principalioribus questionibus, que in feudali materia tractari possit, & Dom. Reg. Lanarius, itemque & Dom. Reg. de Poase in suis lectionibus feudilibus*

lect.

(1) Num. 5.

lect. 17. num. 21. , & latius lect. ult. num. 11. Hi enim feudista maximi, qui per tot annos jura feudalia in nostra Regio Universitate publicè interpretati sunt, . . . audacter contrariam pro directo domino contra agnatos tutati sunt sententiam . . . quamvis Joseph Cumia siculus . . . illam constituerit conclusionem, ut feudatario in Dominum delinquente, feudorum jure attento, omnes filii, omnesque descendentes, ceterique agnati, usque ad tertium gradum inclusivè, feudo priventur agnati verò in quarto existentes gradu, & ulteriores in infinitum, post mortem tamen culpantis, admittuntur delicto non contra Dominum commissio, sed contra alios filii, sive alii proximiores agnati, excluso directo Domino, etiam in vita delinquentis in feudo succedunt, subdens, quod hæc est veritas. Il di più che osserva quì non appartiene al punto presente.

Scrisse parimente questa decisione Gio: Tommaso Salernitano (1), insigne, e dottissimo scrittore, ed in ciascuna età degnamente memorando: la quale non per tanto, non è una copia *de verbo ad verbum* del

Reg-

(1) Decis. 50.

Reggente Revertera, sicchè giustamente avesse potuto dir de Marinis nella sua osservazione quel versetto:

Quos ego versiculos feci,

mentre chi voglia prenderli la pena di confrontarle, vi troverà notabil diversità. Oltrechè quando fossero uniformi, furono stampate le decisioni da D. Giuseppe Salernitano nipote *ex fratre* di Gio: Tommaso nell'anno 1630. lungo tempo dopo la morte di lui. Intorno alla quale vi è solamente da notare la conformità della decisione, leggendosi in fine di essa...

Fuit decisum, & votatum in S. R. C. C. per omnes Regentes, & per totam R. C. S., nemine discrepante, quod bona, quae fuerunt ejus patris, & subiecta restitutioni, & prohibita alienari, esse restituenda dictis actoribus una cum fructibus medio tempore perceptis.

Si lascia dire ciocchè Ageta a Moles, e Toro a Salernitano su questa decisione hanno scritto, perciocchè nelle annotazioni, ed addizioni si affastellano citazioni di leggi, e d'autori, e di que', che la confermano, e di que', che hanno avuto contrario sentimento al voto, ed alla decisione fatta dal Magistrato: cose atte solamente ad offuscare il lume, particolarmente de' cervelli deboli, e

Q

quasi

quasi non mai a rischiarare la mente umana. E molto più in questo articolo, in cui a tenor delle leggi così Romane, e Pontificie, che del nostro Regno, e di quel che fu da' serenissimi nostri Retroregi sempre praticato ne' casi occorsi per lo spazio di due secoli, che sempre s'interposero le sentenze in esclusione de' figli nati e prima, e dopo la ribellione del padre, o maschi, o femmine, che fossero, eccettuata la decisione sesta di Grammatico, della quale si dirà appresso. Ma solo le decisioni forse, che sono scritte, saranno tutte quelle che s'interposero nel corso sì lungo di un intero secolo? Non mai.

Gio: Francesco de Ponte Clerico Regolare ne' principj del secolo XVII. già in età senile, il quale mentre visse fu riputato uomo dottissimo, e l'ornamento, e lo splendore del foro, e del Senato Napoletano, che illustrasse specialmente la materia feudale, e con le sue gloriose fatiche desse a quella Cattedra onore (come altri parecchi illustri Autori han fatto, e fa a dì nostri l'erudito, e dotto Consigliero D. Gioseppe Aurelio di Gennaro decoro del S. C., benemerito della repubblica letteraria, e delizia di Apollo, e delle Muse).

te). Egli il Marchese di Morcone (1), scrivendo per D. Giulia Caraffa nella causa, che questa avea contro il Fisco per conseguire la legittima, e il paraggio fu' beni di Gio: Vincenzo Caraffa, a cui succedette il Fisco, che tutte le sue robe confiscate avea *ob notoriam ejus rebellionem*, fra le opposizioni fiscali, ch' ebbe, una fu *incapacitas allegata in personam D. Juliae, vel Virginiae utriusque filiarum Joannis Vincentii Caraffa rebellis*. Due risposte a confutarla egli diede: la prima, che la *l. quisquis non habet locum in filiiis natis ante delictum, sed in conceptis, vel natis tantum post delictum, nam lex illa non specificat filios, & de jure de natis post delictum intelligitur*, citando diverse leggi, e varj autori, per quanti n' erano alla sua intelligenza, in conferma dell' assunto suo (2). Ma si legga, di grazia, o pur si senta ciocchè egli per solo amore della verità (sebbene contrario fosse al suo argomento) lasciò scritto [3]: si senta, e si legga con

[1] Conf. 30. tom. 2. n. 8.

[2] Num. 9. & 10.

[3] Num. 22.

attenzione, perchè si custodisca poi nell'animo, e
 non fugga dalla memoria: *Tantum eam [opinionem]*
in medio proposui, sed illam non fimo, stante imma-
nitate criminis, & infectio sanguinis nunquam deficit,
nec ante, nec post delictum: ET VERE HÆC EST
COMMUNIS OPINIO, ut late per Menoch. lib. 5. de
 præl. 33. *Et quod consulit in conf. 805. & 808. vol.*
9. procedit secundum leges Hispanie, & ita ipsemet se
declarat in dict. conf. 805. Et sic etiam procedunt arg-
uta per Molin. de Hispan. primog. lib. 4. cap. 11. n. 554
qui in fine dicit: Contrariam opinionem contra filios
esse communem, & veriore: Et de communi etiam
testatur Clar. in §. hæresis, & in §. lesa Majestatis, li-
cet dicat, quod opinio pro filio est æquior, & si-
bi magis placet. QUÆ OPINIO [notifi bene.] CON-
TRA FILIOS NATOS ETIAM ANTE DELI-
CTUM, IN REGNO EST INDISPUTABILIS, UT
EX QUAMPLURIBUS REBELLIONIBUS COM-
MISSIS IN ANNO 1528. TEMPORE INVASIO-
NIS REGNI, PRACTICATUM EST, ETIAM
MEDIANTIBUS QUAMPLURIBUS SENTEN-
TIIS JUDICUM REBELLIIUM . E. Montano nel
 trat-

trattato de Regal. Off. pubblicato nell'anno 1634. l'avverti ancora (1), scrivendo della incapacità de' figli.

Item num etiam filios conceptos, vel natos ante delictum?

Et verior, ac receptior est opinio affirmativa, pennis d. l.

quisquis comprehendere eos, prout Claud. Scifel. in l. si

quis id quod n. 17. ff. de jurisdic. omn. jud. probatur,

et innumeris alios refert Fabius Anna in cons. 9. n. 4. et

vol. pr. testans ita docisum.

La seconda risposta fu questa (2) *Text. in l. quisquis in*

si filii vero dum eos privat, loquitur, si bene advertetur,

de ultimis voluntatibus, nam privat eos naturam, ac in-

ta, et omnium proximorum successione, sive hereditate

nec etiam testamentis extraneorum aliquid capiant. Non

autem tenetur disponit, vel eos inhabilitat, quando in

eos confertur aliquid per dispositionem inter vivos, qua

nihil commune habet cum ultimis voluntatibus, l. verbi

contraxerant de V.S. con tutte l'altre massime coerenti,

ti, e dipendenti, e fra gli altri citò Parisio, e dis-

...

[1] *Verba bona committentium crimen Majestatis*
num. 6.

(2) *Num. 11. et seq.*

se: qui domino videatur: nam consului in casu fortis-
si velat in donatione facta a matre filiis, & ibi dispu-
tat articulum ad partes.

E. (1) conchiudendo questa seconda risposta, scrisse: *se-
sequitur, quod textus in l. quisquis non habet locum in
casu nostro cum veniamus ex dispositione facta inter vi-
ros, non autem ex ultima voluntate. Ma lo stesso
dottissimo scrittore (2) avvertì in senso di verità cios-
chè siegue: *Verum hoc secundum totaliter non affirmo
se generaliter, siquidem textus in §. filii reddit ratio-
nem, quare omni successione filii sine estus, etiam per
testamentum extraneorum, & dicit: Ut sint perpetuo
egentes, & pauperes, & infamia eos paterna semper
comitetur: ad nullos honores, & ad nulla Sacramenta
perveniant: sint postremo tales, ut his perpetua ege-
state sordentibus, sit & mors solatium, & vita sup-
plicium: que sunt propria verba textus. Ergo quomodo
si perpetuo egentes, & pauperes esse debent, & quod
mors sit solatium, & vita supplicium? quomodo inquam
pote-**

[1] Num. 14.

[2] Num. 15.

*poterant acquirere per actum istos viros, divites fieri,
 & laute vivere, si vita mors, & non solatium illis
 esse debeat? bene tamen hac opinio est defensibilis
 (ch' era il caso di D. Giulia Caraffa sua Clientola)
 respectu filiarum, quae certa modo sunt habilitatae, &
 iam non praesumit de illis, quae de masculis, de quo in
 vicino sequenti. E finalmente auverit [1]: Notet ergo
 infidelitas vassallo infideli, & habentibus causam ab eo,
 non auerit tertio, qui nihil cum eo commune habet, cu-
 jus iuribus prejudicari in facto alieno non potuit, et
 regulis vulgaribus.*

Moltissime adunque furon le sentenze, in tempo della
 invasione del Regno tentata da Lautrech nell' anno
 1528., interposte da' Giudici delle cause de' ribelli sul
 punto della distinzione infipida, e sconigliata tra' figli
 del ribelle nati prima, e nati dopo l' esecrabile delit-
 to di ribellione: che nati prima, o dopo del delitto
 furon sempre riputati incapaci, ed inabili a qualivo-
 glia susceffione anco di estranei, ed a qualunque ac-
 quisto, o per atti fra' vivi, o di ultima volontà.

Non

[1] Num. 21.

Non sono adunque le trascritte decisioni le sole, che nel secolo XVI. furon fatte, quelle impresse ne' loro volumi da' dotti Scrittori; ma altre moltissime, che la memoria degli uomini non si può ricordare; perciocchè *in quampluribus rebellionibus commissis in anno 1528. practharum fuit*. Si distinganni in tanto il detto Avvocato di D. Gioseppe Cortese della sua credenza, che, cioè, sia stata rievocata la *l. quisquis* dalla *l. Sancimus*: e che se non rievocata, almeno disusata, e posta in oblio dal costume delle cristiane genti, che i figli del ribelle nati prima dell'abominevol delitto, non siano compresi nel §. *fili* di quella legge, e che perciò fossero capaci di succedere alle robe de' loro maggiori, qualunque fosse il titolo, onde le pretendesono. Si distinganni, e pensi, ch' esaminar debbano questa causa del Fisco Ministri distintissimi per le cariche grandi, che occupano, e più per lo profondo loro saper legale, congiunto alle vaste altre cognizioni, che l'adornano, onde non sono in nulla inferiori a' Reggenti Revertera, Salernitano, Moles, e de Ponte, ed agli altri dottissimi Giureconsulti dell'età passata.

§. V.

*Si risponde alla decisione rapportata
da Grammatico.*

Tempo è oramai di porre in esame la decisione di Grammatico, ch'è l'unica contraria a tutte le altre già riferite, la quale fu fatta in quel medesimo secolo. Non meno il caso fu del qual cadde, che le ragioni allegate, e ponderate pro, e contra, si scriveranno colle stesse parole dell'Autore. Il caso è il seguente. *Hector Piscicellus dum viveret tempore ultimi adventus Gallorum, & inimica Liga, adhaerendo hostibus praefatis contra Caesaream Majestatem, hostibusque tandem profligatis, suis bonis omnibus destitutus fuit, tanquam rebellis: inter quae bona reperuntur duo fundi, unus in pertinentis Puteolorum, alter Terrae Summae, qui ex successione Isabellae Aviae magne ad Lucium filium praedicti qu. Hectoris, & pupillum pervenerunt, & dum reperirentur penes D. Sancium de Arcone impetratorem bonorum praefati qu. Hectoris, dum*

R

Lu-

Lucius ipse fundos prefatos vindicare tentasset, ut ab indebito possessore: re in judicio S. C. deducta, & coram me ipsius causa Commissario, formato processu, dicebatur principalior: le ragioni de' rei convenuti erano, prefatum Hectorem ~~bonagium~~ Duci Gallorum prestitisse existentem nedum feudatarium, sed hominem ligium Caesaris: Castrum Roccae Piemontis, quod in feudum retinebat contra Caesarem rebellavit: equos, & arma prefato Duci Gallorum contra Caesarem transmisit una cum Aunona, & victuaria ad Castra Gallorum in subsidium, & alia de quibus in toto titulo D. ad l. I. M. ex quibus praedictus Hector perduellionis crimen incurrerit... Ultra quod (1) constat significasse prefato Duci Gallorum adventum Fabritii Maximaldi advenientis cum exercitu Hispanorum contra Gallos, & ipsum Ducem, & quod sic etiam perduellionis crimen incurrerit (2), quia is qui committit contra Regem, & ejus statum, dicitur in tale crimen incidisse per textum in d. l. quisquis, & constitutionem ad reprimendum in tit. qui sint rebelles: Et licet non fuerit

(1) Num. 2. circ. fin.

(2) Num. 3., & 6. in fin.

rat Princeps praesens, sufficit tamen contra ejus Officiarios
 fuisse commissum (1); unde succedit ex tunc praefatus Lucium
 ejus filium fuisse, & esse inhabilem effectum ad successionem.
 Et ideo cum lata fuerit sententia contra ipsum Hectorem
 cum publicatione bonorum feudaliura, & alodialium
 pro dicto crimine lesae Majestatis succedit, quod fuerit ejus
 memoria damnatus, ad cuius finem succedit, ut dicatur in
 sententia Hectorem facisse contra Imperium, & ideo bona
 in Fiscum transferri. Et (2) sic inferitur, quod hic Lucius
 filius videtur sit incapax successionis. Et licet in sententia
 sit facta condemnatio quoad infra scripta, non expressis sit
 damnatio memoriae, tamen facta declaratione, quod con-
 missa contra Caesarem, & demum confiscando, virtualiter
 et ex sententia inferitur damnatio memoriae, nam licet
 Judex non exprimat pariter in sententia, sufficit tamen
 quod pronuntiet crimen esse commissum, quia subintel-
 liguntur omnes poenae, quae ratione delicti veniebant im-
 ponenda per sententiam istam, expilasse C. ex quibus orati-
 onem istam. Nec (3) praesumendum Judicem voluisse ex

(1) Num. 9.

(2) Num. 11.

(3) Num. 13.

verbis illis panam minorare, quin ipse incidens in de-
 cisionem quae sit in majori parte premissorum concludatur
 Joannes Angelus Pisanelius Advocatus D. Saucii, &
 Ferdinandi Memoriam Hecitoris defuncti damnatam,
 & prefatum Lucium filium omnino ad successiones reco-

Qua sit è tanto quel, che fu detto per gli possessori di
 tanto i fondi i fratelli di Arcone. Si veggano ora i
 motivi, le de ragioni considerate da Grammatico a pro-
 dell' Autore Lucio Piscicelli: *Quibus quidem non obstan-*
tibus (1) dixi advertendum esse: quia hic filius Lucius non
 venit ad successorem patris in aliquo, sed ad successio-
 nem ipsorum bonorum, tamquam in bonis Avie matris
 tantanentium & post mortem sue ultimae eorum Lucio, ut
 propinquioris quae successio sibi denegari non potest, cum
 peni patris nocet filio tantum in hoc, quia descendunt
 ex persona patris & secus in aliis, quae aliunde obvene-
 rant ipsi filio, e per sentimento di Casaneo soggiun-
 te: quod ad hoc ut dici possit memoria defuncti dam-
 nata, dum in sententia aliter expresse damnata non

appa-

(1) Num. 13. & seq.

appareat non sufficit probare, quod quis fuerit reus
 criminis laesae Maiestatis: sed sequitur in specie pro-
 bare huiusmodi crimen fuisse commissum adversus ipsum
 Principem, e. che. Baldo scribit, quod non omnis qui
 adversatur Principi, & recedit ab eo, dicitur commis-
 sere crimen laesae Maiestatis: sed tunc demum quando
 insurgit contra ipsum Principem. Indi scribit: Et plus
 subdit Dacius ubi supra, quod dato quod committatur
 crimen laesae Maiestatis, non ex hoc inferatur, quod me-
 ritum damnari possit. E. ritar), che si distingue: Aut
 Dominus, contra quem committitur crimen laesae Maiesta-
 tis, non recognoscit superiorem, aut recognoscere superio-
 rem, & tunc est verum, quod crimen laesae Maiestatis
 in eius persona committitur: tamen pena ipsa non ex-
 tenditur ad liberos ipsius delinquentis, prout extenditur,
 quando committitur tale crimen contra personam ipsius
 Principis, vel adstantium ad eius latus. Ita
 plene consuluit Alexander, quod in duobus tantum ca-
 sibus damnari potest memoria. Primum, quando commis-
 teretur crimen in personam Imperatoris: II. quando con-
 tra rempublicam Romanam. In omnibus autem aliis ca-
 sibus laesae Maiestatis dicit, hoc non esse. Idem refert,

(1) & se

❧ sequitur August. Arim. in addit. licet de promissis
 verbum aliquod non fecerit, nisi de Angel., ❧ Au-
 gust. dumtaxat. ❧ rarissime ibi scripserit per octo fo-
 lio: quando, ❧ quomodo quis committere dicatur cri-
 men lesa Majestatis, sed precise requiritur contra per-
 sonam Principis. ❧ Sic ex promissis non fuit habita
 memoria defuncti duntaxat, sed prefatum Lucium Atto-
 rum ad successionem bonorum filii Avie habitent: ❧
 omnium vero, nemine discrepante, pronunciatur prefatas
 conventos condemnandos ad restituendum bona prefata
 indebitè detenta per eosdem, una cum fructibus a tem-
 pore morte lisis, v. unum ex fundis prefatis, alium ve-
 ro ad omnes fructus.

A dimostrare, che questa decisione da Grammatico rife-
 rita non osti all'affunto fiscale, al primo incontro suo
 si desta la grave difficoltà, ch' è appunto la preven-
 zione, che ciascun lettore ha giustamente del me-
 zito, e del sapere legale di questo dottissimo scritto-
 re, che non è cosa facile il superarla. Ma sapendosi
 da' dotti, che gli uomini anche più riputati si fo-
 no alle volte ingannati, poichè essendo gli uomini cir-
 condati da debolezze, e da' difetti, spesso spesso cam-
 mi-

minano fra le tenebre degli errori, nelle false credenze urtano, e prendono grandi inciampi, com'è seguito appunto scrivendo questa decisione, a Tommaso Grammatico. Basterebbe sol dire, che questa sia decisione singolare in quel secolo per rapporto a tutte quante le altre, che in simil casi si fecero, e che immeritovole perciò sia di esser letta, non che da detto Ministro seguita giammai. Sarà giusto non per tanto esaminarsi le ragioni particolari di essa. Vien pregato ciascuno, che leggerà questa incolta allegazione rifletter cioè che si dirà con mente placida, e serena, e senza intaccar le ciglia prima del tempo. Ettore Piscicelli, si ebbe per incontrovertibile, e come cosa certa, e costante, che commise mancanze sì enormi, quanto mai quasi far potuto ne avrebbe un vassallo scellerato *tempore ultimi adventus Gallorum, & inimica lege, adhaerendo contra Caesarem Majestatem, hostibusque profligatis, dum viveret, suis bonis omnibus destitutus fuit tanquam rebellis. Et ideo cum lata fuerit sententia contra ipsum Hectorem cum publicatione bonorum feudaliū, & allodialium pro dicto crimine lesa Majestatis succa-*

dit,

*diu; quod fuerit eius memoria damnata: Et sic infer-
 rito, quod Lucius debet sic incapax successoris: Et ad
 hoc in sententia non sit expressa damnatio memoriae,
 virtualiter inferitur ex eadem sententia damnatio memo-
 ria: sufficit quod iudex pronuntiet crimen esse commissum,
 quia subintelliguntur omnes penae, quae ratione deli-
 cti videbantur imponenda. Quibus quidem non obstanti-
 bus dicitur Cetero: Et sic expressis non fuit habitus me-
 moria defuncti damnata, sed Lucium ultorem habitum
 ad successionem bonorum suae Aviae.*

Ripato, ed ebbe per vero adunque Tommaso Gramma-
 tico, che la memoria di Ettore Piscicelli non fosse
 stata dannata, perchè nella sentenza della condanna
 non fu espresso. Ma questo ch'egli ripatò per vero
 riguardo al fatto, sarà mai vero anche per disposi-
 zion di legge? Non mai.

Gio: Francesco de Ponte [1] scrisse a pro di D. Ascanio
 Caraffa nella causa, che questi ebbe con D. Cesare
 Caraffa reo di vero delitto di ribellione, *postquam hostili
 animo, adversus suam patriam, suum Regnum, suam Re-*
gem,

(1) Conf. 90. tom. I. n. 15. usq. ad fin.

genus, ejusque bonorum, prosperitatem, et statum animorum est, ut utar verbis textus in l. fin. ff. ad l. J. M., che è appunto lo stesso abominevol delitto, che commise il fu Duca di Verzino D. Niccolò Cortese. Essendosi compilato il processo, fu interposta sentenza, con la quale D. Cesare fu condannato a perpetuo carcere, che poi gli fu commutato in relegazione. Non fu espressa nella sentenza la sua inabilità a succedere nel giardino, e nella casa soggetta a fedecommesso istituito da' suoi maggiori, al quale fedecommesso esso D. Cesare era invitato, come più proficuo in grado del riferito Ascanio. Trovavasi il giardino in potere di D. Ferdinando Pappacoda, perchè D. Ascanio istituì giudizio di reivindicazione contra questo, nel qual giudizio comparve lo stesso D. Cesare, dimandando egli il fedecommesso. Propostasi la causa nell' anno 1566. fu condannato il possessore a rilasciarlo a beneficio di D. Ascanio: *propre-
ter D. Cesar, visa determinatione facta respectu viduaris, suam litem amplius prosequutus non fuit, ut Judicia mutarentur, et de decisione facta obliviscerentur.* Quindi, trascorso lungo tempo, ripigliò la lite, e pre-

S tate,

rese, che la sentenza, che non contenea la pena ordinaria per lo suo delitto di ribellione, non partorisce l'effetto della dichiarazione del commesso delitto; affinché non avendolo la sentenza inabilitato a succedere, non l'inabilitasse il delitto; poichè vi ha caso, in cui opera tanto il solo delitto, ed altro, dove bisogna la sentenza. *In hoc articulo (1) paucis contentis ero; siquidem distinguendo terminis parebit omnium resolutio, Et casus noster decisus. Quaedam enim sunt quae statim quod committuntur, notant, & inhabilitant personam, ita quod factum ipsum, & delictum ipsum penam irrogat. Et amissione §. qui deficiunt, ff. de cap. crimin. l. palam §. in adulterio, ff. de ritu nuptiar. Quaedam sunt delicta, quae non de per se, sed mediante sententia penam irrogant, ita quod lex in irrogatione penae sententiam requirit, & notatur in casu l. 1. §. qui in iudicio: in leg. Athletas §. calumniator. ff. de his qui not. in fin. Quaedam vero sunt delicta, ex quibus nec ipso facto, nec per sententiam, sed ex genere penae quis notatur, & inhabilis redditur in casu l. ietas sustinet eod. tit.*

[1] Loc. cit. num. 37. in fin.

stiti. Confermò tal distinzione con l' autorità di parec-
 chi Scrittori, e poi (1). proseguì a dire: *Cum et-
 ga in delicto rebellionis lex considerat non juris effectum,
 sed animi destinationem, ut supra est fundatum, tunc
 attenditur factum, & non sententia . . . Declaratur hoc
 pariter in specie in dicta constitutione, qui sint rebelles,
 (la quale fu pubblicata a Pisa l'anno 1312. dall' Im-
 peradore Arrigo VII., ed incomincia: *Quoniam nuper
 est ad iudicium nostrum deductum*). Nos attendentes,
 quod acta proce matorum potius, quam verba sententia-
 rum ipsos faciunt pena condignos: Et ibi dum dicit,
 quod illi omnes, & singuli sunt rebelles qui contra
 nostrum honorem, & fidelitatem rebellionis opera faciunt,
 & sic pendere illud verbum sunt.*

Quindi soggiunse: *Andreas dixit, quod in his, qua sunt
 iuris, lex operatur in tali crimine ipso jure, & sic uti-
 lè dominium feudatarii consolidatur directo ipso jure, nec
 aliud requiritur, sed ad advocandam possessionem requi-
 ritur sententia declaratoria . . . Et propterea cum lex pro-
 ce rebellionis inferat plures penas cumulative, prin-*

[1] Num. 50.

[5]

tese, che la sentenza, che non contenea la pena ordinaria per lo suo delitto di ribellione, non paresse l'effetto della dichiarazione del commesso delitto; affinché non avendo la sentenza inabilitato a succedere, non l'inabilitasse il delitto; poichè vi ha caso, in cui opera tanto il solo delitto, ed altro, dove bisogna la sentenza. *In hoc articulo (1) paucis coarctatis ero; siquidem distinguendo terminis parebit omnium resolutio, & casus noster decisus. Quaedam enim sunt quae statim quod committuntur, notant, & inhabilitant personam, ita quod factum ipsum, & delictum ipsum penam irrogat. l. amissione §. qui deficiunt, ff. de cap. crimin. l. palam §. in adulterio, ff. de ritu nuptiar. Quaedam sunt delicta, quae non de per se, sed mediante sententia penam irrogant, ita quod lex in irrogatione penae sententiam requirit, & notatur in casu l. 1. §. qui in iudicio: in leg. Athletas §. calumniator. ff. de his qui not. in fin. Quaedam vero sunt delicta, ex quibus nec ipso facto, nec per sententiam, sed ex genere penae quis notatur, & inhabilis redditur in casu l. iestas fustiant eod. tit.*

[1] Loc. cit. num. 37. in fin.

stiti. Confermò tal distinzione con l' autorità di parecchi Scrittori, e poi (1) proseguì a dire: *Cum ergo in delicto rebellionis lex considerat non juris effectum, sed animi destinationem, ut supra est fundatum, tunc censetur factum, & non sententia . . . Declaratur hoc pariter in specie in dicta constitutione, qui sint rebelles, (la quale fu pubblicata a Pisa l'anno 1312, dall'Imperadore Arrigo VII., ed incomincia: Quoniam nuper est ad auditum nostrum deductum.) Nos attendentes, eamodò quia prova malorum, potius, quam verba sententiarum ipsos faciunt pena condignos: Et ibi dum dicit, quod illi omnes, & singuli sunt rebelles, qui contra nostrum honorem, & fidelitatem rebellionis opera faciunt, & sic pendere illud verbum suat.*

Quindi soggiunse: *Andreas dixit, quod in his, qua sunt iuris, lex operatur in tali crimine ipso jure, & sic uti-
lità dominium fundatarii consolidatur directo ipso jure, nec
aliquid requiritur, sed ad advocandam possessionem requi-
ritur sententia declaratoria . . . Et propterea cum lex pro-
missa rebellionis inferat plures penas cumulative, prin-*

[1] Num. 50.

verbis illis panam nominare, quin ipse incidere in idem
 videretur, et sic se in maiori parte premissorum concluderet
 Angelus Pisanelus Advocatus D. Sancii, &
 Ferdinandi Memoriam Hectoris defuncti damnatam,
 prefatum Lucium filium omnino ad successiones inca-
 paxit, ut hunc librum in fine huiusmodi sententia
 Questore tarso, quel, che fu detto per gli possessori di
 varbi fondi, i fratelli di Arcone: Si veggano ora i
 motivi, de le ragioni considerate da Grammatico a pro
 dell' Arcone Lucio Pileicelli: *Quibus quidem non obstantibus*
(1) dixi adnotandum esse: quia hic filius Lucius non
venit ad successorem patris in aliquo, sed ad successio-
nes ipsorum bonorum, tamquam in bonis Avie materna-
rentamentum post mortem sue uxoris videlicet Lucio, ut
propinquiori que successio sibi denegari non potest, cum
pena patris nocet filio tantum in his, que descendunt
ex persona patris, nec in aliis, que aliunde obvene-
runt ipsi filio, e per sentimento di Galvano soggiun-
te: quod ad hoc ut dici possit memoria defuncti dam-
nata, dum in sententia aliter expresse damnata non
 appa-

(1) Num.13. & seq.

appareat, non sufficit probata, quod quis fuerit, seu
 criminis laesa Majestatis: sed sequitur in specie pro-
 bari hujusmodi crimen fuisse commissum adversus ipsum
 Principem, e. che. Baldo scribit, quod non omnis qui
 adversatur Principi, & recedit ab eo, dicitur commis-
 sere crimen laesa Majestatis: sed tunc demum quando
 insurgit contra ipsum Principem. Indi scribit: *Et plus*
subdit Dacius ubi supra, quod dato quod committatur
 crimen laesa Majestatis, non ex hoc inferitur, quod me-
 moria damnari possit. E. ritar), che si distingue: Aut
 Dominus, contra quem committitur crimen laesa Majesta-
 tis, non recognoscit superiorem, aut recognoscere superio-
 rem, & tunc est verum, quod crimen laesa Majestatis
 in eius persona committitur: tamen pena ipsa non ex-
 tenditur ad liberos ipsius delinquentis, prout extenditur,
 quando committitur tale crimen contra personam ipsius
 Principis, vel adstantium ad ejus latum. Ita
 plerumque consuluit Alexander, quod in duobus tantum ca-
 sibus damnari potest memoria. Primum, quando commis-
 teretur crimen in personam Imperatoris: II. quando con-
 tra rempublicam Romanam. In omnibus autem aliis ca-
 sibus laesa Majestatis dicit, hoc non esse. Idem nefari,

Et sequitur August. Arim. in addit. licet de promissis
 verbis aliquod non fecerit, nisi de Angel. Et Au-
 gust. dicitur. Et lastissime ibi scripserit per octo fo-
 lio quando, Et quomodo quis committere dicatur cri-
 men de sa. Majestatis, sed precise requiritur contra per-
 sonam Principis. Et sic ex promissis non fuit habita
 memoria defuncti dimitata, sed presatum Lucium Atto-
 rem ad successionem bonorum filii Aote habentem. Et
 omnium voce, nemine discrepante, pronunciatum presatas
 convenios condemnandos ad restituendum bona presata
 indebitè detenta per eosdem, una cum fructibus a tem-
 pore morte lisis, v. unum ex fundis presatis, alium ve-
 rò ad omnes fructus.

A. dimostrare, che questa decisione da Grammatico rife-
 rata non osti all' assunto fiscale, al primo incontro suo
 si desta la grave difficoltà, ch' è appunto la preven-
 zione, che ciascun lettore ha giustamente del me-
 rito, e del sapere legale di questo dottissimo scritto-
 re, che non è cosa facile il superarla. Ma sapendosi
 da dotti, che gli uomini anche più riputati si so-
 no alle volte ingannati, poichè essendo gli uomini cir-
 condati da debolezze, e da difetti, spesso spesso cam-
 mi-

minano fra le tenebre degli errori, nelle false credenze urtano, e prendono grandi inciampi, com'è seguito appunto scrivendo questa decisione, a Tommaso Grammatico. Basterebbe sol dire, che questa sia decisione singolare in quel secolo per rapporto a tutte quante le altre, che in simil caso si fecero, e che immemorabile pareo sia di esser letta, non che da detto Ministro seguita giammai. Sarà giusto non per tanto esaminarsi le ragioni particolari di essa. Vien pregato ciascuno, che leggerà questa incolta allegazione, rifletter sicchè si dirà con mente placida, e serena, e senza intaccar le biglia prima del tempo. Ettore Piscicelli, si ebbe per incontrovertibile, e come cosa certa, e costante, che commise mancanze sì enormi, quanto mai quasi far potuto ne avrebbe un vassallo scellerato *semper ultimi adventus Gallorum, & inimica liga, adhaerendo contra Caesarem Majestatem, hostibusque profligatis, dum viveret, suis bonis omnibus destitutus fuit tamquam rebellis. Et ideo cum lata fuerit sententia contra ipsum Hectorem cum publicatione bonorum feudaliū, & allodialium pro dicto crimine laesa Majestatis succa-*

dit,

*diu, quod fuerit eius memoria damnata: Et sic infer-
 nit, quod Lucius ultor sit incapax successoris: Et in
 et in sententia non sit expressa damnatio memoriae,
 virtualiter inferitur ex eadem sententia damnatio memo-
 ria: sufficit quod iudex pronunciet crimen esse commis-
 sum, quia subintelliguntur omnes poenae, quae ratione de-
 licti videbantur imponenda. Quibus quidem non obsta-
 ribus dicitur Cetera: Et sic ex praemissis non fuit habita me-
 moria defuncti damnata, sed Lucium ultorem habitum
 ad successorem bonorum sua Avia.*

Ripato, ed ebbe per vero adunque Tommaso Gramma-
 tico, che la memoria di Ettore Piscicelli non fosse
 stata dannata, perchè nella sentenza della condanna
 non fu espresso. Ma questo ch'egli ripatò per vero
 riguardò al fatto, sarà mai vero anche per disposi-
 zion di legge? Non mai.

Gio: Francesco de Ponte [1] scrisse a prò di D. Ascanio
 Caraffa nella causa, che questi ebbe con D. Cesare
 Caraffa reo di vero delitto di ribellione, *postquam hostili
 animo, adversus suam patriam, suum Regnum, suam Re-*
gem,

(1) Conf. 90. tom. I. n. 15. usq. ad fin.

genus, eiusque bonorum, prosperitasque, et status animatus est, ut utat verbis textus in l. fin. ff. ad l. J. M., che è appunto lo stesso abominevol delitto, che commise il fu Duca di Verzino D. Niccolò Cortese. Essendosi compilato il processo, fu interposta sentenza, con la quale D. Cesare fu condannato a perpetuo carcere, che poi gli fu commutato in relegazione. Non fu espressa nella sentenza la sua inabilità a succedere nel giardino, e nella casa soggetta a fedecommesso istituito da' suoi maggiori, al quale fedecommesso esse D. Cesare era invitato, come più proficuo in grado del riferito Ascanio. Trovavasi il giardino in potere di D. Ferdinando Pappacoda, perchè D. Ascanio istituì giudizio di reivindicazione contra quello, nel qual giudizio comparve lo stesso D. Cesare, dimandando egli il fedecommesso. Propostasi la causa nell' anno 1566. fu condannato il possessore a rilasciarlo a beneficio di D. Ascanio: *propter quod D. Cesar, visa determinatione facta respectu viridarum, suam litem amplius prosequutus non fuit, ut Iudices mutarentur, et de decisione facta obliviscerentur.* Quindi, trascorso lungo tempo, ripigliò la lite, e pre-

S. tese,

rese, che la sentenza, che non contenea la pena ordinaria per lo suo delitto di ribellione, non partorisce l'effetto della dichiarazione del commesso delitto; affinchè non avendolo la sentenza inabilitato a succedere, non l'inabilitasse il delitto; poichè vi ha caso, in cui opera tanto il solo delitto, ed altro, dove bisogna la sentenza. *In hoc articulo (1) paucis coarctatus ero, siquidem distinguendo terminis parebit omnium resolutio, & casus noster decisus. Quaedam enim sunt quae statim quod committuntur, notant, & inhabilitant personam, ita quod factum ipsum, & delictum ipsum penam irrogat. Et amissione §. qui deficiunt, ff. de cap. crimin. l. palam §. in adulterio, ff. de ritu nuptiar. Quaedam sunt delicta, quae non de per se, sed mediante sententia penam irrogant, ita quod lex in irrogatione penae sententiam requirit, & notatur in casu l. 1. §. qui in iudicio: in leg. Athletas §. calumniator. ff. de his qui not. in fin. Quaedam vero sunt delicta, ex quibus nec ipsa facta, nec per sententiam, sed ex genere penae quis notatur, & inhabilis redditur in casu l. ietas sustinet eod. tit.*

[1] Loc. cit. num. 37. in fin.

stit. Confermò tal distinzione con l' autorità di parec-
 -chi Scrittori, e poi (1). proseguì a dire: *Cum et-
 -ga in delicto rebellionis lex considerat non juris effectum,
 -sed animi destinationem, ut supra est fundatum, tunc
 -attenditur factum, & non sententia . . . Declaratur hoc
 -pariter in specie in dicta constitutione, qui sint rebelles,
 - (la quale fu pubblicata a Pisa l'anno 1312. dall' Im-
 -peradore Arrigo VII., ed incomincia: *Quoniam nuper
 -est ad iudicium nostrum deductum.*) Nos attendentes,
 -quod acta prova malorum potius, quam verba sententia-
 -rum ipsos faciunt pena condignos: Et ibi dum dicit,
 -quod illi omnes, & singuli sunt rebelles . . . qui contra
 -nostrum honoram, & fidelitatem rebellionis opera faciunt,
 - & sic pendere illud verbum sunt. . .*

Quindi soggiunse: *Andreas dixit, quod in his, qua sunt
 -juris, lex operatur in tali crimine ipso jure, & sic uti-
 -le dominium feudatarii consolidatur directo ipso jure, nec
 -aliud requiritur, sed ad advocandam possessionem requi-
 -ritur sententia declaratoria . . . Et propterea cum lex pro
 -reptione rebellionis inferat plures penas cumulative, prin-*

[1] Num. 50.

*capitales, & copulative, ita quod nulli eorum per se
 est terminus pena, tunc concurrunt originaliter, & ef-
 fectualiter: secus si una est sequela alterius. Disse (1),
 che D. Cesare non fu condannato de crimine laesa Ma-
 jestatis, sed de rebellionem. Et (2) hoc delictum
 importabat penam amissionis vitæ, & penam publica-
 tionis bonorum. E che rispetto alla pena della incapa-
 cità della persona, quam ipso jure lex ex ipso facto
 inducit, sententia non requirebatur; quia considerando
 factum, operatur effectum juris, ipso jure, in his, que
 sunt juris incorporalis: Unde sententia, que propter hoc
 non requiritur, sed propter alias penas, non potest di-
 ci, quod subsistit id, ad quod non fuit prelatæ: nec ex
 mitigatione pena corporalis substituit aliam penam a le-
 ge per prius inflictam, & datam, concurrente de per se
 principaliter, & copulative . . . Non enim est sequela
 alterius pena, & tunc consideratur sententia. Sed
 est pena principaliter de per se, quam lex ex ipso facto,
 statim irrogat ipso jure, alia non expectata sententia.
 E con-*

(1) Num. 62.

[2] Num. 63.

E concludendo disse (1). *Et ex his etiam patet, quod commutatio postea in relogationem nobis facit ad casum, postquam non ex sententia oritur incapacitas, sed ex crimine, ita quod non absolutio secundum allegata iuramenta, et propterea debet omnino Dom. Aseanius possessor absolvi.* Non in fine così: **ET SECUNDUM PREDICTA FUIT JUDICATUM ETIAM IN CAUSA RECLAMATIONIS CUM IMPOSITIONE PERPETUI SILENTII.**

Donque, facendo uso delle dotte fatiche altrui, non è vero per disposizione di legge quel che per vero riputò Tommaso Grammatico nel fatto: *Et sic benè promissio non fuit habita memoria defuncti damnati, non perchè non era espressa nella sentenza pro crimine rebellionis interposta contro Ettore Piscicelli, ma perchè dipendente non era questa pena dall'altra della pubblicazione de' beni, che non è così ne' beni feudali; onde ben conchiuse al contrario Gio. Angelo Pisanello, uomo versato, e dotto ancora nella scienza legale. Memoriam Hectoris defuncti damnatam, et*

[1] Num. 88.

professum Lucianum omnino ad suam conditionem restitutum. I
 Na si si sponda, che quel doto Ministro, non persua-
 se dalle autorità de' Dottori allegate dal Pisanelli,
 credette doverli esprimere nella sentenza la condanna
 della memoria, che, come si è dimostrato, è questo un
 errore, e grave errore, secondo, nella fine del secolo,
 in cui si viffe, fu capitato nella nominata causa di D.
 Alfonso Caruffi. Si non per tanto vero, che fosse ne-
 cessario esprimersi la condanna della memoria nella
 sentenza, come tradetta: Gio: Tommaso Grammatica,
 non sarà certamente [e francamente se può dire] per-
 donabile l'aver avuto per via d'alcuna creden-
 za, cioè, che per sentirsi condannata la memoria di
 un fellone, ed escludersi i suoi figli dalla successio-
 ne, vi voglia la prova in specie huiusmodi crimen fuisse
commissum aduersus ipsum Principem col sentimento di
 Cassaneo di Baldo, e di Decio, e che Alessandro
 consigliò: *quod in duobus tantum casibus Amargi potest
 memoria Principis quando committeretur crimen in per-
 sonam Imperatoris. Secunda, quando committitur
 contra Romanam: in omnibus autem aliis capitibus laesa*

CYLINDRUS

Majestatis dicti hanc non velle, occidendo Capice [1] soggiunte: Et latissime ibi scriptis per octo folia, quando, Et quomodo quis combiteres dicitur, non nisi a Majeſtatis, sed p̄cise requiritur contra personam Principis, Et sic non premissis non fuit habere premissis defuncti dicitur, inpecciochè quando fu tentata l'invasione del Regno da Stancoſe comandati da Lutech, l'Imperador Carlo V. Re, e Sovradò di questo Regno era assente indifficilmente, stando nelle Spagne, ma poiche contra honorem Cæsaris, et fidem, et rebellienis opera faciebant (per usare le stesse voci della costituzione di Arigo VII. sopraccitata) omnes, et singuli sunt rebelles, et infideles, e per usare le altre della l. fin. ff. ad l. f. M. Ettore Pifelli hostili animo adversus suam Patriam, suum Regnum, suum Regem, ejusque honorem, prosperitatem amittens fuit, furon tutti riputati, e sentenziati, come ribelli, de' quali a molti fu tolta la vita, e le robe tutte, ad altri le robe, laſulando loro la vita, e parecchi camparono dal periglio fuggendo, come ha

fat-

[1] Decis. 130.

fatto il ribelle fu Duca di Verzino. Dunque non A
 ticeret la prova speciale , che sia stato commesso il
 delitto della ribellione *contra personam ipsius Principis*,
 per disposizione di legge. Dirassi perciò, esser falsissima
 questa credenza, e degna, che di essa, per dir così,
 si condannasse la memoria. Scrisse il citato de Pome [1]
Hæc sunt ex abundantia dicta, nam sufficeret allegare. . .
Nec cumulare vltui auctoritates DD. Sed sufficit, quod
Domini Iudicantes reminiscantur sententia lata in causa
Antonii Grifonis, QUI AB HAC CIVITATE NON
DISCESSIT, SËD LITERAS TANTUM SCRIP-
PSIT PRINCIPI SALERNI: NON OFFENDIT
PERSONAM DOMINI, ET TAMEN FUIT DE-
CAPITATUS, ET BONIS OMNIBUS PRIVA-
TUS.

Ma i supremi Ministri, dottissimi, ed intierissimi, che
 giudicar dovranno questa causa, non solamente fanno
 la decisione della causa di Antonio Grifone, ma tutte
 l'altre parimente, che si sono riferite, e furon fatte ne'
 casi di ribellione: dalle quali non si ha, che mai fosse
 stata

[1] *Eod. conf.90. num.31. & seq.*

stata offesa la persona del proprio Signore, e Sovrano
 Che se vera fosse la osedenza, che per vera venne il
 dottissimo Scrittore Tommaso Grammatico, tanti con-
 dannati qua' rei di ribellione, e figli de' quali furo-
 no esclusi, come inabili, ed incapaci a succedere, fa-
 rebbono far troppo ingiustamente condannati; con-
 ciòsiachè, e s' furono rei di lesa Maestà, nel furor
 non per tanto in *primo capite*, a sentenza di Gram-
 matico. Miseri, ch' avrebbero l'ultima spaventevol
 pena di morte, coll' altre *circumstances*, e principali a
 questo orrendo delitto imposte, a torto pur troppo pa-
 tita, e sofferta. E misere l' anime di tanti valentissi-
 mi uomini, Reggenti dell' abolito Collateral Conseg-
 glio, e supremi Ministri, e di nome, e di fama
 chiarissimi, ed immortali, che da Giudici delle cause
 de' ribelli intervennero in quelle decisioni, farebbero
 nell' inferno piombate, e in sempiterno perdute.

Scrisse Grammatico: *Et sic ex premissis non fuit ha-*
bens memoria defuncti damnata, ch' è quanto dire,
 ch' Ettore Piscicelli non fu, a senso suo, reo di
 ribellione, sebbene il fosse di lesa Maestà. E pur
 egli ricordar se doveva delle disposizioni della costitu-

T zio

zione *inconfutilem* , le cui parole sono state di sopra (1) rapportate , e delle leggi comuni , parimenti sopra [2] narrate , ed altresì della Glofa [3] , che dice , *EST ERGO SIMILE CRIMEN HÆRESEOS CRIMINI LÆSÆ MAJESTATIS, UT UTRUMQUE POSSIT POST MORTEM ACCUSARI* . Ricordarsi dovea , che Capece (4) , ch' egli vide , ed additò in questa sua decisione , scrive . *Undecimum ex Glofa : que voluit quod liceo regulariter post mortem quis non possit accusari , ut in l. i. C. acc. tamen hoc fallit in crimine læsæ Majestatis , non potest in hoc crimine memoria defuncti accusari , & damnari* . Che tutto ciò ricordandosi bene avrebbe saputo , che la condanna della memoria si fa , quando propenga il Fisco l' accusa del delitto della ribellione dopo la morte del reo ; allora sì , che , convitto il morto , la sua memoria si condanna . Ma semprechè il reo sia vivo ,

(1) §. 11. fac. 68.

(2) Lo stesso §. fac. 70. e 71.

(3) Ad l. 4. C. de heret. , & Monich.

(4) Decif. 130. spec. 11.

vivo, non mai; imperciocchè in quel caso si punisce colla mannaia, o col laccio, ed anco con pena straordinaria. Quindi se alcuno saper volesse, come si formi la querela contro il morto, qual sia la pruova, che far si debba per la convizione di quello del delitto di ribellione, e come vogliasi concepir la sentenza, costui si dia la pena di leggere Maresca *de legibus publicorum judiciorum* (1). opera pubblicata nell'anno 1697. dal Dot. Gio: Maria suo figlio, venti anni circa dopo averla il padre composta, il qual poichè non la corresse, nè compiuta, nè perfetta lasciolla. E chi volesse ancor sapere, che cosa importi la dannazione della memoria in tutta la sua estensione, vegga Arrigo Coccei [2]. Grave errore prese dunque Grammatico dicendo: *Et ideo cum lata fuerit sententia contra ipsum Hectorem cum publicatione honorum feudatium, & allodialium pro dicto crimine lese Majestatis succedit, quod fuerit ejus memoria damnata.* Come entran quì i termini di condanna di memoria di un, che viveva, se il giudizio della condanna della me-

[1] *Glof. 4. num. 25. & seq.*

[2] *Disput. tom. 2. disp. 50. cap. 11. §. 9.*

memoria incomincia dopo la morte del reo? se la sentenza principalmente si fa affinchè prender si possano i beni del reo da man degli eredi, e successori suoi? Questa sentenza fu profferita, com' egli stesso dice, *contra ipsum Hectorem cum publicatione bonorum feudalium, & allodialium pro crimine lese Majestatis*. Si aggiugne, che i due fondi, che possedea allora D. Sancio Arcone, gl' impetrò egli dal Principe fra l'altre robe di Ettore dopo la sua ribellione, poichè il Fisco prese l'avea. E Lucio figlio di Ettore il ribelle istituì giudizio in S. C. di reivindicazione contro Arcone *samquam ab injusto possessore*. Or se si fosse trattata la causa della condanna della memoria, nella quale, *convicto mortuo, memoria ejus damnatur, & ejus bona successori ejus eripiantur*, Lucio avrebbe dovuto essere il convenuto dal Fisco, mentre ad esolui si dovean torre le robe del ribelle Ettore suo padre. Si conchiuda in tanto, che Tommaso Grammatico pretermise i veri termini della controversia: e se si avessero i scritti di Giovannangelo Pisanelli, si leggerebbe ne' medesimi quel, che si è ora, dopo due secoli, e più, avvertito.

Fi-

Finalmente si faccia riflessione sul seguente avvertimento di Grammatico (1): *Dixi advenendum esse: quia hic filius Lucius non venit ad successionem patris in aliquo; sed ad successionem istorum bonorum cumquaque in bonis avia materna remanentium post mortem sua avia eidem Lucio, ut propinquiori. quae successio sibi derogari non potest, cum pars patris necesse sit tantum in his quae descendunt ex persona patris focus in aliis, quae aliunde obtulerunt ipsi filio. E si avverta quel caso ne disse Giacomo Menochio (2): Egli scrisse per l' esclusione del figlio del ribelle dalla successione al fedecommesso perpetuo istituito da una donna di Lucca ne' suoi discendenti, al qual veniva egli chiamato. Riferì prima lo statuto della repubblica dell' anno 1491., col quale fu ordinato, *quod rebelles Lucenses puniri debeant omnibus illis partibus, quibus purgantur rebelles Imperatoris, sicut rei criminis lesa Majestatis Caesaris, & quae quidem parte scripta sunt in l. quisquis C. ad l. J. M. quae quidem con-**

situ-

(1) Num. 13.

(2) Tom. 3. conf. 275.

facultatem expresse voluit ipsa respublica Lucensis habere locum contra suos rebelles: perciò largamente venne, e dottamente ad esaminare; e spiegare il §. filii verò ejus di quella legge. E degno di essere interamente letto questo consiglio, essendo scritto sul caso, che sembra lo stesso della presente controversia fra D. Giuseppe Cortese, e il Fisco. Disse poi [1]:
Ex his intelligimus, jure communi inspecta, filios rebellium privari commodo successionis, tam extraneorum, & sanguinis conjunctorum, quam paternae. Ex quo inferitur errasse Grammaticum in decis. 6. n. 14., cum dixit filium rebellis privari solum bonis illis, quae a patre proveniunt, non autem se ab avia materna: nec auctori- tates ab eo allegatae loquuntur in specie criminis laesae Majestatis, & rebellionis. E (2) soggiunse: Nam cum velit lex hos filios esse debere semper, & perpetuo pau- peres, ita quod mors eis sit solatium, & vita suppli- cium, aperte lex significat, hos non posse dum in hu- manis sunt, aliquid habere: alioquin vita non esset eis
sup-

[1] Num. 12.

[2] Num. 36.

*supplicium, quia aliquando sperare possent, se posse di-
vitiis acquirere, & ab id nec mors eis esset solatium,
sed, ut & ceteris, acerbissima. E [1] scrisse, che
altrove (2) dimostrato avea non repugnare juri di-
vino, nec aliqua ratione esse iniquam legem, quod
ob laesam Principis M. auferat filiis bona paterna,
& omne jus succedendi alteri ex testamento, vel ab in-
testato, cum solum auferat, quae jam a Principe ipso
fuerant consecuti. Errò dunque Grammatico, secondo
ha scritto Menochio. Ma come avesse sì gravemen-
te errato, non si potrebbe facilmente dire. Non sa-
peva egli forse le disposizioni della *l. quisquis*, delle
leggi canoniche, delle costituzioni, e de' capitoli del
Regno? Le sapea certamente. Non sapeva le deci-
sioni, che facevano i Giudici de' ribelli in occasione
della tentata invasione fatta da' Francesi nell' anno
1528.? Le sapea al sicuro. Non sapea forse la grazia
fatta dall' Imperador Carlo V. a' figli de' ribelli? La
sapea benissimo, come quella, ch' era troppo nota a'*

suoi

(1) Num.47.

(2) Conf.99. num.29.

suoi giorni. Com' e' dunque potette dire ciò, che disse? Il disse, perchè anch' egli era soggetto ad errori: ma se altra ne fosse stata la cagione,

Cbi può saper tutte l'umane tempore?

Fabio d' Anna (1) scrisse a prò di Scipione Mormile, il qual pretendeva di succedere al fedecommesso istituito da Luca Gio: Mormile, in esclusione di Gio: Camillo Mormile figlio di Cesare ribelle (2). Egli disse (3): *Secundò patet, quod sic filii puniantur, cum quis contra statum Principis machinatur, sicut etiam quando adversus ejus personam molitur: E* (4) soggiunse: *Ex istis etiam sequitur NULLAM HABENDAM ESSE RATIONEM DE HIS, QUÆ GRAMAT. SOMNIANS SCRIBIT IN DEC. 6., TUM QUIA TERMINOS VEROS PRÆTERMISIT, tum etiam quia in illa nec causa doctissimus ejus temporis causarum Patronus Jo: Angelus Pisanellus tenuit contrariam opinionem, ut*

[1] *Conf. 12.*

[2] *Anna conf. 10.*

(3) *Cit. conf. 12. num. 20.*

(4) *Num. 22.*

in ipsa decisione si legge (1), & ipsum Gram. errasse
 dicit Menach. conf. 275. num. 13. vol. 3. Nec dicant ad-
 versarii, quod pars inducta per teatam in l. quisquis &
 filii, de consuetudine non servatur ex Angelo, & aliis
 &c., quia hæc consuetudo in hoc Regno non est servan-
 da: Imo contrarium apparet ex cap. 15. Caroli V. rubr.
 143. inter cap. Neapol. in antiqua impressione: **RE-**
novissima est rub. 105.: ubi in INVASIONE LAU-
TRECH, QUÆ NON FUIT CONTRA PERSO-
NAM, SED CONTRA STATUM: Filii dignitatibus,
voce sedilium, & bonis maternis privati fuerunt, ET
EX GRATIA A CAROLO V. CONCESSA POS-
SITA RESTITUUNTUR, ET GRATIOSE ETI-
AM PETITUM FUIT. Pro (2) quorum autem
 coronide adverte, quod textus in l. quisquis de Imperatore
 non loquitur, sed de Collateralibus tantum, ut hinc li-
 queat, quod verbum necis, quo utitur, ad ipsius Collate-
 rales sit referendum, non autem ad Principem, **CUJUS**
PERSONAM TANGERE DICITUR, ET OFFEN-
DERE, QUI EJUS STATUM, TRANQUILLI-

(1) Num. 13.

(2) Num. 23.

TATEM, VALOREM, SECURITATEM, AC
 PROSPERITATEM PERTURBAT, Post hac scri-
 ptura [prolegum] vidi consil. 90. lib. 1. dict. Reg. de Ponte
 editum de hoc anno 1595. ubi num. 18. usq. ad 26. tra-
 dit, dici crimen lese Majestatis in personam Domini,
 quando honor, vel Statum ipsius offenditur post multos,
 quos citat presertim Andream in cap. 1. §. prore col. 1.
 que sit prima causa benef. amit.

Nondimeno Filippo Marcica (†), facendo menzione
 della decis. 6. di Grammatico, scrisse: Nihilominus
 semper ego memoria damnarem in sententia, & ipse
 Thomas Gram. de opinione Glossæ dubitat, & refert
 decisum non fuisse habitam memoriam defuncti damna-
 tam &c. Contra quam decis. ad doctrinam tanti viri
 [cujus memoria undique veneranda est, sicut & aucto-
 ritas S. C.] blasphemaverunt Anna consil. 12. num. 12.
 nec non Menoch. in consil. 275. nu. 13. vol. 3. . . . &
 cum aliis arroganter se immiscuit additionator Petra . . .
 solum illud notandum hic necessario videtur, quod con-
 futatio DD. mortuorum, & maxime magni nominis, ut
 fuit

(1) De leg. publ. jud. Glos. 4. nu. 29. & 30.

*fuit Grati. facienda sit maxima cum veneratione: pat-
 cant mihi Menoch. & Anna, quorum labores semper
 ego admiro. Ea difesa di Grammatico, sarebbe stata
 giustissima a prendersi, se, esaminandosi la controver-
 sia, si fosse trovato il suo sentimento conforme alle
 disposizioni delle leggi: ma sarà sempre vana, facendosi
 con semplici parole, e co' luoghi comuni. Egli bi-
 fogna dire, che se il Marefca avesse corretta la sua
 opera, la qual cosa, prevenuto dalla morte, far non
 potrebbe, avrebbe certamente cassata questa infelice
 difesa. Ed in fatti non è egli stesso il Maref-
 sca, che scrisse (1): Nota in prae, quod libel-
 lus. . . non debeat dirigere gressus suos in mortuam,
 sed enunciando crimen. . . concludere fas sit contra me-
 moriam rebellis: perendo ejus memoriam damnari (2). In-
 super scias in hoc iudicio, quod formatur non contra
 eum, sed contra ejus memoriam, illo mortuo, sunt ci-
 tandi &c. (3) Ultra enim advertas, quod sententia
 non*

(1) *Glos. 4. num. 25.*

(2) *Num. 20.*

(3) *Num. 28.*

non est pronuncianda contra reum mortuum &
 proinde contra memoriam ejus fieri debet [1] &
 ego si libet, formam sententiae tali modo tradere: De-
 claramus Lucium perduellionis crimen commisisse, &
 proinde ejus memoriam damnandam esse, & damnari
 debere. Come accorderanno dunque queste parole con
 quel, ch' egli stesso scrisse, e qui sopra registrate si
 sono: *NIHILOMINUS SEMPER EGO MEMO-
 RIAM DAMNAREM IN SENTENTIAM?* Si può
 anche vedere in Gio: Camillo de Curte [2] quanto
 far si deve, condannando la memoria.

Non dee tralasciarsi in oltre di far finalmente poche
 parole intorno della osservazione decimaterza di Fran-
 cesco Maradei alla Pram. V. de bonis proditorum, il qua-
 le (3) avendo scritto: *quamvis sit adeò horrendum, &
 detestabile hoc crimen, quod pœna transeunt etiam ad fi-
 lios, qui privantur successioneibus paterna, materna,
 avita, & aliorum conjunctorum, & extraneorum tam*

ex

(1) Circ. fin.

(2) Ref. feud. cap. 5. num. 55. ad 59. pag. 64.

(3) Num. 13.

ex testamento, quam ab intestato, ad hoc ut in perpetua egestate permaneant, juxta text. in l. quisquis §. filii verò C. ad l. Jul. Maj., & in cap. vergentis extra de hereticis, soggiunse: Nihilominus non desunt limitationes ad favorem filiarum introductæ, quarum Prima est, ut hæc pars non habeat locum in hereditate, & bonis Avia, vel matris filio debitis ante omnia a patre commissum. Citò Grammatico, & Farinacior nec habebit locum in bonis a matre, vel extraneo donatis. Idem Farinacius &c. Su di questa prima limitazione basterà, che si tenga presente, per pienissima risposta, quel, che si è scritto per confutare la decis. di Grammatico, che troverassi, essersi questa limitazione fatta contra l'espresse parole delle leggi, e perciò da far vergogna a chiunque pretenda di esser riputato esperto giureconsulto, giacchè ragiona contra le regole dell'arte; in guisa che se un giudice così giudicasse, potrebbe bene esserne anche punito.

Limitatur secundo in Civitate Neapolitana, ubi ex gratia Neapolitanis concessa non publicantur bona materna in crimine lese Majestatis Divine, vel humana, ut patet ex gratia concessis per Regem Catholicum in anno 1551.

non

Non publicantur, si risponde, quando il marito sia ribelle, e non la moglie, che sia vivente; ma se fosse questa morta, ed avesse lasciata la roba a' figli del ribelle, o fosse a costoro altrimenti pervenuta non l'avrebbero già questi, ancorchè fosse roba dotale: questi, di cui è scritto *sunt perpetui egentes, & pauperes*. Ricordiamci, che Carlo V., per grazia solo, concesse a' figli de' ribelli di poter succedere ne' beni materni burgensatici. Certo se non impetrava questa fedelissima Città per grazia, che fossero in que' beni materni succedute i figli, morta la madre dopo la ribellione del marito, non l'avrebbero mai avuta, ma esclusi i figli, ed il fisco patimente, per legge, spetta a' più prossimi agnati, e cui *de jure*, se senza esser nati figli solo si fosse quel matrimonio.

La terza limitazione dice: *ex generali consuetudine no-
dum Valia, sed totius orbis, ob quam sunt sublata
contra filios omnes pena contenta in d. l. quilibet,
adco quod non confiscatur legitima, nec peculium, nec
bona materna*, citando Merlin. Massin. Cevallos, &
*ubi laudasi a D. Maresca de leg. public. judic. gl. 7.
num. 77, ubi restatur vidisse in Regno in facti consue-*
gen-

gentiis [notati] filios a dictis patris exemptos. Si ri-
 sponde, che non sogno Marefca affermare così strane
 proposizioni, non avendo mai detto essersi tolte le
 pene tutte imposte a' figli *ex generali consuetudine ac-
 tate Italia, sed totius orbis*: soltanto e' riferita la sen-
 tenza di que' Dottori, che temero l'una, e l'altra
 opinione; nè lasciò scritto, *vidisse in factis contingen-
 tibus, nec solamente, vidi in factis contingentia*. Ego
 comparit molti quel, ch'è un solo, non si può fare
 senza sola fede. Ma sentasi di grazia ciocchè egli
 stesso il Marefca a questo (1) aggiunse: **SED CON-
 TRARIA OBSERVANTIA IN REGNO PATER-
 EX DEC. 43. 96. C. 333. REG. REVERT., IN QUIBUS
 FILII FUERUNT HABITI PRO INCAPACIBUS
 BONORUM MATERNORUM OB PATRIS
 REBELLIONEM, ET SUCCESSIO FUIT DELA-
 TATA ALIIS COLLATERALIBUS AB INTESTA-
 TO VENIENTIBUS, JUXTA AQUIOREM, ET
 MERIOREM SENTENTIAM, QUAM PROFITETUR** Henr. Boc. de Crim. cap. 3. n. 72. cum seq.

(1) Num. 17., C. 18.

Speltorum admisi, rifum senentis Amici?

Qual peregrina maniera di scrivere, di pensare, e di far giudizj con esattezza! santo Dio! e donde l'apprese questo per altro notizioso, e laboriosissimo scrittore? Si faccia pompa ora di questo parere di Francesco Maradei, e si dica a' giudicanti dottissimi vi è Marefca, vi è Maradei (quasi ultimo scrittore, che si ha nelle materie forensi), i quali a prò de' figli del ribelle hanno scritto. Essi ben ripiglieranno a queste voci, che su questo articolo sono stati cieci costoro, e perciò da non seguirarsi, secondo quel detto,

Cbi prenda il cieco in guida mal consigliast.

I prudenti Magistrati seguir devono le leggi, particolarmente quelle, che sono espresse, e chiarissime, e serbare le osservanze inconcusse di questo Regno, non le rilasciate opinioni de' Dottori, le quali dal sapientissimo, ed invittissimo nostro Sovrano ben furono a ragion rigettate nella notissima Regal Costituzione fatta in Gaeta.

Della quarta, ed ultima limitazione non si fa parola, perchè non appartiene al fatto presente; ma solamen-

te si ponderi, ch' egli il buon Dottore intese di scriverla a prò de' figli, ed affastellò la decisione della causa del fedecommesso di D. Alessandro de Montibus Marchese di Acaja, che non riguardò i figli del ribelle, ma gli ulteriori sostituti al fedecommesso in caso di ribellione del chiamato; e l'altra del figlio del Principe di Sanza, che non fu già ammesso al fedecommesso, ancorché vi fosse stata nel testamento la cautela ritrovata contra il Fisco, come si può veder nello scritto di D. Carlo Brancaccio; ma dovette aver que' pochi beni burgenfatici per motivi occulti, o per quegl' influssi di Stelle, a' quali, per covrire i difetti della umanità, si vuole, che sian soggetti ancora i litigj, e le cause. Veduto già, che nessuna forza far dee la decision di Grammatico: quanto sia meschina la difesa, che ne fa Filippo Marefca: e di quanto valore sia l'autorità di Maradei. Si vegga ora, qual conto debba tenerfi di un'altra decisione rapportata dal Reg. de Marinis (1).

(1) *Resol. lib.2. cap.18. num.3.*

*Si risponde alla decisione rapportata
dal de Marinis.*

IL de Marinis disse del Principe di Sanza reo di ribellione, *qui de invadendo Regnum hoc tractatum habuisset, convictus, & spontè confessus, decapitatus extitit, omniaque ejus bona diffinitiva sententia confiscata fuere: sed cum demum defuncti miserabilis filius pupillus comparuisset, institit pro restitutione certorum corporum fideicommissi vinculo subjectorum: decreto R. C. nemine ex dictis judicantibus, UT AUDIVIMUS, contradicente, provisum fuit, esse illi bona omnia fideicommissaria restituenda. E [1] soggiunse: Fuit etiam considerata istorum DD. navitas, quæ patris pretensum delictum præcedebat, sicque dici non potuisse ex radice infecta ortos: unde in hoc conveniunt omnes: filios inquisiti cujusvis atrocissimi criminis, natos tamen, sive conceptos ante patratum delictum patris, nullo pacto, nulloque jure posse pati penas ob delictum parentum filiis impositas,*

(1) Num. 6.

fitas, & signanter illam successionis ascendentium, & collateralium. Sarà ancor bene quì ricordare ciò, che si disse (1) aver detto lo stesso de Marinis sulla decisione di Revertera nella causa di Torquato Tasso. Credo ego sic decisum, quia filii nati erant post commissum a patre crimen; nam si antè, omnino ad bona materna, & alia cujuscumque consanguinei, sive ad quodvis gentilium fideicommissum filii veniebant admittendi.

E che non dee tenerfi conto alcuno di questa decisione, e che ciò sia vero, sentansi le seguenti risposte tratte da scrittori riputatissimi, con alcune altre debolissime riflessioni.

Fabio d' Anna (2) scrisse : *Quoad secundum concluda, rebellionem Caesaris sibi, & filio Joanni Camillo nocuisse, ita ut sequentes ad fideicommissum sine vocari ex vulgato textu in l. quisquis, ubi filii a quacumque successione universaliter escluduntur. E (3) soggiunse : Et hac opinio aperte probatur in d. l. quisquis ubi postquam pena mortis adversus committentem crimen lesæ Majestatis inducitur, sequi-*

(1) §. 4. fac. 95. (2) Conf. 9. num. 13.

(3) Num. 43.

*sur sextus . . . filii vero ejus . . . Ergo necesse est , ut intelligatur de filiis jam natis , cum jam ille mortuus habebatur . Item secundo ponderatur text. ibidem , ubi filiis committentis tale crimen , vitam ex misericordia reseroat . Ergo de jam natis loquitur , quibus accedunt alia multe considerationes , quas Claud. Seifell. commemorat in d. l. si quis id quod ff. de jurisd. omni. jud. num. 17. vers. Sed præmissis , que apud ipsum legi possunt : Ed altrove (1) scrisse : Item dum fundam. vi. filios etiam conceptos , vel natos ante patris rebellionem esse constrictos panis textus in l. quisquis C. ad l. J. M. , & banc esse communem opinionem : **ILLUD JUXTE DIXI** , nam ultra citatos antè , addo Cepollam conf. 99. & Tiberium Decianum in tract. crim. tom. 2. l. 7. cap. 41. num. 8. rub. 175. , qui dicit esse communem . In oltre quando si condanna la memoria del defunto , convinto mortuo , & res ejus heredibus auferuntur ; & nostro tempore multis heredibus ablata sunt : & ejus bona successori ejus eripiantur , come sopra si è detto . Fra gli eredi , e successori certamente si compren-*

[1] Conf. 10. num. 6.

prendono i figli, anzi sono i primi ad esservi inclusi. Se avesse voluto la *l. quisquis* escludere i figli nati, e sol tanto includere i figli nascituri, di necessità avrebbe soggiunto: se nasceranno. Ma non distinguendo la legge, nè altri distinguer dovendo; forza è confessare, che i figli nati vi siano espressamente compresi, e che di essi parli espressamente la legge.

Antonio de' Mattei (1) lasciò scritto su questo punto: *Nam quod ad perduellionem attinet, hic causam præbet; vel odium Principis, vel ambitio, & inexplebilis dominandi cupiditas. Utrumque visum in primis ambitionem ÆQUE LIBERIS INTEQUAM COMMISSUM CRIMEN, NATIS INGENERARI, & quasi hereditate deferri palam est, nisi forte quis nescit: Appiis innatam fuisse superbiam: Scipionibus magnanimitatem: Manliis severitatem: Bruttis, atque Cassiis amorem libertatis: Tota denique gentes cum laborent suis quibusdam natis vitiis: Panni perfidia: Hispani fastu: Galli lenitate: Germani bibacitate. . . QUIS AUSIT DICERE, HÆC VI-*

TIA

(1) Lib.49. D. cap.3. num.15.

**TIA NON ANTE A PARENTIBUS IN LIBE-
ROS DERIVARI, QUAM PARENTES QUAE-
DAM LEVITER, PERFIDIOSE, ARROGAN-
TER FECERINT?**

Si ha la decisione fatta nella causa dell' eretico Gianfrancesco Aloys data alle stampe dallo stesso Reggente de Marinis, che avea figli nati prima del delitto, ed essi a succedere furon riputati inabili, non altrimenti, che se mai al Mondo nati non fossero. Si ha l'altra nella causa della successione della moglie di Bernardo Tasso fra il Fisco, e il fratello germano di lei, ove i figli furon creduti anche inabili, ed incapaci a succedere, e seguentemente, come se mai non avessero veduto la luce del giorno, nè respirata l'atra virale. Or poichè su questa decisione di Revertera disse de Marinis quel: *Ego credo sic decisum, quia filii nati erant post commissam a patre crimem.* dimostrerassi, com' egli in sua credenza s' ingannasse. Fra questi figli vi fu certamente Torquato, il qual nacque nell' anno 1544. Ecco l' epitafio, che sta scolpito su la famosa Tomba: **TORQUATI TASSI**

(ben quantunq. in hoc uno nomine celebrantis, ne tam-

dant!)

Dono) OSSA HUG. TRASTULIT: HIC CONDIT
 DIT. CARDINALIS BEVLAQUA, NE QUI
 VOLITAT VIVUS PER ORA VIRUM, EJUS
 RELIQUA PARUM SPLENDIDO LOCO ES-
 SENT. ADMONUIT VIRTUTIS AMOR; AD-
 MONUIT ADVERSUS PATRIE ALUMNUM,
 ADVERSUS PARENTEM AMICUM PIETAS.
 LIXIT ANNOS LI. NATUS MAGNO FLOREN-
 TIS. SEC. BONO ANNO MDXLIV. VIVET,
 HAUD FALLIMUR, ETERNUM IN HOMI-
 NUM MEMORIA, ADMIRATIONE, CULTU.

La ribellione del Principe di Salerno fu nell'anno 1551, e propriamente nel fine del governo del Vicerè D. Pietro di Toledo (1). Quindi de Marinis sapendo l'anno della nascita di Torquato, e l'anno della ribellione, di leggieri avrebbe trovato, che nato era Torquato sette anni prima di quella. Ed in tal guisa forse de'poeta avrebbe la tanta compiacenza, che mostra della immaginata sua distinzione. Inoltre di

(1) L' Autor della Storia Civile del Regno nel lib. 3.^o fo. 119.

da ponderare affai' ciocchè scrisse Gio: Francesco de Ponte, le cui dottissime fatiche, de Marinis vide, e lesse, ed al suo bisogno più, e spesse volte citò. Scrisse egli adunque (1): *Tamen eam (opinionem) in medio proposui, sed illam non firmo, stante immanitate criminis, & infectio sanguinis numquam deficit, nec ante, nec post delictum, & verè hæc est communis opinio, ut late per Menochium &c.* Indi aggiunse: **QUÆ OPINIO CONTRA FILIOS NATOS ETIAM ANTE DELICTUM, IN REGNO EST INDISPUTABILIS, UT EX QUAMPLURIBUS REBELLIONIBUS COMMISSIS IN ANNO 1528. TEMPORE INVASIONIS REGNI PRACTICATUM EST, ETIAM MEDIANTIBUS QUAMPLURIBUS SENTENTIIS JUDICUM REBELLUM.** Or come avesse voluto sostenere il Reggente de Marinis cotal sua distinzione, non meno rigettata, e non curata da' magistrati nelle decisioni da essoloro fatte con maturo esame, e legale avvedutezza, ch' opposta ancora espressamente al §. *fili* della *l. quisquis*, ed alla voluta mendicizia de' figli, non si saprebbe indovinare.

§. VII.

(1) *Conf. 50. tom. 2. n. 10. circ. fin.*

§. VII.

*Si risponde alla dottrina di Filippo
Maresca.*

RImane solamente a rispondere a quel, che si legge in Filippo Maresca. Egli (1) scrisse: *pænas... contra filios fulminatas, juxta aliquos, in desuetudinem abiisse, nec in Italia servari, ex Gig. Julio Claro*. Indi afferma: *Et in facti contingentia, in Regno a dictis pænis filios vidi exemptos*. Convieni aver presente, che questa Glosa 7. tutta raggirasi nel comento del §. *filii*, che interamente nel principio è rapportato. Prima riferisce, che questa legge si è riputata iniqua, aspra, inumana, barbara, e contraria alla legge divina (2), e poi (3) scrisse: *At cæteri communiori calculo neque aboletam, neque iniquam esse profitentur, cum in illa versetur Principis, reipublicæque salus, & insimul*
Y omnium

(1) *Eod. trat. Glos. 7. num. 71.*

(2) *Num. 1. & 2.* [3] *Num. 6.*

omnium subditorum. Inveisce [1] contro gli Autori della contraria sentenza, dicendo: *Sed cur de iniquitate Arcadium legislatorem redarguant memorati DD. ignoro*; e soggiunse non essere nuova, anzi essere stata approvata *quasi universi orbis moribus*: e, che abbia sostegno di ragioni cotale asprezza di pene (2): *Porro hæc severitas deservit ad deterrendos parentes*. E ritornando a parlar de' figli (3), scrisse (4): *privantur bonis paternis, maternis, avitis, & quorumcumque proximorum*. *Item etiam [5] extrancorum privantur largitate, ita ut nec ex testamento, neque ab intestato capere possint*. *Privantur (6), ut dixi, tam bonis paternis, burgensaticis, quam feudalibus. . . . certum est patris delictum nocere filiis, & descendensibus, & de hoc est textus expressus*. *Qui [7] DD. loquuntur, tam in feudo paterno, quam antiquo, & tam in hereditario, quam ex pacto, & providentia, quia (8) concedens feudum Titio, & liberis suis,*

[1] Num. 10.

(2) Num. 14.

(3) Num. 22.

(4) Num. 25.

(5) Num. 26.

(6) Num. 28.

(7) Num. 29.

(8) Num. 3.

fuis, illa tacita conditione censetur concedere; si sint fideles, unde patre infidele, revocatur feudum, & ad Dominum devolvitur. Disse poi (1), che vi erano alcuni Dottori, che sostenevano il contrario. Ma egli (2) dice: *Quibus non refragantibus contraria sententia verior est, quod delictum hoc noceat filiis etiam in feudo Avito, & en pacto, & providentia, ita ut feudo spoliarentur.* Soggiugne, che i figli perdevano per lo delitto paterno *omnia juris beneficia, insignaque domus, Privilegia, Jura municipalia Civitatis, Patriam potestatem, testamenti factionem, tam activam, quam passivam, bonorumque administrationem in primo capite legis Juliae* (3). Passa poi a dire, essere dubbioso, se la *l. quisquis* proceda contra i figli tanto se saranno nati prima, quanto dopo il delitto (4). Nomina chi sostenne, che proceder debba contra tutti i figli senza distinzione alcuna. Novera coloro, che ciò negarono. E dopo (5) pronuncia: *Quam secundam sententiam*

Y 2 pro-

(1) Num. 31.

[2] Num. 32.

(3) Num. 35.

(4) Num. 49.

(5) Num. 57.

procedere volunt dumtaxat de jure communi civili, & respectu abbasium: Nam de jure feudali, & quoad feudalia, etiam juxta supramemoratam DD. opinionem, iam concepti, quam nati ante delictum, equiparantur natis post, & non agnoscitur memorata differentia. Trattò benanche se i figli vengano spogliati del dritto de' sepolcri, e rispose di nò (1): ma n' eccettud poi quando fosse stato condannato il padre di delitto di perduellione post mortem suam. Promosse il dubbio, se sieno i figli del ribelle indegni, o pure incapaci: e sentì, che fossero incapaci, non già indegni, confermandolo colle decisioni di Revertera (2). Disse che si estende la pena anche a' nipoti (3). Indi cercò quid dicendum in feudis?, quid in feudo, vel officio individuo? Se possa, cioè, uno, delinquendo, pregiudicar l'altro? Ed egli (4), dopo aver riferite tre opinioni diverse di Dottori, disse: Ego verò valde de hac doctrina dubito, commissio crimine perduellionis: nam hæc obligatio oritur ex contractu, cum illius virtute natura-

[1] Num. 58.

(2) Decis. 25. 26. & 233.

[3] Num. 67.

[4] Num. 77.

turaliter vassalli teneantur ad fidelitatem, & per consequens conveniunt omnes termini a Revertera in primo casu considerari: Vale a dire: quod in prima obligatione oriente ex contractu cum omnes teneantur: delictum socii consocio noceat ex Revertera (1). Or dopo tutte queste cose, ed altri dubj, scrisse la preposizione sopra affermata, cioè: In Regno a dictis patris filios vidi exemptos.

Chi legga tal suo commento al §. *filii*, potrà creder mai di trovarvi nel fine di esso gittata questa proposizione, ch'è contraria a' sentimenti suoi medesimi? Chiunque sappia essere stati sempre spogliati di tutti gli averi i figli, qualora il padre loro sia stato ribelle: sappia le determinazioni fatte da' Principi di questo Regno con le loro costituzioni, e capitoli; e sappia gli esempj, che ci han conservato le storie de' secoli trascorsi, e quel, che hanno i magistrati, e gli uomini più illustri nel foro consigliato, sostenuto, e deciso: non sarà colmo di meraviglia, leggendo proposizione sì scongiatamente scritta? *Et in facti contingentia in Regno*

[1] Decis. 168.

gno a dictis penis filios vidi exemptos.

In questa Glossa 7. citò egli le cinque decisioni di Revertera (1), citò de Ponte (2), e citò fra tanti, e tanti altri Rodocrio (3). Ma s' egli lesse tutte le autorità, che citò, com' è da crederfi, che avesse fatto, certamente vide, che furono esclusi i figli, e reputati per incapaci, ed inabili a qualsivoglia successione, e che non è mai vero, che *penas contra filios fulminatas in defuétude abisse, nec in Italia servatur*, quando creder non avesse voluto, che il Regno di Napoli non fosse in Italia. Ora quel *VIDI*, che leggendosi gli Autori da lui citati, si scorge dir tutto il contrario, non è un *VIDI* di chi abbia le traveggole? Almeno ne avesse arrecato qualche testimonianza, che avrebbe pur così imitato il Poeta, il quale dicendo (4)

Ex-

(1) *Decis. 25. num. 63. 96. num. 64. 168. num. 76. 233. num. 67., & 350. num. 37.*

[2] *Conf. 50. l. 2. num. 49. & 56. De potest. Pro-reg. num. 57.*

[3] *Ad de Marin. resol. 127. n. 5.*

(4) *Egl. 5.*

Extinctum Nympha crudeli vulnere Daphin

Flebant :

subito soggiunse :

Vos Coryti testes, & flumina Nymphis

per conciliarsi la credenza di quel, che dicea . Vano dunque è quel suo *VIDI*, e che non mai detto l'avrebbe, *si mens non laeva fuisset.*

Ma in difesa di questo laborioso scrittore non si lascia avvertire, che Francesco Antonio Aquilante nella prefazione, che fa alla opera di quello, scrive a' lettori (1): *PLERAQUE ERANT IN IIS MANCA, QUÆ SUPPLENDA PUTAVI, nihil mutato stylo, sed illo quantum licuit ad mentem, ideamque ejusdem Auctoris expresso*: E (2) poi: *ET SI QUID AUT NUMERO, AUT SENSU ERRATUM FUERAT, VEL ABRASI, VEL REPOSUI.* Con che potrebbe ben essere avvenuto, che l'Aquilante avesse supplito quell'ultimo §. della Glosa VII. di Maresca, come cosa, ch' egli pensasse, che fosse stata dall'Autore

tore

[1] §. *sed quoniam.*

[2] §. *in citandis.*

tore omessa. O pure, credendo errore quel, che lesse scritto, ove forse dicea: *At in facti contingentia in Regno non vidi a dictis panis filios exemptos*, l'abbia voltato scrivendo: *Et in facti contingentia vidi &c.*

Di qual carato dunque sien le sopraddette decisioni fatte a prò di Lucio Piscicelli, e del figliuolo del Principe di Sanza, e questa, che si legge veduta da Filippo Marefca, bastantemente si è dimostrato, e più largamente forte, che il bisogno non richiedea. Esse sono contrarie alle disposizioni espresse, e chiare delle leggi, costituzioni, e capitoli del Regno: contrarie agli esempj tutti di quanto han praticato i Sovrani del Regno in casi consimili: e contrarie a quasi tutte le decisioni fatte nelle cause de' ribelli. Quindi gl' integerrimi, e dottissimi Ministri, che compongon la suprema Giunta di Stato, dopo maturo, e profondo esame, regolando le rette intenzioni loro colla verità, e colla giustizia, approveranno in questa causa gl' esempj, che alle leggi, ed alla osservata usanza in questo Regno trovano consoni, e conformi, non mai alle decisioni abortive, irregolari, ed ingiustissime, fatte in due casi solamente, che Dio fa come andassero.

C A P I T O L O II.

*Cbe i Majorati, e i Fedecommeffi fatti da
Niccolò, e da Lionardo Cortese sieno
nulli, e ancorchè tali non fossero,
cbe non potrian giovare
a D.Gioseppe figlio
del ribelle.*

MA prima convien ricordare, come cosa di sommo peso, che D.Gioseppe non ha decreto a favor suo, col quale siasi dichiarato, di essersi fatto il caso della sostituzione, e del fedecommeffo in persona sua, per la ribellione del padre. Non si è mai provato, quantunque articolato si fosse [1], ch' e' sia figlio di Niccolò, o primogenito, o unico, e perciò nipote di Lionardo, e pronipote di Niccolò il vecchio. Or poichè prima di ogni altra cosa l' Attore dee in giudizio legittimar sua persona, non avendola D.Gio-

Z

sep-

[1] *Art. 14.*

seppe fatto finora , deve il Fisco rimanere assoluto *ab observatione judicii* . Ha cercato l' Avvocato riparare a ciò , avendo fatto dichiarar con decreto della G.C. de' 13. di Agosto dell'anno 1753., che D.Gioseppe, e D. Cleria siano figliuoli legittimi, e naturali di D.Niccolò, nipoti di D.Lionardo, e pronipoti di D.Niccolò seniore: ma, *penitus inaudito Fisco*, si è quel decreto interposto, perchè dee giudicarsi nullo *ipso jure*, secondo più leggi del Regno (1). A che si dice: ma vi è il decreto del Preambolo, interposto *instante patre*, dalla G. C. della Vicaria a pro di essolui della eredità di Lionardo. Questo decreto non per tanto non può giovargli affatto, conciossiachè due decreti di preambolo s' interposero allora: uno *ab intestato*, il quale gli farebbe del tutto contrario, or che si pretende la eredità di Lionardo *ex testamento, vigore fideicommissi*, l'altro *ex testamento*, ma in questo la G. C. della Vicaria usò diversa formola per gli feudi, da quella, che usò per gli burgenfatici, ordinando nel fe-

(1) *Pram. 16. de offic. proc. Cas. O 36. de offic. S.R.C.*

seggente modo : *Cum oneribus , tam in feudalibus , quam in burgensaticis : verum in burgensaticis cum dispositionibus , vinculis , conditionibus , prohibitionibus , substitutionibus , & fideicommissis in dicto testamento consentis , & servata in omnibus forma ipsius .*

Conobbe la G. C. alla semplice lettura di quel testamento , che il majorato su de' feudi era insostenibile , ed evidentemente nullo , e perciò concepì il decreto per gli beni feudali *absque vinculis , conditionibus , prohibitionibus , substitutionibus , & fideicommissis* : ed in tal guisa sì fatto preambolo nemmeno gli può giovare , perchè in esso non si enunciano fedecommissi su i beni feudali , non che si dichiari , che a' fedecommissi venga chiamato esso D. Giuseppe . Molto più ciò ha luogo , considerandosi , che quel decreto fu interposto in vista della istanza di Niccolò il ribelle , nella quale e' disse , essere nullo il fedecommissso fatto dal padre suo su de' feudi . Adunque D. Giuseppe non solamente non ha legittimata sua persona , come chiamata al fedecommissso di Lionardo , e di Niccolò il vecchio , ma ha contra di se il citato decreto profferito a pro del ribelle suo padre ; dalla sola lettura del

quale • appare , non esserfi fatto alcun fedecommeſſo ſoſſiſtente , e legale ſopra i feudi da Lionardo nel ſuo teſtamento: ſicchè il Fiſco deve eſſere aſſoluto *ab obſervatione judicii, vulgaris juribus* .

Siccome queſta riſeſſione ha forza di mantenere il Fiſco nel legittimo poſſeſſo de' beni confiscati, così non baſta per aſſicurarlo del dominio di eſſi . Convien dunque vederſi , ſe ſuppoſto la legittimazione della perſona , e ſuppoſto ancora il decreto , che dichiaraffe di eſſerfi fatto il caſo della chiamata al fedecommeſſo fatto da Lionardo, e da Niccolò ſeniore a beneficio di eſſo Gioſeppe , poſſa queſti dimoſtrare , che i fedecommeſſi , ſpecialmente ſopra i feudi , ſieno ſtati fatti a tenor delle leggi feudali; e poichè foſſero fatte ſecondo quelle , ſe poſſa eſſere immeſſo nel poſſeſſo delle robe a quelli ſottopoſte , e dimandare la reſtituzione de' frutti , non oſtante la fellonia del padre , ancorchè nato prima dell' eſecrabil delitto dal genitor ſuo commeſſo .

E coſa certa , che il Collateral Conſiglio , la Regia Camera, ed altri Tribunali ne' delitti di Maeſtà Divina, o umana han dato l' immiſſione a ſucceſſivamen-

te

te chiamati ne' fedecommeffi, non oftante il fequeftro, o confifcazione de' beni, vindicandogli effi chiamati non altrimenti, che *fit extra familiam* per contratto, o per atto di ultima volontà fene fosse fatta l'alienazione (1). De Marinis altrove (2), e propriamente ove fa menzione della decifion fatta nella caufa del Contado di Morcone, e de' Signori Gaetani, riferisce la decifione della caufa del fedecommeffo ordinato dal Marchefe di Acaja, la cui decifione forma l'arresto 696., ficcome fi è detto. Molto più ciò ha luogo, quando la nascita de' chiamati preceda la ribellione de' poffeffori, come fondò lo ftelfo de Marinis, fecondo fi è narrato, nella caufa de Cinciis (3).

Dall' altra parte è cofa certiffima ancora, che le decifioni fatte da' diverfi Magiftrati a prò de' chiamati, anche alla fucceffion feudale, qualora fi fia commeffo il delitto di ribellione dal fucceffore ne' feudi, fi fon fatte riguardo a' fratelli, o a' nipoti laterali del ribelle, o
altri

(1) *De Marin. refol. jur. lib.2. cap.18. n. 2. & 3.*

(2) *Refol. lib.1. cap.166. num.11.*

(3) *Reol. lib.2. cap.18. n.6. & cap.95.*

altri fucceffivamente chiamati , non già (che deve efferè attentamente avvertito) nel cafo de' figli del ribelle , per quanto fe ne fa; che fe il figlio di Ettore Pifcicelli, e l'altro del Principe di Sanza fucce- dettero, non oftante la ribellione de' Padri, per ragio- ne del fedecommeffo , ciò fu in pochi beni burgenfa- tici . E vi è grandiffima differenza tra cafo , e cafo, e tra figlio del ribelle , e collaterali chiamati a' fe- decommeffi , fe fi tengan prefenti le difpofizioni di- verfe della *l. quisquis*, e della *l. sancimus*, fecondo il comento di Giacomo Gouffredo . La pena eforbitan- te , e fuori di ogni regola , prefcritta dalla legge , dee fofferirla folamente chi è nominato in quella, non già altri in effa non compresi .

Per difpofizione delle leggi feudali, il feudatario perde il feudo , *quando Dominus principaliter offenditur per rea- tum vaffalli*, o pure commetta delitto grave , che fi comprenda fotto la denominazione di parricidio . Le parole della legge (1) fono : *Denique fæpè quaefitum efi:*

(1) *Text. in tap. I. lib. II. denique. Tit. qua fuit prima cauf. benef. amitt.*

est: Vassallo propter justam culpam a feudo cadente, utrum ad Dominum, an ad successorem vassalli beneficium pertineat: sed hæc distinctio tam ratione, quam moribus comprobata est, ut si quidem vassallus ita in Dominum peccaverit, ut feudum amittere debeat, non ad proximos, sed ad Dominum beneficium revertatur, **UT HANC SALTEM HABEAT SUÆ INJURIÆ ULTIONEM**. Si vero non in Dominum, sed alias graviter deliquerit, vel gravis quid commiserit, sicut ille qui fratrem suum interfecit, vel aliud grave crimen (**QUOD PARRICIDII APPELLATIONE CONTINETUR**) commiserit, feudum amittit, & non ad Dominum, sed ad proximos pertinet, si tamen beneficium fuerit paternum: sic enim sæpè pronunciatum scio. Lo stesso, ed anche più chiaramente sta disposto altrove (1). Si quis interfecerit fratrem domini sui, non idè beneficium amittit, sed si fratrem suum interfecerit, ad hoc ut totam hereditatem habeat, vel aliam felloniam commiserit, V. G. hominem tradendo, ut

(1) Cap. I. lib. I. An ille qui interf. frat. dom. sui feud. amitt.

ut IN CURIA AMPLIUS STARE NON POSSIT
 [si supplicata sine verecundia] *privabitur beneficio,*
quia tamen erga Dominum non fuerit facta, ad agna-
tum proximiorum feudum pertinebit, si paternum fue-
rit . . . CUM AUTEM AD DOMINUM RESPI-
CIT FELLONIA, FEUDUM TUNC AD DOMI-
NUM APERITUR.

In altro capitolo (1), si descrivono i varj casi, per gli quali si perde il feudo, e poi si ordina. *His omnibus casibus feudum ad Dominum revertitur.* Così ancora, scrivendo Oberto de Orto (2) ad Anselmo suo figliuolo, dice *ut, causas quibus beneficium amittatur, enumeratas tibi significarem; siegue a dire. De illa tamen ingratitude loquor, per quam beneficium amittatur: non enim ad hoc sufficit omnis occasio, per quam fidelis accepti beneficii videtur ingratus: sed sunt quedam, ut ita dixerim EGREGIÆ INGRATITUDINIS CAUSÆ, QUIBUS BENEFICIUM SECUNDUM MORES CURIARUM, SOLET ADIMI: Quomodd enim*
vasal-

(1) I. lib. I. tit. quib. mod. feud. amitt.

[2] Cit. cap. I.

vasallus quam humiliter, quam devotè, quam benignè, quam fideliter erga Dominum suum debeat se habere: potius ex naturalibus, & bonis curiarum consuetudinibus potest percipi, quam lege, aut scripto aliquo possit comprehendi.

E' notabilissima un' altra disposizione [1], che dice: *Vasalli feudum delinquentis, licet ad agnatos quandoque pertineat (si suppellica, si paternum fuerit) FILIUS TAMEN AD ID NULLATENUS ASPIRABIT, nisi id iterum a Domino licitè acquirat sibi gratiam faciente: v.g. si non sunt alii ex latere, quibus aperiatùr, ad ejus petitionem admittuntur qui quarto gradu sunt remoti ab eo, qui id acquisivit, & etiam usque ad infinitum*
 E la Glosa quì (2) scrisse: *Et ita videtur, quod ex latere venientes excludant non solum filium in casu isto, sed etiam omnes descendentes, QUOD FORTE EST VERUM, IMO SINE FORTE.*

Qualora dunque il feudatario offenda di grave offesa il Sovrano, o pure commetta alcun enorme delitto,

A 2

che

(1) Cap. I. tit. 31. lib. II. si vass. feud. priv.

(2) Lit. D.

che compreso vada sotto il nome di parricidio, *vel aliam feloniam*, v. g. *hominem tradendo*, sempre perde il feudo: e la differenza consiste solamente in questo, che nel primo caso il feudo ritorna *ad Dominum*, e negli altri, se farà feudo paterno a' propinqui si appartiene, ma non mai il figlio, ne i discendenti di lui vi potranno aspirare. Si è stimato a proposito trascriver le leggi, come si è fatto, per maggior chiarezza, ed evidenza delle cose.

Riguardo poi a coloro, che non possiedono feudi, ma han solamente beni allodiali, se alcuno uccidesse il genitore, o altro stretto congiunto per prenderli la roba, perderebbe gli averi suoi, confiscandogli il Fisco, e prendendogli da lui *tamquam ab indigno* a tenore delle leggi civili (1). Tanto sta disposto ne' casi riferiti dalle leggi feudali, in vigor delle quali mostrato rimane, che il figlio, ed i discendenti di quel

(1) L. 3. *de his, quib. ut indignis l. his consequenter*, §. 1. ff. *famil. erciscund. l. Lucius ff. de jure Fisci*, l. final. §. fin. *de bon. damn.*, *Peregr. latè de jure Fisci*, lib. 2. r. 3.

quel Vafallo, che abbia commeffo grave offefa nella
 persona del Sovrano, fono perpetuamente efclufi dal-
 la fucceffione de' feudi, anche paterni.

Nel delitto non per tanto di ribellione non han luo-
 go le riferite leggi feudali, ma folamente la difpofi-
 zione della *l. quisquis*, ficcome fi è dimoftrato di fopra,
 e come foftenne Andrea d'Ifernìa (1) dicendo: *hoc pro-*
cedit ex difpofitione Textus in l. quisquis. E (2) con-
 fermando il fuo detto allega la feguente ragione,
lugubre effe a Domino paffo felloniam, feudum vide-
re filio, vel nepoti ejus, qui deliquit in eum. E lar-
 gamente lo fteffo foftenne Rovito (3) nella menziona-
 ta caufa di Francesco Cincio, come abbiàm det-
 to (4). Dopo lui Rodoerio (5) febbene abbia fcrit-
 to, ch' è degno di riflettere, che il delitto del pa-

(1) §. *præterea fi vaffal. num. 10. in 2. queft. qua-
 fit prim. cauf. benef. amitt.*

(2) *Num. 11.*

(3) *Conf. 11. n. 15., & 12. nu. 28., e 29. to. 2.*

(4) *Fac. 100.*

(5) *Ad de Marin. refol. 127. lib. 1. n. 4. ufquè ad 9.*

CLXXXVIII

dre non impedisca a' figli di succedere all' avo, *sublato de medio patre delinquente* ; soggiugne tuttavolta non aver ciò luogo nel delitto di ribellione , rispetto al quale (1) così scrisse:

Hoc tamen non procedit in crimine læsæ Majestatis , propter quod non tantum delinquens ipse efficitur indignus ad retinendum , & succedendum in feudis , sed etiam filii ejus , QUI SIVE NATI FUERINT ANTE , VEL POST DELICTUM , SEMPER ET OMNI CASU INCAPACES SUNT FEUDORUM , ET SUCCESSIONIS ILLORUM , NAM INDIFFERENTER PROCEDIT RATIO QUARE ITA FIAT , QUIA SCILICET NON POSSUNT STARE SINE DEDECORE IN CURIA DOMINI , QUI NUNQUAM PERMITTIT PRODITORES ET FILIOS EORVM CORAM EUM ESSE ad
 Textum in cap.1. §. deniq., quæ sit prim. caus. benef. amitt. *Et in cap.1. tit. an ille qui interfec. frat. Domin. cum concordantibus penès Caballum* ref. crim. cent. 2. casu 182. n. 15. *post Andream in cap.1. §. præterea*
 si vas-

(1) Num.11.

fi vassallus, n. 10. & 11. eod. tit. quæ sit prim. caus.
ubi dicit LVGBRE EST DOMINO PASSO FELLONIAM, VIDERE FILIVM, VEL NEPOTEM EJUS, QUI DELIQUIT IN EVM. Latè Reg. de Ponte de potest. pror. tit. 8. de refut. feudorum §. 9. n. 5. 6. 19. & 20. (ove ripete quel che si è sopra (1) riferito) *ubi dicit hoc verum in omni genere feudorum etiam ex pacto, ut semper filii, & descendentes proditoris excludantur a retinendo, & succedendo Reg. Rov. conf. 12. n. 28. & 29. Collaterales tamen non puniuntur amissione feudi propter felloniam alterius collateralis, undè si primogenitus alicujus feudatarii lese Majestatis crimen committat, nullam per hoc impedimentum inferatur secundogenito, quin liberè possit in feudo paterno succedere* Andreas in d. §. præterea si vassal. nu. 12. quem sequitur Reg. de Ponte *ubi supra* n. 20. & Rov. d. conf. 12. n. 30. vol. 1.

Gio: Camillo de Curte interprete delle feudali leggi scrisse nella sua risoluzione feudale (2): *Sed regula illa*

(1) Fac. 98.

(2) Cap. 5. num. 60.

la pati exceptiones inter quas ista prima connumeratur, quando quis crimen Majestatis commisisset: pena tunc egreditur auctores, & ad filios progreditur, qui & efficiuntur infames, suntque inhabiles ad succedendum tum patri, tum avo, tum matri, tum avia, & ab omnium proximorum successione arcentur, nihilque ex testamento capere possunt; etsi vita naturali non privantur, non est quod eis in hoc misereatur, sed, ut dicit textus, quod sint perpetuò egentes, ita ut illis sit mors solatium, vita supplicium & (1) pœnæ quibus afficiuntur filii per crimen commissum a patre juxta terminos textus in l. quisquis §. filii, locum sibi vendicant non tam in filiis natis post patratum, & commissum delictum, sed etiam in filiis natis antè patratum delictum, secundum communem opinionem.

Avverti in oitre (2): *Redeundo ad propositum: Vassallus, qui in Dominum committit aliquid, quod a lege feudali judicatum fuit punibile amissione feudi, illud privatur, & ad Dominum revertitur, ut sal-*

(1) Num. 61.

(2) Num. 67.

saltem illud habeat in suae injuriae ultionem: & certum est, quod filius feudatarii, qui amittit feudum, numquam ad illud aspirare posset, sive sit feudum EX PACTO, sive feudum HEREDITARIUM: quo stante oritur quidem notabilis, & disputata questio a DD. illaque est, si filius ob culpam feudatarii patris feudo privatur, numquid nepos privari debeat feudo avito propter culpam patris? NON LOQUOR IN CASU, IN QUO CULPA PATRIS TRANSIT IN CRIMEN LÆSÆ MAJESTATIS, QUIA TUNC CERTUM EST, QUOD NON TANTUM AD FILIOS, SED AD NEPOTES PÆNA PORRIGITUR, PER EA, QUÆ NUNC PROXIME DIXIMUS, ut n. 60. & 61.

Montano [1] scripsit: *Præterea adverto: omnia hæc usque dicta de bonis committentis crimen Majestatis, intelligenda esse de bonis allodialibus, seu burgensaticis: nam feudalia perduntur ex quacumque culpa feudali, sive directè in Dominum commissa, sive*

(1) *De regalibus, verbo bona committentium crimen Majestatis fol. 305. n. 13.*

ve indirectè, quoad ipsum delinquentem, & ejus descen-
 dentes omnes, cap. si vassallus culpam, sup. fr de feud.
 defun. milit. cont: sit, & in capi i. si vassal. feud. priv.
 cui defer. respectu autem agnatorum in feudo ex pacto,
 & providentia est magna controversia inter scribentes:
 ut plenè Dom. de Ponte reassumpsit in d. cap. i. ad
 quem remitto lectorem, quia nolo transplantare materias:
 fat est, quod dispositio d. §. Cornelio Felici, non præ-
 scribit sibi vim in feudis, ex ratione extrinseca feuda-
 li: prout plenè reassumpsi in mea repetitione ad l. Im-
 perialem nu.99. de prohib. feud. alien. per Frid. vix
 in Regno nostro in forjudicato reperitur facta provisio
 per constitutionem, si quando: ut dum vivit naturali-
 ter forjudicatus, fructus bonorum feudalium dividantur
 inter successores filios forjudicati, & fiscum pro virili;
 forjudicato, verò mortuo naturaliter, fructus omnes ad in-
 tegratam feudi pertineant. Quam constitutionem in-
 telligo in forjudicatis ex aliis delictis, QUAM CRIMINE
 MAJESTATIS: cæterum forjudicato ex crimine Maje-
 statis, quia ejus filii sunt incapaces C. ad l. Jul. Majest. l.
 quisquis §. filii, non præscribet sibi vim dicta consti-
 tutio. Nec ex gratia Neapolitanis concessa de non pu-
bli-

blicandis bonis eorum , est aliquid innovandum , cum in gratia illa excepta sint crimina Majestatis divinae , & humane . Cetera ad hanc materiam perquirenda sunt supra in verbo damnatorum , & proscriptorum bona fol.62. num.82.

Or se la *l. quisquis* ha luogo nel delitto di ribellione, qua' beni feudali, o burgenfatici potranno di giustizia aver mai, ed ottenere i figli de' ribelli, de' quali è troppo apertamente ordinato **SINT PERPETUO EGENTES , ET PAUPERES SINT, POSTREMO TALES , UT HIS PERPETUA EGESTATE SORDENTIBUS , SIT ET MORS SOLATIO , ET VITA SUPPLICIO?** Scrisse Gio: Francesco de Ponte (1) a prò di D. Giulia Caraffa contro il Fisco: *Verum hoc secundum argumentum (cioè che la l. quisquis non disponit , nec eos , filios , inhabilitat , quando in eos confertur aliquid per dispositionem inter vivos) non affirmo Ergo quomodò si egentes , & pauperes esse debent , & mors fit solatium , & vita supplicium , quomodò , inquam , po-*

(1) *Conf.50. tom.2. n. 15. circ. fin.*

rerum acquirere per actum inter vivos, divites fieri, & laute vivere, si vis: mors, & mors solatium illis esse dicunt? Bene tamen hac opinio est defensabilis respectu filiarum, quae certa modo sunt habilitatae, & lecta non praesumit de illis, quod de masculis.

Oppone in oltre l'Avvocato di D. Giuseppe, che gli si debba l'immissione ne' beni confiscati colla restituzione de' frutti, in vigore de' fedecomessi, poichè essendo i feudi *ex pacto, & providentia*, vien chiamato alla lor successione dalla legge dell'investitura, senza aver bisogno della qualità ereditaria dell'ultimo possessore. In tanto e' non produce alcun documento legittimo, che i feudi confiscati sieno *ex pacto, & providentia*, e non ereditarij. Il qual documento non si potrà mai esibire, non essendoci in alcun modo, perciocchè sono ereditarij, e perciò non fosse l'opposizione. Convien dunque ricordare qual sia la natura de' feudi in questo Regno.

L'allegato de Ponte [1] scrisse: *Sed in Regno omnia feuda praesumuntur hereditaria secundum Napodanum in conf.*

[1] *Repet. feud. lect. I. n. III.*

Interf. Et si testator, ubi latissime, moderni addentes.

Lova Freccia &c. JOHANNI VI. AUGUSTO 17

Ex quibus habetis, aliam differentiam feudorum, videlicet feudum ex pacto, & providentia hereditarium, & feudum ex pacto, & providentia non hereditarium. & dico, non hereditarium: quia omnia feuda sunt, ex pacto, & providentia respectu concedentis, & concessionarii. Sed quedam hereditaria, quedam vero non hereditaria, & loquendo secundum communes DD. decisiones in Regno, secundum quas judicatum est, & practicum indifferenter, dico, quod quoties in investitura mentio facta est, heredum videl. quod concessum feudum sit pro heredibus, vel pro heredibus ex corpore: semper feudum erit hereditarium quidquid alii dixerint, nam verbum illud heredes informat feudum, ex quo assumit suam innatam naturam. Si vero non adest verbum illud heredibus, sed simpliciter reperitur feudum concessum, vel dictum fuerit pro Te, & liberis, vel pro Te, & filiis; vel pro Te, & Titio: tunc feudum erit ex pacto, & non hereditarium, ita quod unusquisque succedet uti filius, & non ut heres, vel ut successor; non autem cum qualitate hereditaria, praeterquam respectu primi acquirentis: nam cum

babeant ab illo, tenentur esse heredes illius: QUAE SUNT REGULAE IN REGNO, DE QUO PER ANDREAM: Come oltre del de Ponte lo scrisse Pietro Giordano Urfino [1] affermando: Nihilominus his sententiis explosis, vera conclusio est: filium, & descendentes feudatarii delinquentis, a feudo quoque avito, seu antiquo excludi: Hæc in iuribus feudalibus quadrupliciter probatur.

Ed indi (2) limita tal conclusione, che non proceda quoties investitura providet filiis nomine eorum expresso, tunc enim contemplatione ipsorum, & non patris, feudum concessum viderur. E (3) poi: Secus autem erit dicendum si investitura provideat Petro, & filiis, quia in dubio Petri patris contemplatione, filiis datum viderur. E finalmente (4) ampliando la detta limitazione, disse: Idem erit generaliter dicendum, quoties ex tenore investitura appareat de mente concedentis, quod

no-

[1] *De success. feud. part.1. quest.7. art.1. n.15.*

(2) *Num.41.*

[3] *Num. 42.*

[4] *Num. 43.*

*noluit alterius culpam nocere alteri; ut in persona unius-
cujusque videatur quodammodo nova esse concessio, vel
videantur esse concedentis successores: Exempl. caussa: si
dicat, concedo de uno in alium: concedo omnibus princi-
paliter, vel concedo attentis meritis singulorum; poichè
da ta' parole, o consimili si verrebbe a vedere, che
il concedente abbia considerato la persona di ciascuno.
Ma come le concessioni de' feudi fatte da' predecessori
Prencipi, e dal nostro invittissimo Monarca, secondo
lo stile della Cancellaria, regolarmente sono state fat-
te, e si fanno con la clausola *Tibi, & heredibus*,
egli è addivenuto chiamarsi i feudi quì fra noi feudi
ereditarj, ovvero misti, a cui per succedervi è ne-
cessaria la qualità ereditaria dell'ultimo moriente, co-
me si ha da Capece (1), da Capecelatro (2), e dal
Card. de Luc. [3]. Ma basterà leggere sol tanto il
seguente luogo del Reggente de Marinis (4) ove af-
fer-*

(1) *Investit. feud. fol. 93. col. 1. claus. eidem Lelio
pro se, & suis hered., & succes.*

(2) *Conf. 23. n. 40.*

[3] *De feud. disc. 19. n. 6.*

[4] *Ad Revert. decis. 336.*

serma, che i figli di quel reo di delitto di lesa
 Maestà divina furono esclusi, *quia erant omnino in-
 capaces, sicque nequè ex testamento, nequè ab intestato
 succedere poterant*, e furono ammessi i fratelli suoi
 alla successione delle robe confiscate. In detta offer-
 vazione (1) parimente scrisse: *Est tamen omnino ad-
 vertendum hæc omnia, quæ de feudi amissione diximas,
 sive delinquente feudatario in personam Domini, crimen
 patrans perduellionis: sive illum contemnendo, feudum
 citra ejusdem consensum alienante; vel & tandem pre-
 decessoris mortem intra annum, & diem non denuncia-
 to, in hoc Regno aliter tractari. Nam cum omnia feu-
 da, prout, & Regnum ipsum, sint cum qualitate here-
 ditaria. Joan. Vincent. de Anna post Marin. Frec. quem
 allegat in reper. cap. I. n. 171. de vass. decrep. ætat., cæ-
 terique nostrates passim, itaut qui in feudo succedere
 vult, necessario ultimi possessoris feudatarii heres esse de-
 beat, quoties delictum in Dominum committeretur, feu-
 dum amittitur, sicque de cætero non erit locus inspectio-
 ni, an mortuo feudatario delinquente, filio, vel agnato
 illud*

(1) Num. 9.

illud deferatur, prout questio est in feudo ex pacto, & providentia. Disse, questio est, perciocchè detto avea [1], che il Reg. de Curte, il Reg. Lanari. e'l Reg. de Ponte feudista maximi, qui per tot annos jura feudalia in nostra Reg. Universitate publicè interpretarunt post DD., quos citant in terminis jurium feudaliū, nimirum in cap. 1. An ille qui interficit fratrem Domini sui: in cap. 1. §. denique, quæ sit prim. caus. benef. amitt. in cap. 1. §. si vasallus culpam, si de feudo defuncti contentio sit inter Dominum, & agnatos vasalli; & in cap. 1. Si vasallus feudo privetur, cui deferatur, audacter contrariam præ directo Domino contra Agnatos turati sunt sententiam, sic firmantes, ut feudatario in Dominum delinquente, feudum quod possidet antiquum ex pacto, & providentia, ad Dominum offensum revertatur, nec aliter Agnato deferatur. Si pud ora aggiugnere a' mentovati Regenti il Configliere Gio: Andrea di Giorgio, il quale, nelle sue repetizioni feudali pubblicate non prima dell' anno 1724., facendo menzione di Gio: Camilla de

[1] Num. 5., e 6.

de Curte, [I] scrisse: *Eandem disputavit primo die sui in gressus ad banc nostram Cathedram, ubi ego successi. Questo dottissimo feudista ; dopo avere esaminato i testi feudali, ed i Dottori, qui pro utraque opinione citantur in feudo ex pacto antiquo, pro Domino, vel pro Agnatis, tenne la stessa sentenza, che tennero i trè insigni Cattedratici, che il precedettero, riferendo in fine: Sed pro Domino fuit decisum in Regia Camera, & Collaterali Consilio in causa Ducis Trajecti. Reg. de Curtis in divers. feud. cap.*

Ecco dunque, che in questo Regno i feudi sono misti, ne' quali senza la qualità ereditaria non si può succedere, e perciò è del tutto incapace D. Gioseppe Cortese poter avere i feudi paterni, e de' suoi maggiori, senza non essere erede dell'ultimo possessore, o *ab intestato*, o con testamento. E se piaccia al dotto Avvocato dell'Attore chiamare i feudi, di cui si tratta *ex pacto*, & *providentia*, gli piaccia ancora porvi la parola **EREDITARJ**, e 'l Fisco farà di accordo con esso

[I] *Cap. 18. feud. deperd. ob culp. cui deser. num. 23. fol. 241.*

esso lui, giacchè dee dirsi la cosa come sta, e come i sapienti del Regno chiamata, e detta l'hanno.

§. I.

Cbe i fedecommeffi, e i majorati, a' quali si pretende succedere sien nulli.

SEnza perder più tempo in esaminare i proposti dubbj, convien discutere i fedecommeffi, de' quali si tratta. Sono essi dell'intutto contra le leggi feudali fatti, ed istituiti. A dimostrar ciò ad evidenza, bisogna sovvenirci, che per la costituzione dell'Imperador Federigo, *ut de successiõibus*, trovasi stabilito, che ne' feudi i discendenti del possessore succedono *usque ad infinitum cujusque sexus sint, servata tamen sexus, & ætatis prerogativa inter eos, qui vivunt in Regno specialiter jure francorum*; cosicchè il maschio è preferito alla femmina, e di più, de' figli maschi il primo è preferito al secondogenito. Nella linea collaterale al fratello feudatario defonto, i fratelli succedono, *sive ex utroque parente, sive ex altero*

ro tantum, e le sorelle *in capillis* colla stessa distinzione di sesso, e di età, escluso eziandio il comun padre superstite: ma le maritate, e dotate sono escluse dalla successione del fratello. Poi colla prammatica (1) chiamata la *Filingeria* fu interpretato aver luogo l'esclusione, quando le sorelle maritate fossero state dotate de' beni del fratello feudatario; ma in diverso caso, elle sono ammesse alla successione del fratello. I figli de' fratelli han lo stesso dritto nelle robe dell'avo, che avea il lor padre. Gli altri, che sono in ulterior grado, vale a dire, i figli de' nipoti *ex fratribus, & sequentibus*, non succedono, *etiam in his, quae communis proavi fuerunt*. Le figlie *in capillis* rimaste in casa, morto il padre feudatario, escludono dalla successione del feudo le sorelle maritate, e dotate dal padre; ma se non sono state dotate di beni paterni, le maggiori forelle escludono le minori, *si francorum jure vivant*.

Colle Regie Prammatiche sono da tempo in tempo stati protogati i gradi della successione ne' beni feudali pat-

ter-

(1) 1. *de feudis*.

terni , in guisa che sono stati estesi fino al quinto colla grazia fatta dall' Imperador Carlo VI. nell'anno 1720. (1): *cum qualitatibus tamen, clausulis, & forma expressis in gratia concessa per Seren. Regem Philippum IV. . . . & non aliter, nec alio modo.* La grazia fatta dal Monarca Filippo IV. fu dell' anno 1655., ed è compresa nella pram.34. *de feudis*, nella quale, ampliandosi i gradi della successione feudale dal terzo fino al quarto inclusivamente, si spiegò nel seguente modo la sua Real Mente: *Ita quod omne id, quod circa successorem feudorum observabatur usque ad tertium gradum, observetur, & observari debeat in beneficium comprehensorum in quarto gradu tam virorum, quam feminarum.* E' stata prorogata ancora la successione in detta linea, rispetto a' feudi nuovi, sino a' figli de' fratelli, e di tutti coloro, che sono nel terzo grado, o che i feudi nuovi l'abbiano comprato dalla Regia Corte, o da particolari, o per altro modo sieno stati legittimamente da' medesimi acquistati, o che l'avessero dalla stessa Regia Corte avuti *in remunera-*

(1) *Capit. e Graz. cap.3.*

tionem servitorum, sexus tamen, & ætatis prerogativa servata; e fu espresso, che l'effetto delle grazie non s'intenda consummato la prima volta, sed quotiescumque casus contingerint, executioni demandentur [1].

Considerato avea il Baronaggio, che col succeder le donne ne' feudi, venivano essi a passare in altra famiglia, poichè in altra famiglia quelle si maritavano; chiese per grazia al Re Filippo III. di potere, *tam in actu inter vivos, quam in actu ultima voluntatis*, disporre de' feudi in beneficio di quel maschio delle loro famiglie, che nel tempo della disposizione succederebbe, se non vi fosse la femmina *in proximiori gradu*, escludendo la suddetta femmina, alla quale potesse il feudatario stabilir quanto gli parerà per sua dote, o, essendo maritata, per amorevolezza donare, e lasciare a lei quel che vorrà, e si dice nella supplica, non caufar ciò danno alle suddette femmine, potendo già il feudatario gravarle sopra il feudo *usque ad valorem feudi*. Ottenne il Baronaggio la grazia in conformità della dimanda nell' anno 1595 [2].

Si

[1] *Cap.5. grazie di Carlo VI.*

[2] *Pragm. 33. de feud. }*

Si è disputato ne' termini di questa prammatica, se fra le femmine *in gradu successibili*, & *proximiori*, che si potevano escludere, *dote relicta*, *vel aliquo dato*, vi si comprendesse ancora la figlia del possessore del feudo, o il figlio della femmina discendente dall'ultimo possessore, e se si potesse alterar l'ordine della successione feudale. Questa disputa, fra l'altre cause, si è per più di un secolo in varie volte esaminata nella notissima causa fra il Principe della Rocca, e'l Conte di Conversano. Que' che han sostenuto non comprenderfi le figlie, hanno appoggiata la lor sentenza (oltre a gli altri argomenti, ed al non essere state nominatamente espresse le figlie) a quelle parole della supplica poco fa riferite, cioè *potendo oggi il feudatario gravarle sopra il feudo usque ad valorem feudi*, che non può verificarsi affatto, rispetto alla figlia dell'ultimo possessore, o all'altre femmine discendenti da lei, alla quale spetta, per disposizione di legge, la legittima, ch'è la terza parte del prezzo, e valore de' feudi. Ma sì fatta controversia è cessata finalmente colla grazia fatta dall'Imperador Carlo VI. nel detto anno 1720. [1].

Si

(1) Cap. 4.

Si fe presente all' Imperador Carlo VI. la riferita disputa, e si disse: che le grazie parlano de' feudi colla qualità ereditaria, (si parla delle grazie di Filippo III., e IV.) che non devono ricevere restrizioni tali, mentre i suddetti feudi colla qualità ereditaria si possono coll' assenso Regio alienare, e disporre in estranei, ed il legittimo successore non può impedirlo: ne vi ha altro ostacolo, se non che della legge commune, per la qual si dee solo la legittima a' successori, che sono di linea discendente: e si supplicò poterli escluder ne' feudi così antichi, che nuovi, ed anche titolati, non solo la femmina immediata, o il maschio discendente dalla femmina, ancor che questa si fosse maritata nella famiglia, ma escluderli tutte le femmine, e i loro discendenti, con doverli intendere sempre l' esclusione suddetta (*præterquam ad commodum Fiscii*) in beneficio del maschio agnato remoziore ad elezion del disponente, anco in grado non successibile, quando però vi fosse la femmina, o altro in grado successibile, con lasciare alle femmine, o al successore di linea discendente la legittima nel prezzo, o ne' beni burgenfatici

per

per la concorrente quantità della legittima, che gli spetterebbe ne' feudali . L' Imperador Carlo VI. non condiscese all' esclusione del maschio della figlia discendente , nè alla chiamata del maschio agnato in grado non successibile, ma soltanto fe grazia al Baronaggio, ed alla Città di poterfi escludere le figlie del feudatario, o altre femmine discendenti dall' ultimo possessore , perocchè concepì nel seguente modo la grazia : *Placet S. C. & C. M. gratiam concessam pragm. 33. de feudis , cujus vigore possunt feudatarii , quibus ex legibus Regni essent femina succedere , illis posthabitis , instituere proximiorum masculum , cui dictis feminis non exstantibus deferenda esset successio , procedere , ac vires habere , quamvis agatur de filiabus , aut aliis feminis descendens ab ultimo possessore .*

Deve ancora tenerfi presente, che nella Prammatica (1) dell' Imperador Carlo V. dell' anno 1531. chiamata de' nove capi , fra i casi ove richiedevasi l'assenso speciale del Monarca nelle alienazioni , o disposizioni de'

(1) 4. De feud.

de' feudi, non potendosi dare da' Vicerè, e Luogotenenti del Regno, vi è il sesto in ordine, che è il seguente *ubi in testamento, vel contractu adest substitutio*.

I feudatarj adunque, che ne' contratti, o testamenti volean fare fedecommessi, e sostituzioni ne' beni feudali, avean bisogno dell' assenso Reale del Monarca fino all'anno 1655. allorchè il Re Filippo IV. (1) concedette la seguente grazia al Baronaggio: *Quod quilibet eorum possit fundare majoratus in suis feudis, infra terminos tamen successionis permissæ, ut supra, itaut restitutionis, seu fideicommissi onus ulterius in detrimentum juris devolutionis nobis, & nostræ Curia Regiæ competentis, non procedat*: in guisa che ora è permesso il poter fondare majorati ne' feudi fino al quinto grado inclusivamente, poichè sono questi i gradi della succession feudale per la grazia fatta dall' Imperador Carlo VI. Premessa la disposizione delle leggi del Regno, e delle grazie concesse a questa fedelissima Città, e Baronaggio riguardo la succession feudale così delli

ma-

(1) D. Pragm. 34.

maschi, come delle femmine, e così nella linea discendente, come nella collaterale, e tanto ne' feudi antichi, quanto ne' nuovi, e la facoltà data al Baronaggio di escludere le femmine anco discendenti dall' ultimo possessore, nella maniera, e forma, che sopra si è scritto. Convieni di aver presente il majorato di Niccolò Cortese il vecchio, e l' altro di Lionardo padre del ribelle, per vedere, e determinare, se gli riferiti majorati sieno stati fatti a tenor delle leggi del Regno, e delle grazie concesse a questo Baronaggio.

Ricordiamci, che Niccolò seniore, dopo aver fatto il suo majorato, diede amplissima facoltà a Lionardo suo figlio di distruggerlo dell' intuito, e vendere, ed alienare tutta la roba, così feudale, come burgenfatica della sua eredità, e che ciò avesse potuto far senza veruno impedimento. Ordinando, bensì, che la suddetta facoltà avesse solamente Lionardo, e potesse spiegarla così per atti tra' vivi, come in morte, ma soltanto *in scriptis*, fuori del quale non dovesse averla alcun altro, ma che si facesse luogo alla sua disposizione.

D d

Non

Non può dunque dubitarsi aver avuto Lionardo la facoltà dal padre di poter distruggere la sua disposizione, onde quel che solo si può dubitare si è, se col fare il testamento Lionardo, l'abbia effettivamente distrutta. E che l'abbia distrutta, concorrono le seguenti cose a dimostrarlo. I. Che Lionardo ha disposto nel suo testamento degli stessi effetti burgenfatici, e feudali, su de' quali istituito avea il Majorato suo padre, e solamente del suo sottomise al Majorato le doti di sua madre. Se avesse voluto egli, che si eseguisse la disposizione paterna, che comprendeva le robe medesime, sarebbe stata superflua la sua, salvo di quella, che riguardava le doti di sua madre. II. Ch'egli non ha seguita, ma si è allontanato dalla disposizione paterna, ed eccolo. Il padre estinta la linea mascolina primogenita di Lionardo, chiamò alla goduta del Majorato il figlio primogenito della primogenita *de familia*, & *agnatione*, e della casata Cortese discendente da Lionardo. Or le figlie di Lionardo eran due, Marianna l'una, e l'altra Teresa. Non piacque a Lionardo la chiamata del figlio maschio della sua primogenita, e variando dalla disposizione

fizio-

fizione paterna , chiamò D. Marianna esprefsamente ; e quando questa succeder dovesse , volle , che D. Teresa altra sua figlia avesse 20 m. ducati di porzione . Il padre volle adunque , che il primogenito della femmina primogenita di Lionardo prendesse l'impresa , e la casata Cortese , lasciando le proprie , e ripugnando , fosse privato del Majorato , così esso , che tutti i suoi discendenti (eccetto se questi , essendo in età di 20 anni , volessero essi prendere la casata , e l'impresa Cortese) , e dispose , che subito i detti beni passassero alle linee superstiti , che anche prender dovevano la casata , e l'impresa Cortese . Lionardo all'incontro non approvò in questo caso la disposizione paterna , ma avendo chiamato D. Marianna sua figlia , ciò fece coll' espresa condizione , che dovessero i figli da lei nascituri , e'l suo sposo pigliare la casata Cortese , ed alzare le armi della famiglia , e per figli intese i discendenti maschi per linea masculina , escludendo le femminine . III. Il padre considerando l'estinzione della linea masculina discendente dalla primogenita di Lionardo D. Marianna , chiamò l'altra linea , con condizione ,

che il solo primogenito , o chi tenesse luogo di primogenito , godesse di detto Majorato . Non piacque a Lionardo questa parte della disposizione paterna , perchè estinta la linea maschile di Marianna , non chiamò il primogenito maschio dell' altra linea , ma sibbene D. Teresa sua figlia , la quale mancando , non chiamò il primogenito di quest' altra linea , ma invitò i figli , o le figlie nascituri legittimi , e naturali . IV. Il padre , mancando i maschi discendenti da maschi , volle , che l' ultimo avesse libera la disposizione del Majorato . Non approvò Lionardo quest' altra parte della disposizione paterna , perchè volle , che estinta la linea maschile del ribelle , e quella di D. Domenico , altro suo figlio , e in terzo i maschi discendenti da D. Marianna , e in quarto i figli , e le figlie di D. Teresa della linea maschile in primo luogo , e della femminile in secondo , restasse la roba all' ultimo di libera disposizione . Quindi appare , che laddove il padre esclude le femmine di tutte le linee , il figlio invitò quelle in diversi casi alla goduta del Majorato . V. Volle Lionardo mostrare più sano consiglio , e provvidenza maggiore , che il padre

dre non ebbe , e però prevede il caso della devoluzione de' suoi feudi , e disse nel seguente modo : *Che in caso di devoluzione nel feudale (che Iddio non permetta) nel burgenfarico &c. censi, renditi &c. istituisco erede, ex nunc pro tunc pro xquali parte la cappella sita , e posta in S. Domenico di Verzino , e la mia cappella sita in questa Città nel Convento de' Carmelitani Scalzi di Chiaja con espressa condizione , che tutte le due cappelle chiamase in caso di devoluzione siano obligate ad alzar lapide &c. celebrar messe in perpetuo , recitare una salve ogni giorno &c. VI.* Il padre giudicò esser bastante il sottoporre a perpetuo Majorato tutti gli effetti , ch' egli avea , e il figlio stimando non esser ciò sufficiente , architettò un Monte , ed un moltiplico , che volle , che si formasse colle annualità degli effetti suoi materni , e del credito di ducati 36 m. nel quale era stato sostituito dal zio sacerdote D. Giosepe Cortese nel suo ultimo testamento . E finalmente Lionardo non ostante che a' 30 di Ottobre delli anno 1731 si fece spedire il Preambolo *ex testamento* dell' eredità di suo padre così burgenfatica , che feudale , dopo un anno due mesi , e al-

alquanti giorni , facendo egli il suo testamento , in esso non solamente non approvò il testamento paterno , ma neppure nominollo , se non che una sol volta incidentemente , anzi nè pur fece parola di suo padre , se non che verso il fine tre sole volte . E terminata ch' ebbe la sua disposizione disse : *ringrazio il nostro Redensore Gesù de' beneficj , e grazie concessemi , e fra l' altro di avermi fatto perfezionare il presente testamento , quale voglio ch' abbia tutta l' esecuzione dal principio sino all' ultima sillaba .*

Se questo testamento adunque di Lionardo confermi quello del padre , o pure secondo la facoltà che ne avea , il distrugga , è agevolissima cosa a giudicarsi . E' troppo evidente la diversità , e l' opposizione , che è fra l' uno , e l' altro , ed è troppo chiaro lo spirito , e la volontà , che ebbe Lionardo di allontanarsi dalla disposizion paterna , e variarla , e in conseguente di far uso della facoltà datagli da suo padre . Amendue i testamenti è certo , che non possono sussistere . Le stesse persone son chiamate in uno , che nell' altro sono escluse . In uno vi sono condizioni , che mancano nell' altro rispetto a' chiamati . Vi sono casi con-

fide-

siderati , e disposizioni nell' uno , a' quali non si è pensato , e le quali non sono nell' altro . L' uno infine distrugge l' altro . *Unde sine dubio ista secunda dispositio est contraria dispositioni primi testamenti explicitè , dispositivè , & praeceptivè imponentis heredi onus restitutionis bonorum ordine primogenitura* , ad tex. in l. Pomponius 40 §. si is ff. de Procur. & l. si inter me , & te 15 ff. de except. Rei Judic. *contraria enim dicuntur quorum finis est contrarius , & incompatibilis* , Bald. in l. unica sub. n. 4 in oct. art. C. si servus exter. Cyriac. contrav. 522 n. 97 Rota coram Bichio dec. 437 n. 26 , & *contraria simul esse non possunt* l. mutuis ff. pro Socio l. 1 C. de furtis , & *se mutuo elidunt , & mutuo se expellunt ; & uno posito removetur alterum* , Bald. cons. 495 n. 9 cum sequ. lib. 5. Grat. discep. 463 & seq. Rot. Rom. ubi supra n. 136 (1). E seguentemente il Majorato da Lionardo istituito si dovrebbe soltanto esaminare , se sia conforme, oppur contrario alle leggi feudali, ed alle grazie concedute al baronaggio rispetto la successione ne' beni feudali . Nè

(1) *Rota Rom. recent. part. 14 decis. 536 n. 57.*

Nè giova opporre per sostenere il testamento di Niccolò seniore, che Lionardo suo figlio si spedì il preambolo *ex testamento in bonis, tam feudalibus, quam burgenfaticis, cum oneribus substitutionibus, fideicommissis &c.*, onde si argumenta, che avendo egli accettato il testamento del padre, non poteva più rivocarlo, per la regola legale: *quod semel placuit*, poichè si rimuove sì fatta opposizione col por mente alla clausula, che va sempre annessa a' preamboli, che si spediscono *ex testamento: in omnibus servata forma ipsius*. Conciossiachè essendovi nello stesso testamento la facoltà di poter distruggere la disposizione in esso contenuta, se fu accettato, in conseguenza, il fu, colla facoltà di poterne rivocare, e distruggere la disposizione, come effettivamente fece, di quella avvalendosi.

Ma ciò non ostante pongasi ad esame così l'uno, che l'altro Majorato, che si troverà, che amendue sono stati fatti, specialmente riguardo a' feudi, contra le leggi, e le grazie.

Niccolò seniore chiamò i primogeniti di Lionardo suo figlio *in infinitum*, o coloro, che terran luogo di primogeniti *in perpetuum*, escludendo sempre tutti gli altri eredi,
e suc-

e fucceffori , tanto di effo D. Lionardo , quanto de' fuoi difcendenti *in infinitum* . Si ponga il cafo , che il primogenito di Lionardo , ch' è ftato Niccolò il ribelle , avelle lafciaio dopo la fua morte una figlia , come già lafcio D. Cleria , ed il fratello D. Domenico , fenza D. Giofeppe . A tenor del Majorato D. Cleria verrebbe efclufa , e fuccederebbe il fuo fratello D. Domenico , e quefto è contra la difpofizione della coftituzione, *ut de fuccefforibus* . E fe voglia ricorrerfi alle grazie (1) , non giova , poichè non fi comprefe in effa l' efclufione della propria figlia , ma foltanto delle forelle , e delle nipoti *ex fratre , vel forore* . Se fi ricorrerà all' altra fatta dall' Imperador Carlo VI. , quefta nè anche può convalidare l' efclufione , perciocchè avrebbe dovuto lafciarfi a D. Cleria la legittima de' beni feudali , *vel in prelio , vel in bonis burgenfacicis* , la qual cofa non folamente , che non fi è fatta , ma a lei , ch' è la figlia nata da Niccolò primogenito di Lionardo non fi lafcia cofa alcuna .

E e

Con-

(1) *Pragm. 33 de feud.*

Considerò Niccolò seniore la mancanza de' primogeniti maschi discendenti dal primogenito di Lionardo, il qual primogenito, come si è detto, fu il ribelle, chiamò il secondogenito, ch'è D. Domenico, e mancando i discendenti maschi di questo, chiamò il maschio primogenito dalla primogenita della famiglia, agnazione, e casata Cortese, discendente da Lionardo. Quest' altra parte della sua disposizione è contraria alla detta costituzione *ut de successibus*, ed alle grazie. Si ponga il caso, che morisse D. Domenico sopravvivendo D. Cleria figlia del ribelle, e nipote di esso D. Domenico, come altresì D. Marianna, e D. Teresa sue sorelle: in questo caso, se fosse stato legittimamente esclusa la nipote D. Cleria, succeder dovea D. Marianna, come nata prima di D. Teresa, purchè però non si fosse trovata maritata, e dotata de' beni di esso suo fratello, che altrimenti avrebbe dovuto succeder D. Teresa; ma poichè così non si è disposto, la disposizione è contra il tenore di detta costituzione. Si discenda ora a ragionare delle grazie menzionate, che troverassi esser parimente la disposizione nulla, perciocchè le grazie abilitano il

il feudatario ad escludere la forella , la figlia , e le altre donne discendenti dalla figlia , ma per invitare alla successione feudale il maschio rimozioire *de agnazione* , o *familia* , cui spetterebbe la successione feudale , se non vi fosse la femmina congiunta al feudatario in grado prossimoiore . Ma questo non si è fatto da Niccolò seniore , anzi si è voluto fare il contrario espressamente , poichè avendo considerato dovere essere il figlio di D. Margherita di un'altra famiglia , gli ha espressamente ordinato a prender le armi , e la casata Cortese . Potrà dunque dirsi mai fatta questa chiamata di primogenito maschio di D. Margherita a tenor delle grazie ?

Disposè inoltre Niccolò seniore , ch' estinguendosi la linea primogenita maschile , succedesse l'altra , di modo che le dette linee s'intendessero chiamate l'una dopo l'altra , e sempre preferita la linea al grado . Quest' altra parte di sua disposizione è stranissima , poichè è atta a comprendere i congiunti al feudatario oltre i gradi *successionis permisso* , in guisa che trovandosi alcuno distante dall'ultimo moriente oltre il quinto grado , dovrebbe questi succeder ne' feudi a

tenore del Majorato . Si oppone altresì questa disposizione alla riferita costituzione *ut de successiōibus* , secondo la quale chi è in grado più vicino al defunto feudatario succede , *sexus* , & *atatis prerogativa servata* .

Diède egli facoltà a Lionardo di privare il suo figlio primogenito Niccolò dal godimento del Majorato , e gravarlo *usque ad valorem feudorum* , cosa , che far non poteva , essendo contra la legge nommen comune , che feudale : e finalmente lasciò superstite in tempo di sua morte D. Lionardo , e D. Anna la quale istituì erede particolare in an. duc. 600 : lasciò ancora superstiti quattro nipoti *ex filio* , cioè Niccolò il ribelle , Domenico , D. Margherita , e D. Teresa . Or dato il caso , che fossero premorti a Lionardo i quattro suoi figli , o questi fossero morti prima di D. Anna , la successiō feudale sarebbe certamente spettata a D. Anna . Ma questa viene esclusa del tutto , e a lei si lasciano per legittima annui duc. 600 . Tutto ciò riguarda il Majorato istituito da Niccolò seniore .

Or conviene , che si esamini l'altro istituito da Lionardo,

do , che troverassi parimenti fatto contra l' espresso tenore delle costituzioni , e delle grazie . Egli istituì il ribelle suo erede universale col peso delle sostituzioni , fedecommessi , e majorati da osservarsi tanto da detto Niccolò , quanto da suoi eredi , e successori *in perpetuum* , siccome si è detto , e colla proibizione , che non possano venderli i beni , ma si abbiano da conservare *in perpetuo sub onere fideicommissi* da passare da primogenito in primogenito *in infinitum* , o a cui terrà luogo di primogenito *in perpetuum* , escludendo sempre tutti gli altri eredi , e successori tantò suoi , quanto di esso Niccolò , e suoi discendenti *in infinitum* . In mancanza di costoro ordinò , che succedesse al majorato il secondogenito , o quegli che terrà luogo di primogenito maschio , avendo inteso (dice egli) a detto majorato far succedere sempre il primogenito della linea discendente da me testatore , che si troverà *in perpetuum* , & *in infinitum* , *legittimo* , e *naturale* , o di chi terrà luogo di primogenito dimodochè dette linee s' intendano l' una dopo l' altra , e sempre preferita la linea al grado , o si
 trat-

tratti di succedere a' discendenti (qui volle Lionardo con maggior libertà del padre pervertir l'ordine della successione feudale, ed opporsi alle grazie), *o si tratti, si dicea, di succedere a' discendenti, o potesse aver luogo la rappresentazione, e così si abbia da offeroate in perpetuum, & in infinitum sino a tanto vi sarà la linea di esso D. Niccolò. Estinti i chiamati della linea di Niccolò, chiamò Domenico, ed estinti i chiamati della linea di costui, escludendo tutti gli altri eredi, e successori, chiamò D. Marianna sua figlia, il suo primogenito maschio discendente per linea maschile, escludendo la femminile. Quando poi non vi fossero stati maschi discendenti dal primogenito di D. Marianna, chiamò D. Teresa, ed indi chiamò i figli, e le figlie discendenti dalla medesima colla qualità della primogenitura, con condizione di porsi il casato Correse in infinitum, & in perpetuum, ed estinguendosi la linea ove entrerà il fedecommesso, volle che succedesse l'altra, e così successivamente; ed estinta la linea maschile discendente dal primogenito di D. Teresa, succedesse la femminile in secondo luogo gradatim, in perpetuum,*
& in

È in infinitum, dichiarando colle seguente parole: che tutto il mio avere così feudale, come burgenfatico, oro, argento, danaro, mobili, stabili, e fennovenci, crediti, jussi, e ragioni quomodocumque, & qualitercumque restino sempre sub onere fideicommissi in perpetuum, & in infinitum, per effetto queste la mia propria ultima volontà. E finalmente volle, che tal suo testamento avesse tutta la sua esecuzione dal principio fino all'ultima sillaba.

Vede ognuno, che ciò legga, che majorato, che sia di questo più opposto, e direttamente contrario all'ordine dalle leggi stabilito di succedere ne' feudi tra coloro, che vivono *jure francorum*, ed alle grazie concesse alla Città, ed al Baronaggio, non si può ideare. Anzi, ancorchè fosse solamente di beni allodiali, anche sarebbe alle leggi civili opposto, e ripugnante.

Bisogna non per tanto rispondere alla opposizione, che fa l'Avvocato di D. Giuseppe in sostegno delle disposizioni fatte da Niccolò seniore, e da Lionardo suo figlio, la quale è, che anche nella successione feudale l'utile per l'inutile non si vizia, quan-

quante volte gli atti , e le disposizioni sieno separabili, e dividue, soggiugnendo, che il caso presente è di dover succedere al majorato D. Gioseppe, che trovasi in linea discendente, e perciò, che la sua chiamata è conforme alle leggi, e che tutti i difetti, che si possono considerare ne' majorati istituiti da suo avo, e bisavo, riflettono le chiamate posteriori, e successive; donde argumenta, che avendo facoltà il feudatario di formar fedecommissi ne' feudi per la grazia fatta al Baronaggio da Filippo IV. *infra terminos permissæ successionis, itaut restitutionis, seu fideicommissi onus ulterius in detrimentum juris devolutionis nobis, & nostræ curiæ competentis non procedat*, il gravame rispetto alla sua persona sia stato disposto a tenor della grazia.

Or lasciandosi di dire ciocchè si è sostenuto, fra l'altre cause, in quella di D. Beatrice Serfale col Duca di Castelpagano, cioè che quella grazia contenga il modo, e la forma come debbano farsi i fedecommissi ne' feudi, sicchè, altrimenti facendosi, fossero quelli nulli, così interpretandosi la parola *non procedat*; poichè intendendosi, come par che si voglia, che fossero validi

lidi i fedecomessi fino a quel segno, che sono secondo le grazie, e nulli, quello oltrepassando, farebbero state superflue tutte le soprascritte parole *itaue* &c. Se non potea succedere colui, che fosse in ulterior grado chiamato, come potran mai le parole *onus non procedat* significare fedecomessi rispetto a' chiamati in ulterior grado? Si lascia non dimeno di dir questo.

E si lascia parimente di dire, che ne' feudi l'utile per l'inutile si vizia, come hanno scritto de Ponte (1) ed altri (2), e Maradei (3), che gli rapporta tutti. Abbia pur luogo la regola anche ne' feudi di osservarsi ciocch' è utile, e rigettarsi ciocch' è inutile: Abbia luogo non però quando gli atti sieno dividui, e separabili.

F f Or

(1) *De potest. Proreg. t. 8. §. 1. n. 7.*

(2) *Steib. lib. 1. resol. 4. n. 47 e 48 Rodoer. super pragm. 33 de feud. cap. 19. n. 9. 10. e 11. Montan. in re- per. C. Imperial. §. praterca siquis n. 36. versic. secund. cap. pri. distinst. fol. 133 lit. N. Schradero de feudis p. 10 sect. 19. n. 129 Rosenthal. de feud. cap. 4. concl. 37. n. 2. a contrario sensu. Camerar. in cap. Imperial. fol. 33 lit. A.*

(3) *Obseru. 20. n. 41.*

Or le cose separabili, e dividue possono esserè tali *vel naturaliter, vel ex intensione contrabentium*, siccome que' che sono dividue, e separate naturalmente, *possunt fieri individua individuo voluntatis contrabentium*, come Orazio Montano, e gli altri autori citati concordemente sentono. E Rodoerio (1) scrisse: *Mibi arridens praedicta sic simpliciter sumpra, quia verius est dicere generaliter, quod tam in alodiis, quam in feudis utile per inutile visietur in actibus individuis, sic docense Camerario in l. Imperial. fol. 33 lit. A. cum seq.*; e Maradei (2) disse: *Ulterius cum fideicommissum hoc super feudibus consideretur uti quid individuum, & connexum individuo voluntatis testatoris, per consequens, utile per inutile visietur. Schrader. &c. . . . Unde in terminis gratiae totam corruere feudatarii dispositionem ob individuum voluntatis disponentis, non servata forma gratiae, recte adverteit. D. Rodoer. in suo doctissimo comment. ad pragm. 33 de feud. cap. 19 n. 10 e. 11.*

Or nel caso de' due majorati, e specialmente in quel
di

[1] *Loco cit. num. 8.*

[2] *Loc. cit. n. 41.*

di Lionardo , non vi è luogo in tutta la serie della disposizione , in cui non si ricerca , non s' inculca , e non si comanda dover aver luogo la disposizione de' medesimi *in perpetuum* , & *in infinitum* , parole repetitamente dette cento volte ; e quanto a Lionardo , studiò egli l' espressione più precisa a spiegare tale esser la sua volontà , perocchè disse , come sopra si è scritto , restino sempre *sub onere fideicommissi in perpetuum* , & *in infinitum* , per essere questa la sua propria ultima volontà ; e nel fine di suo testamento ordinò , che quello abbia tutta la esecuzione dal principio fino all' ultima sillaba . Accordandosi adunque , che non si oppongano le parole della grazia del Monarca Filippo IV. a' majorati , ove trattasi di dover succedere alcuno , che sia in linea discendente , e perciò compreso nella successione feudale , rispetto al quale il majorato sia valido ; e che ne' feudi l' utile per l' inutile non si vizia ; se da tutta la serie della disposizione manifestamente si conosca , come nel fatto presente avviene , che amendue questi majorati sieno individui *ex individuo voluntatis* , si vede chiaramente , che sono essi opposti alla costituzione , ed

alle grazie, e perciò assolutamente nulli. Non solamente ciocchè contra la legge si fa è nullo, *sed, & si quid factum est, non quidem adversus expressam legis prohibitionem, verum contra mentem ejus, & sententiam, etiam si lex id verbis non expresserit; placet nihilominus actum ipso jure esse invalidum, & nullum* l. non dubium 5. C. de legib. l. hoc modo 64. §. I. ff. de conditionib., & demonstrationib. Quippè *eo ipso quod quid fieri lex prohibet, efficit, ut frustra, & inutiliter fiat, quod prohibitum est: adeo ut nec opus hic sit aliqua, vel exceptione, vel rescissione, aut restitutione* (1).

Sono nulli, e nulli notoriamente tanto, che la G. C. della Vicaria in veduta della semplice istanza di Niccolò il ribelle, che disse esser nullo il testamento del padre esibito da lui, e colla lettura di questo avendo conosciuto esser tale, senza far atti giudiziarij, e senza sentire alcuno, interpose quel decreto di preambolo *cum oneribus ne' feudi, & cum substitutionibus ne' burgenfatici*. Di maniera che l'attore ha contra se nominato il decreto della G. C., che il giudizio del proprio

(1) *Vinn. selectar. jur. quest. lib. I. cap. I.*

prio suo genitore . E se così è , il padre è che l'esclude , non il Giudice , che giudica nella causa di un ribelle , nimico della pubblica tranquillità , e del Principe .

§. II.

Del credito de' ducati 36. m. , al quale pretende D. Giuseppe , che sia chiamato ex propria persona .

O Ccorre ora di far poche parole intorno al credito di duc. 36. m., che il Sacerdote Giuseppe seniore lasciò a Niccolò , anche seniore , suo fratello , cui sostituì Lionardo . Questo credito fu roborato di Regio assenso , e fu sottoposto al majorato da Niccolò , e da Lionardo , al qual credito pretende essere stato chiamato D. Giuseppe *ex persona propria* .

Questa pretesione non può sussistere : I. perchè , avendola D. Giuseppe dedotta come chiamato al fedecomesso , incontra la difficoltà di non avere ancora decreto alcuno ; col quale siasi dichiarato di essersi già fat-

fatto il caso della sostituzione in beneficio di lui, e seguentemente l'osta l'eccezione della legittimazione della persona. II. Ancorchè avesse provato, ch'è sia figlio di Niccolò il ribelle, e primogenito, o unico, non può ottenere il decreto di essersi fatto il caso della sostituzione in suo beneficio, perchè i majorati sono nulli, III. Perchè la sostituzione fatta da Gioseppe seniore a Lionardo, *mortuo Nicolao fratre herede instituto*, fu fatta con legge espressa, che a sua morte esso Lionardo potesse disporre di quel credito, ch'egli avea, in beneficio de' suoi figli, e delle figlie, a chi meglio gli parerà di loro, e non ad altri. Lionardo ne dispose a beneficio di Niccolò il ribelle: e fin qui la disposizione è legittima, ma non si fermò in questo, poichè ne volle disporre *in perpetuum, & in infinitum* a beneficio di altri. Or questa parte di sua disposizione è contraria espressamente alla facoltà, che n'ebbe dal Padron del credito, e perciò non può sussistere; *disponat testator & fiat lex*. Se Niccolò il ribelle avesse accettato il testamento paterno, potrebbe passare: ma egli l'ha espressamente impugnato. Come potrà mai esser valida la disposizione con le sostituzioni

fat-

fatte da Lionardo di questo credito a pro di altri *in perpetuum*, & *in infinitum*, quando egli ebbe soltanto la facoltà di nominare chi de' suoi figli volesse, e come volesse, cioè se ad averne parte maggiore, o minore; ed averla al più con la sostituzione reciproca fra loro, o in pura proprietà, e dominio da prima? Se non aveva facoltà di vincolare quel credito a beneficio di altre persone, che non fossero i suoi figli, quanto meno poteva vincolarlo a pro di estranei *in perpetuum*, & *in infinitum*? Or non sussistendo la disposizione rispetto agli altri, il credito rimane proprio di D. Niccolò, il quale poteva disporne liberamente anco a gli estranei, e seguentemente come roba libera si comprende nella confiscazione de' suoi effetti ordinata, ed eseguita ad istanza del Fisco. Se non però potesse aver luogo tal sua pretensione, che per idea non può, non potrebbe mai avere per tal credito obbligato i feudi, non ostante l'assenso Regio interpostovi, poichè l'assenso si risolve semprechè si faccia luogo alla devoluzione de' feudi. Colla pram. 27. *de feudis* di Filippo II. dell'anno 1586. fu conceduta la grazia a' feudatarj, ed a' eredito-

ditori, che con questi contraessero, di cambiarsi la clausula solita a porfi negli assenti *pro se, & heredibus ex corpore*, in quella *pro se, heredibus, & successoribus quibuscumque*; perciò l'erede anche estraneo, che l'entrata burgenfatica, o il credito acquista, può esercitar l'ipoteca sopra i beni feudali. Questa grazia non per tanto fu limitata espressamente rispetto a' feudi devoluti, o devolvendi alla Regia Corte, cosicchè a cagion di tale ipoteca non si possa generar danno alcuno al Fisco, *bis enim in casibus vult sua Regia Majestas interpretari, & declarari, assensum fuisse expeditum in antiqua forma, reducens, & declarans pro heredibus ex corpore, non obstante clausula in assensu apposita, vel apponenda pro heredibus, & successoribus quibuscumque*. Con ciò D. Giuseppe non può far uso dell'assenso interposto per la validità dell'obbligo de' feudi nel contratto passato fra Giuseppe, e Niccolò seniori per lo credito de' duc. 36. m. essendo morto il riterito Giuseppe senza eredi *ex corpore*. I feudi adunque non sono più obbligati per la soddisfazione di questo credito. Ma si faccia violenza alla chiara disposizione della pram. 27., e si sostenga la pretesione
colla

colla vana speranza di ottenere in danno evidente del Fisco; nè anco potrebbe aggire D. Gioseppe in vigore di questa azione ipotecaria ne' feudi, imperocchè se si trovassero nel patrimonio di Niccolò, posto ancora, che non fosse stato ribelle, azioni burgenfatiche, e feudali, avendo questi due eredi, uno ne' feudali, e l'altro ne' burgenfatici, a chi degli eredi spetterebbe il credito con assenso? Chi non fa, che spetta l'azione *super feudis* all'erede *in feudali-bus*, il quale soltanto potrebbe esercitarla, e non mai l'erede *in burgenfaticis*. Son punti questi esaminati, e decisi altre volte. Or che Niccolò si trova con sentenza dichiarato ribelle, e concorre il figlio qual creditore in forza de' pretesi fedecomessi, e 'l Fisco è l'erede, come dirassi, ancorchè l'assenso ne' feudi fosse sussistente a dispetto della riferita prammatica, e l'ipoteca non fosse estinta, com' estinta ella è realmente, esserci questo creditore coll' ipotecaria azione sopra de' feudi? Forza è dunque confessare, che per lo credito di ducati 36. mila non ha ragione alcuna D. Gioseppe contra il Fisco, sì perchè il credito è del ribelle, non del fedecom-

mittente; si ancora perchè l'ipoteca sopra i feudi è
 estinta.

La pretensione, che si fa di dover conseguire l'attore
 gli annui ducati mille, e dugento, che dovea Niccolò
 il ribelle impiegar in compra in vigor del multipli-
 co istituito da Lionardo, è fondata sulla validità del
 majorato, perciò essendo quello evidentemente nul-
 lo, non può dare, nè partorire alcuna azione al
 preteso chiamato. Oltracchè l'architettato Monte si
 appoggiò da Lionardo in gran parte sull'annualità del
 detto credito di ducati 36 m., che fu lasciato al
 ribelle per disposizione di Giuseppe seniere di cui
 era, nè Lionardo altra facoltà ebbe, che nominare
 i figli, o le figlie, come meglio a lui pareva, e
 non altre persone. Fatta dunque la suddetta nomina, o
 sia elezione, non potea egli sopra tal credito imporre
 gravame, nè peso alcuno, se non se quando avesse de-
 sciato l'equivalente allo stesso Niccolò, da lui no-
 minato alla goduta di detto credito (1). Così, ebb'

[1] *Ad text. in l. unum in fam. §. O si fundus*
ff. de legat. 2.

egli non ha neppur per idea fatta . Inoltre Niccolò il ribelle non solamente non accettò il gravame , ma impugnando il testamento paterno , come si legge scritto , pretese , che si dichiarasse nullo . E finalmente si aggiunse , che quando volesse averli per legittima la pretensione , non avrebbe per essa azione alcuna sopra i feudi .

Non occorrerebbe altro per dimostrare l'evidente giustizia , che assiste al Fisco in dover esser assoluto *ab impetitis* dalle pretensioni dedotte negli atti per parte di D. Giuseppe figlio del ribelle Niccolò , se non fosse , che le disposizioni fatte da' suoi maggiori avolo , e bisavolo comprendono i beni , e l'eredità nommeno feudali , che allodiali , e burgenfatiche , e non si opponesse , che quando possa dirsi avere il Fisco giustamente incorporato i beni loro , questo debba aver luogo per i feudali solamente , non già per i burgenfatici , de' quali è libera la disposizione ad ognuno , di porvi que' pesi , e gravami , che più gli piaccia : *disponat testator , & fiat lex .*

...
 ...
Che non possa D. Gioseppe pretendere i
beni burgenfatici.

Quantunque a questa dimanda, replicando dir giu-
 stamente si possa, che attenta l'individua volun-
 tà de' disponenti, colla quale han voluto, che i
 loro successori avessero unitamente entrambi l'eredità
 da non poterfi in alcun caso mai dividere, e sepa-
 rare, specialmente, se si attenda la disposizione di
 Lionardo, il quale, considerando il caso della de-
 voluzione de' feudi, aborrì talmente la separazio-
 ne de' suoi beni, che privò affatto degli allodia-
 li i suoi discendenti, e tutti i collaterali invitati
 al majorato, chiamando *ex nunc pro tunc* due Cap-
 pelle alla goduta di quelli, e le istituì suoi eredi,
 replicando dir giustamente si possa, che siccome nul-
 lo è il majorato ne' feudi, così nullo anche sia ne'
 burgenfatici. Ma volendosi, ciò non ostante, distin-
 guer l'una dall'altra eredità, e perciò con altre leg-
 gi

gi regolare, l'una, e con altre, l'altra, nella
 guisa che si può ^{III}morire intestato nell'una, e con
 testamento nell'altra, due risposte si danno. La pri-
 ma è distruttiva dell'azione, e si è, che non so-
 lamente gli osta la legittimazione della persona; ma
 legittimata che l'avesse, gli osta la disposizione stes-
 sa di Lionardo suo avolo, il quale, come si è detto,
 succedendo il caso della devoluzione de' feudi, che già
 è avvenuto, istitui *ex nunc pro tunc* eredi le riferite
 Cappelle, e perciò ancorchè valido fosse il majorato
 ne' beni burgenfatici, non farebbe D. Giuseppe l'ere-
 de chiamato in essi, perciocchè il testamento non
 parla di lui, ma delle riferite Cappelle, alle quali,
 quando comparissero, *audito Fisco*, si farebbe giusti-
 zia. Ma se il testamento di lui parlasse, essendo egli
 figlio di un traditore del comun Sovrano, è affatto
 incapace di qualsivoglia successione, come sta piena-
 mente dimostrato.

L'altra risposta è modificativa, ed è, che posta la chia-
 mata di lui ne' burgenfatici, che manca nel caso
 successo, si dovrebbe dedurre però a beneficio del Fi-
 sco la legittima, la quale non riceve alcun peso

della

dilazione, mora, o altro gravame (1). E se si replica, che è stata proibita la detrazione della medesima da Lionardo nel suo testamento, si ripiglierebbe esser questo un sogno, perciocchè in quel testamento non fu proibita la detrazione della legittima, ma solamente la Falcidia, la Trebellianica, e la metà di beni antichi secondo la consuetudine di Napoli.

La qual detrazione, se vi fosse, farebbe nulla, poichè la legittima non l'hanno i figli *ex iudicio testatoris*, *sed ex provisione legis*, e deve averla il figlio *pleno iure*, non bastando lasciarli la nuda proprietà della legittima, *sed necesse est simul relinquere ipsum jus utendi, et fruendi* (2). Solamente la Falcidia (la qual detrazione giustamente fu estesa alla quarta trebellianica) può proibirsi dal testatore, come Giusti-

(1) L. omnimodo 30. l. quoniam 32. l. scimus 38. *authent. novis. C. de inofficis. testam. Vin. cap. 22. sect. 1. jur. quas. lib. 1.*

(2) Novel. 18 cap. 3 *authent. novis. C. de inofficis. testam.*

niano dispose [1]. E ciò quando sia espressamente proibita, che in altro caso sia, quistionato solamente se si perde de' figli *ab non confectiamm. inuenta*, rii, poichè l'erede, che figlio non sia del testatore, la perde, essendo negligente in far quello (2). Rispetto però alla legittima, la cautela ritrovata dagli autori in proibirla, è stata il dare a' figli molto più che non è la legittima, e pur questo non basta, se non suffiegue l'accettazione espressa del figlio escluso dalla legittima, o in essa gravato. Ma il caso presente è di un figlio, a cui non è stato proibita la detrazion della legittima, ed il quale ha espressamente impugnato, come nullo, il testamento paterno.

Nè vale il dire dover perdere la legittima, poichè

Nic-

[1] *Novel. 1 cap. 2 in fine.* Onde è stata presa l'autentica *sed cum testat. C. ad l. falcidianam* per la ragione, *qua est ut impleatur defuncti voluntas.* Gomez. lib. 1 *resol. cap. 5 Clar. Mantis. e Verard.* ed altri citati da Vinnio, *quest. 28 lib. 2.*

(2) *L. ult. § penult. C. de jure deliberandi, novel. 1 cap. 2 §. 1.*

Niccolò il ribelle non fece inventario; sì perchè
 come si è detto. *D. Giuseppe* *caus. a. 11. 11. 11.* essendo
 questo un dritto spontaneo alle scappelle; come l'inco-
 ra perchè egli non ha legitimata sua persona, non
 avendo provato essere il primogenito, o l'unigenito
 maschio del ribelle, quantunque l'avesse articolato;
 e non avendo decreto di esserli fatto il caso della so-
 stituzione in suo beneficio rispetto a' burgensatici, de'
 quali si parla. Dice in oltre il *Cardinal de Lu-*
ca (1). *Hinc proinde etiam in fortioribus ter-*
minis heredis fideicommissi gravati, qui certo sciatur
se ad hereditatis restitutionem teneri, receptum est, cum
obligatum non esse respectu fideicommissarii universalis
ad inventarii confectionem, neque per illius omissionem
amittuntur detractiones legitime, & trebellianicæ, vel
aliæ de jure competentes, excepta falcidia: ex ea ra-
zione quod dictum jus novissimum in l. fin. C. de jur.
delib., & in authentic. de heredib., & falcid. obligat
solum ad solidum erga creditores, & legatarios, sub
quorum nomine veniunt etiam fideicommissarii particu-

(1) *De hered. & hered. disc. 17 n. 8.*

lors. Lasciando di dire che Leonardo descrisse le robe, ch' egli avea nel suo matrimonio, la qual descrizione si ha in luogo d' *inventario*, e quando *corrus est status hereditatis, inventarii emissio non prejudicat* (1).

E finalmente non vale il dire aver Niccolò il ribelle distratto molte robe eccitarte di considerevolissimo valore, perchè la distrazione; che si enuncia non costa colla deposizione de' testimonj esaminati *in termino*, anzi da scritture pubbliche, e dal sequestro fatto per lo sperto mandato, o sia, che fece acquisto il ribelle sopra il patrimonio del Duca di Carfizzi di crediti in ducati 17160. tra capitali, e terze, ed acquistò il feudo di San Mauriello, e possedeva molti centoventi, e di diverse specie, che furono venduti per la somma di ducati 3596: cosicchè non può aver luogo la disposizione della *l. Marcellus. ad Senes. Consul. Trebell. Si res quæ*, di doverli, cioè imputare nella quarta trebellianica, o nella le-

H h

git-

(1) *Idem cod. tract. disc. 23. n. 9.*

gittima ciocchè l'erede si avesse preso dalla eredità gravata, in guisa che tutta intiera quanto è la porzione legittima, che al ribelle spettava, è dovuta al Fisco, che la sta possedendo.

Dalle cose dette appare chiaramente, che ancorchè si volesse riputar valido il Majorato ne' beni allodiali, e D. Giuseppe, come che figlio di ribelle, capace di successione, e inoltre dir si volesse, ch' e' non fosse stato escluso, come lo fu, anzi, ch' avesse legittimata sua persona; dovrebbe tuttavolta decrarsi al beneficio del Fisco la legittima dovuta al ribelle ne' beni paterni, e materni.



...che si è veduto, che questa legge fu da Federigo II. approvata espressamente, e da' successori Retroregi di questo Regno, non solamente confermata, e di nuovi giusti rigori accresciuta, ma nelle contingenze occorse ne' secoli passati, non meno con sovrane disposizioni, che colle sentenze ancora de' Magistrati

Che ancorchè validi fossero i majorati, e i fedecomessi, non possono giovare a D. Giuseppe figlio del ribelle, ed a' suoi discendenti.

Nel delitto di lesa Maestà in primo capo, come si è già veduto, a' figli del reo si lascia la vita naturale per ispecial sovrana clemenza: *quibus vitam Imperatoria specialiter lenitate concedimus*, ma si tolgon loro tutti gli averi, acciochè *sine perpetuo e-gentes, & pauperes...* *Sint postremo tales, et his per-petua egestate sordentibus, sit & mors solatio, & vita supplicio.* Si è veduto, che questa legge fu da Federigo II. approvata espressamente, e da' successori Retroregi di questo Regno, non solamente confermata, e di nuovi giusti rigori accresciuta, ma nelle contingenze occorse ne' secoli passati, non meno con sovrane di-

religiosamente eseguita. Sono patiti i legni, sempre
 a finire le idee, ed i pensieri, che nascono nella
 confusa fantasia dell'agitata mente di chi a dispetto
 delle leggi imprendo voglia la difesa de' figli del ri-
 belle, essendo ella pretensione disperata per ogni via,
 che si riguarda. Ne creda alcuno, che i Magistrati,
 adottar possano mai opinioni, che alle leggi espresamente
 ripugnano, poichè in tal guisa essi si eleggerbbono, in
 Sovrani, arrogandosi il potere di formar nuove leggi,
 e distruggere le già fatte, e pubblicare. S'è sempre,
 come sempre è stata, l'unica, e sola gloria de' sovrani
 vanto de' regj. Ministri l'obsequio con religioso ri-
 spetto, e con profondo ossequio tobbiare, l'ubbidienza,
 e l'opposizione delle leggi, particolarmente, in
 causa dell'ultima delittosità, ove si tratta di punire
 con rigori, e severità di pene i sudditi, e specialmen-
 te i Principi, che, forsatti dalla obbedienza dovuta
 al Principe, trauggendo la doppia giurata obbedienza, da
 furor infame commossi, si manifestano con animo o-
 stile, e per mezzo di neri replicati tradimenti, empj
 nemici del proprio Sovrano. Se tutte le più acerbe
 durissime penè contro di essi, e contra de' figli loro

con

con proferta e vigoroso consiglio, non fossero state
 bastanti a mantener loro ne' confini dell' indispensabile
 obbligo, che hanno, ed a riserargli, e perchè co' lo-
 ro tempestosi pensieri non conturbassero la tranquilli-
 tà dello Stato, movendo a' pacifici fedeli sudditi rui-
 ne, incendj, crudeltà, e morti, come si può sperare
 di esigere da' Magistrati indulgenza, e compassione?
Nihil est, disse Cicerone, *crudelis in punitione tam cru-*
delis misericordii, e parlando di Varguntro Lecca, e d'al-
 tre congiurati: *In hoc crimine non solum delictum est*
sed etiam peccatum: etiam unquamdam, committunt, sed
delictum infractionem, quoniam obstritum Raris, si pueri
 Veggasi il discorso di Valenzuela (1), ove largamen-
 te, e crudelissimamente esamina il punto. *Rebelleis,*
qui amissis sunt: et sic quis penas incurtant, divini,
 Or se il ribelle Niccolò Casale dopo
 l'abominabile delitto di Isola Madda ne' primo rapire,
 soggetto del Regno, si ritenne prima nell'isola Cit-
 tadel di Roma, e tornò si ben accolto da' nimici della
 Corona, e di tutti i buoni, e di tutti i buoni. Co-
 (1) *De Summa Sac. Theli ratione servanda cum Bel-*
gis.

Corona, co' qua' trattò della invasione del Regno, non tralasciando non pertanto di divertirsi a sua voglia, e talento; se portatosi nella Capitale colla Botenza all'ora nimica, ebbe care accoglienze, ed imbraccate onorevolissime, colle quali finalmente morì: se però non vide le apparenze, nè, anco da lontano, delle pene asprissime, che meritava; e ammirò contentissimo degli onori ricevuti; impanito, diretto al sicuro, essere andato, sì abominevol delitto. O se D. Giuseppe suo figliuolo avesse i beni soggetti a fedecommesso, co' quali vivente deviziamente potrebbe, menando felici i giorni suoi, durante il corso della vita; non direbbe ciascuno, offer questa la maniera più propria d'istruire negli animi discoli, e perfidi, e le menti tumultuarie, e fediziose a commetter misfatti sì atroci, e spaventevoli: *non enim indulget indigno, plurimum satis ante preceptio- nis contagium provocari. Facilitas animi non in- certum, sed tribuit delinquendi.* Riguardandosi in Niccolò Cortese l'uscita di tante scelleragini qual fosse, si troverebbe il ribelle arricchito di onori, e di soldi, e il figlio, agiato di beni di fortuna, passeggiare in que-
sta

sta Dominante al cospetto ancora del nostro Sovrano.
 Gli abitatori di questa fedelissima Città, ne trascorri
 strocknham videro di que' ribelli, quasi tutti con la
 fronte punita, i figli nudi, e miseri andar soltanto
 in compagnia dell'infanzia paterna, finchè alquanto a
 richiesta della Città, impetrarono per grazia di po-
 ter solamente succedere ne' beni burgenfatici materni.
 E tutti fanno, che la legge comanda espressamente,
 che questi siano infami, poveri, e rapini in fin che
 vivono. Ben veddre in vero farebbe adesso per lo
 contrario il figliuolo di un ribelle gir per le piazze,
 e per le principali strade di Napoli adorno di ricchi
 abiti, accompagnato da servitori, e servito di coc-
 chiere e mi dimandasse chi è costui? rispondere: è il
 figlio di un traditore della Patria, e del Principe.
 Qual ribrezzo, qual maraviglia non farebbe? E for-
 se, che pazzo di stupore non esclamerebbe: *Ebi ca-*
di: in quocognam ratione factus! Ma queste son malite
 come più tosto, che prefaggi, poichè non si avver-
 ranno mai, se alla giustizia si riguarda.

Se si ponga mente, che i figli de' ribelli secondo la legge
quisquis si spogliano di tutti gli averi, e beni mon-
 dani,

dani, e vien loro interdetto di poter quelli in qualsivoglia maniera acquistare, sia per atti tra' vivi, o per successione *ex testamento*, *vel ab intestato*, non men de' suoi congiunti, che degli strani: *Sint perpetuo egentes, & pauperes, itaut mors sit solatium, & vita supplicium. Hec verba indicant* (scrise Montano (1) *penam incapacitatis esse ad DOMINIUM BONORUM, nedum ad modos illud acquirendi, & succedit regula, ut prohibito aliquo, prohibita sit omnis via, qua perveniri possit ad illud, ut in regula cum quid de Reg. jur. in 6.* Se si ponga mente, ch' essi sono incapaci affatto di qualsivoglia acquisto di beni di fortuna, onde considerati vengono, come se non mai nati al Mondo fossero, di forte, che la lor nascita non fa venir meno, nè fa, che non sia adempiuta la condizione *si sine filiis decesserit*; manca all' intelletto umano ogni adito, è qualunque via da immaginare, che il figlio del ribelle possa avere questa, o quella tal cosa, non che realmente ne sia il padrone, e legittimo possessore.

Nel

(1) *De regal. off. v. bona com. crim. May. n. 7.*

Nel secolo xxi. si predette, che un figliuolo fosse nato col dente d'oro, la qual cosa divulgata nella Italia, e nella Francia, diede occasione ad alcuni letterati d'indagare come ciò accader potesse. Vennero per la diversità de' pareri a contesa, che fu grande veramente, e memorabile: ma fattosi vedere il dente agli esperti, e praticate le diligenze, si trovò, che quello era oso, come tutti gli altri sono, e che solamente era coperto d'una foglia di oro. Così non senza lor gran vergogna, ebbe fine così ostinata disputa letteraria. Piacque al Duca Guglielmo di Mantua, avendo una giumenta pregna, che doveva partorire un mulo, che, avvicinato il parto, Fra Paolo Sarpi stette tutta una notte, nella quale si aspettava che partorisse, con gli strumenti astronomici, perchè notasse come fece l'oroscopo, e il punto natale di quella bestia, il sito del Cielo, e la positura delle Stelle. Il che fatto, e ridotto in forma d'apotelesma, ne fece quel Principe mandar copia a tutti i più celebri astrologi d'Europa, con questa narrativa: che nella Casa del Duca era nato un bastardo nel tal punto: quindi chiese di sapere quel che parebbe loro, che fosse scrit-

to, di lui nelle stelle. Ognuno vi si applicò a dire fondatamente il suo sentimento, e fra presagi vi fu, che dovea essere un giorno Generale di Eserciti, Porporato, ed anche vi fu chi gli presagì il Camauro. Poichè racconte furono le risposte di tal favj, si fece noto a tutti, che quel bastardo avvisato nel cartello, con eterno scorno degli Astrologhi, e colle rife di tutti, era un Mulò. Monumenti illustri son questi della debolezza della mente umana, che non perciò non lascia follemente esser gonfia, e superba. E pur si possono difendere i filosofi, e gli astrologi, quelli dicendo, che non sapevan l'inganno della foglia d'oro, e questi del mulò: ma or che si sa, che D. Giuseppe Cortese è figlio di un ribelle dichiarato con sentenza, qual difesa potran mai fare i difensori suoi? Si parla de' modi, per dirla scolasticamente, senza che vi sia la sostanza. Ma gigni *Ex nihilo nihil, in nihilo nihil posse reverti*. I modi non possono reggere affatto senza la sostanza, che se taluno parli di quando, dove, in qual maniera, e per qual cagione sia il fatto avvenuto, quando il fatto non è avvenuto, parlerà invano, e parlerà del

riente. Tale è il disconfo di solui, che fra dottrale-
gali, e giuriconsulti parlasse, se il figlio del ribelle
può avere la roba de' suoi genitori, se quella de' fuor
soggetti, se l'altra degli amici, de' cittadini, o de' fo-
destieri, se per contratti, o per testamenti, se per
legge, o per consuetudine, o per prescrizione. Se il
figlio del ribelle è incapace di avere il dominio di
qualivoglia cosa, sia feudale, sia burgensatica, e non
può averlo, che

Al Mondo non può dir: questa è mia cosa;

non è pestar d'acqua nel mortajo di riandare un per
uno i medi, che le leggi hanno introdotto di far gli
acquisti? Scrive l'acutissimo Grazio Montano (1):

*Fiant utrum filii incapaces veluna successionum, sed
crizati fideicommissorum, seu majoratum: sic enim ap-
pellant Hispani, prout in specie de majoratu probavit
Hispanus Doctor Gregor. Lop. in interpret. leg. Hisp.
lib. 2. tit. 2 part. 7 in glossa in verbo mandans, di-
vrens id procedere in fideicommissis, vel majoratu per
testamentum instituto, secus si per contractum, quia*

(1) Num. 7. loc. cit.

rentus in §. filii dicit hereditate, & successione: sed
 sibi obstat mensura legesque colliguntur in illis ver-
 bis sint perpetuo agentes, & pauperes. E quel che
 scrisse Montano era stato già deciso a' 28. di Ot-
 tobre dell' anno 1567. dalla Regia Camera, e dal-
 l'abolito Collateral Consiglio *non modo contradicente*
 nella causa fra i fratelli di Gio: Francesco Aloys del-
 la Città di Caserta, reo di lesa Maestà divina;
 a' qua' furono restituite tutte le robe sì feudali, che
 burgenfatiche soggette al fedecommeso istituito dal
 padre comune *una cum fructibus medio tempore per-*
ceptis: non ostante che il reo avesse lasciato figli,
 ed anche figli nati prima dell' enormissimo delitto di
 lesa Maestà divina, *quia erant omnino incapaces* (1).
 E' fuori di controversia, nè luogo vi è da dubitare,
 che per disposizione di testi espressi, secondo si è già
 scritto (2). Quando il vassallo *ita in Dominum pec-*
caverit, ut feudum amittere debeat, non ad proximos,
sed ad Dominum beneficium revertatur, ut hanc saltem
ha-

(1) Sopra nel cap. 1. §. 4. fac. 114.

(2) Nel cap. 2. fac. 182 e seg.

habent. Ita injuriae actionem, o quando alium feloniam commiserit v. g. hominem tradendo, ut in Curia amplius stare non possit sine verecundia, Et ad Dominum respicit feloniam: feudum tunc ad Dominum pertinetur. Quando non però committitur grave delictum, quod parricidii nomine continetur, o nell'omicidio concotresse la prodizione ancora, qualche volta il feudo appartiene ad agnatos si paternum fuerit: ma al figlio del vassallo delinquente, non mai, il quale ad id nullatenus aspirabit, nisi id iterum a Domino licite acquirat, sibi gratiam faciente. Quindi è da conchiudersi, che perdendo per grave cagion di colpa il feudatario il feudo, e la colpa, o riguardi la persona sagrata del Sovrano, o un suddito, sempre il figlio, e i discendenti suoi sono esclusi. *Ex quibus* (ed è la conchiusionne delle repetizioni feudali del sempre famoso Gio: Francesco de Ponte) *cum laude Dei habetis expedituram repetitionem hujus capituli, Et insinuat Theoriam ipsius Andree, Et habuistis conclusiones firmatas: quod in feudo hereditario delictum semper nocet filiis, Et agnatis: idemque in feudo novo ex pacto. In feudo vero paterno, seu antiquo semper nocet filiis, nulla habita*

in distinctione culpa. Agitur utrum distinctione, si culpa est, vel non est in Dominum, ut primo casu Dominus succedat, secundo vero agitur.

Il dotissimo Rovito (1) scribit: est in secundo casu secus est, non ipsum delictum in se, sed gravitas ipsius delicti, reddit delinquentem inhabilem ad possidendam feudam, sed feud propria, sed obveniant in successione interfecti, seu caputliber alterius, et quo propter immunitatem delicti non potest esse, et immo, in Curia Domini sine dedecore, ut est ratio expressa in d. c. 2. An ille qui interf. fr. Dom. sui, alius modo predicationis, que in tali delicto committitur, est constitutus feud, que est substantia fructu, et considerat ibi Jac. de Bely. Et Bely ibi n. 2. prope finem ait, quod qualitas predicationis gravat opus arbitri, et proditor est alienus ubi omni feudo Dominus, et Principum, et non potest stare in Curia Principis: Et Andr. ibidem in §. si fratrem suum, declarando hanc rationem in textu expressam, inquit, quod licet per tale delictum non fit culpa in Dominum commissa, tamen per obliquum redundat in eum, quia non potest esse obus n. 2. obus no ovos obus ni suprehi: rinter-

23 (1) In Pragm. 1. de bonis prod. alleg. 2. n. III.

servire fili per istud, qui sine dedecore morari non po-
 risti cum eo; Ex Prepos. ibidem in 3. ead. ratione in-
 terne expressa ait, quod proditor non est capax benefi-
 cii, cum feudum a fidelitate dicatur, et proditor pro-
 sumitur sine fidelitate. Illud idem lictus distando sen-
 tentias aseruit Afla. in cod. cap. 1. in 1. q. 1. ubi sequitur. Et
 37. de illis, qui interfecerunt fratres. Deinde lictus in 1. in 1. q. 1. ubi dicitur
 Giusta causa facta non pertinet advertire, ubi la parola
 Ebellior, significa perfidia, ingratiudine, malvagità, e
 fraude, e colpa, non già ribellione solamente, così
 dicendo Cujacio (1). (Anistanti feudi) causse non est
 perfidia, ingratiudo, improbitas, rebellis, que his libris
 felonis dicitur solum verbo militari, quod profertur videtur
 cum de grece dicitur, sive dicitur, nec enim felonis est
 rebellis dicitur, sive dicitur, cum dicitur Dominus ipse in
 feloniam incidat, sed fraus, culpa, improbitas.
 Si se taverunt la parola feudum variis interpretazione,
 facendos derivare da diverse voci, e lasciando le altre
 da parte stare, diciamus, que verena sine feudi Isidorus et
 federe deduxit: Obertus autem a fidelitate, vel fide, quod

162

(1) De feudo etc. in quibus modis feudum dicitur (1)

rectius puto. Postremò quod est adiectum de fide per necessarium est, nec conventionione mutari potest: nam etsi valeat conventio, ne iusjurandum fidelitatis præstetur; nec seruitium præstetur: nulla tamen vis est huius conventionis **NE FIDES PRÆSTETUR**. Est enim contra naturam substantiamve feudi, & ideo non est rata habenda l. cum præcario ff. de præcario. Idem est natura, & substantia, & falsa vulgaris interpretum differentia §. de illa instit. de societ. l. pacta ff. de contracti. empt. conjuncta l. juris gentium ff. de pactis (1). E Camillo de Carre (2) prima di lui proposte il dubbio: se quando si costituisce, e concede il feudo, possa farsi patto inter Dominum, & vasallum, ut ex quacumque culpa commissa a vasallo feudum non amittatur. E scrisse: *matris fuerunt in opinione, quod valeat, maxime si fuerit juratum. Inobrior tamen est opinio, & magis recepta, tale pactum non valere.* Est enim huiusmodi pactum a lege infirmatum in odium delinquentis, & propterea iudicatur

(1) Cujac. de feud. pag. l. A. & l. E.

(2) Resol. feud. cap. 5. num. 30. & 31. (1)

mento non confirmatur sed meo quidem iudicio principalis ratio quare illud pactum non tenet, est illa, quia est contra substantiam actus qui geritur, quod quidem nullatenus fieri posse ex certis juris regulis tradidimus. Et ex hoc non veram diiudico illorum opinionem, qui tenuerunt, huiusmodi pactum si fiat a SUPREMO PRINCIPE, qui habet potestatem legis condendae, valere, quia etsi praedicta omnia vera sint, tamen PRINCEPS non poterit facere, quod non remaneat feudum eo modo pro ut introductum fuit per consuetudines feudales, quae stabiliverunt huic contrarium pro essentia, & substantia ipsius, ut adsit fidelitas. Ut igitur, undè digressi fuimus revertamur: feuda idèd fuerunt inventa, ut vasalli fidem, & obsequia Dominis suis praestent, & propterea nihil justius certè dicitur, & considerari potest isto, quod vasallus feudo privari debeat, si sit eidem Domino infidelis: Hinc justissime compilerator dicit in §. sed nec alia justior: quae fit prima causa benef. amit. quod nulla potest esse justior causa praedicta.

Ed è tanto certo, che la devoluzione de' feudi del ribelle, o sia aperizione, o reversione, come vuole il

de Ponte (1), non segue già per dritto di confiscazione, in forza del quale si pubblicano i beni del delinquente, ch'è comune opinione, che si devolvano al Re, qual Signor di quelli, che ne ha il dominio diretto, poichè la concessione, ch'è ne fa, la fa sotto legge, e condizionale; se sarà il concessionario fedele, la qual cosa è la sostanza del contratto feudale. Quindi viene, che il Fisco ha i beni de' ribelli *tanquam heres*, e succede nel dritto, e nel luogo dello stesso delinquente, ed in tutte le sue azioni attive, e passive, ma ne' feudi, che gli ritornano per la ribellione, non si dice avere egli causa dal vassallo. Rovito stesso (2) lasciò rischiarato il punto dicendo: *An Fiscus bona rebellium dicatur illa habere jure hereditario, & tanquam heres delinquentis, vel jure proprio. Nec sine causa dixi, quod feuda non transeunt ad Fiscum jure confiscationis, quia licet feuda committentis crimen læsæ Majestatis, per commissionem illius criminis devolvantur ad Regem: hæc devolutio non fit ad Regem*

(1) *Repet. feud. lect. 22.*

(2) *Loc. cit.*

geni tanquam ad Fiscum jura confiscationis, quae publicae
 blicentur bona delinquentium, sed tanquam ad Domi-
 num directum, & jure directi dominii, quod remansit
 penes Regem tempore concessionis feudi, quae concessio
 semper fit sub illa lege, & conditione, donec scilicet fi-
 delitatem servaverit, quae fidelitas est de substantia
 contractus feudalis, cum feudum dicatur a fide, seu fi-
 delitate cap. 1. §. fin. per quos fit investitura, &
 quod feudum dicatur concessum conditionaliter, donec
 sit fidelis, voluit C. dec. 282 & c. Ea ipso igitur quod
 feudatarius deficit a fide, resolvitur contractus feudalis,
 qui sine fide stare non potest, & feudum aperitur Do-
 mino ipso jure cap. 1. an ille qui interf. frat. Dom.
 sui & c. Et aperiri feudum Domino hoc importat, ut
 dominium utile, quod erat penes feudatarium reconsoli-
 detur directo, & in Dominum transeat. Remanet
 igitur ex praedictis satis plene, judicio meo probatum,
 quod deficiente vasallo a fide, Rex occupat feuda sibi
 aperta jure directi dominii, & ut Dominus, non autem
 ut Fiscus jure confiscationis, & per consequens Fiscus,
 non potest dici heres in feudalibus feudatarii deficientis
 a fide.

E lo stesso insigne Scrittore si avvalse di ciò nella risposta, che fece a gli Avvocati di Bernardo de Cinciis fratello del Parricida, che pretese escludere il figlio di quello, e suo nipote dalla successione de' feudi, appoggiati ad una dottrina d' Ifernìa (1), che scrisse: *Quo casu non est mirum si Andreas concludit, ut a successione avi excludatur nedum filius delinquens, sed etiam filii delinquentis, & sic nepotes avi, nam hoc procedit ex dispositione textus in l. quisquis C. ad L. I. M. Id. ipsum confirmatur ex his, quae subnectis Andreas post. num. XI. pro ratione ad confirmandum dictum suum ibi. Lugubre esse Domino passo feloniam feudum videre filio, vel nepoti ejus, qui deliquit in eum, & sic Andreas considerat semper delictum in Dominum commissum: non sic quando delictum est in Agnatum, seu alium, quam in Dominum, quia tunc cessat dispositio textus in l. quisquis, per quem inhabilitantur, tam delinquentes, quam eorum descendentes.*

Riguardo adunque a' beni feudali per essere stato felonie,

(1) In §. praeterea si vass. n. 10 tit. quae tit. pr. caus. benef. amitt.

ione, e reo di lesa Maestà in primo capite Nicolò, e segouatamente infedele, e traditore al proprio Signore, e Sovrano, i feudi sono ritornati al Principe *jure directi dominis*; talchè il figlio, ed i suoi discendenti non possono aspirare alla successione di quelli per qualsivoglia fedecommesso, e majorato legittimamente istituito.

Lo stesso Ludovico de Molina (1), che pose ad esame il punto: *Utrum bona Majoratus subjecta ex criminibus saltem atrocissimis, ab eorum possessore commissis, Fisco adjici valeant*, avendo detto in generale, che non possint venire in perpetuam confiscationem ex delicto possessoris in omnibus criminibus, passò poi a vedere: *Utrum aliquid speciale dispositum sit in criminibus contra Majestatem divinam, & humanam, & adversus naturam commissis*, e distinse tre casi: uno quando la primogenitura fosse stata istituita senza regia facoltà: l'altro, dove quella vi fosse stata; e l' terzo, se non costasse di esservi, o non esservi stata nella sua istituzione. Scrisse nel

pri-

(1) *De hisp. primog. cap. 2.*

primo caso : *Fisco adicienda esse propter horum crimi-
nata inanimatam, e con nove argomenti credo di-
mostrar vera questa sentenza.* Parve però a lui difficilissimo questo articolo, e gli sem-
brò pure più probabile la contraria, avendo scrit-
to (1) : *Curiam, & si articulus hic satis dif-
ficilis sit, mihi tamen contraria sententia probabilior
videtur, e gli argomenti proposte, che a ciò creder
s'indussero. Nella risposta al settimo argomento, che
proposto si avea in contrario, il quale era, quod ser-
vitez feudum ex crimine lese Majestatis Fisco adijci
possit, & quod de feudo ad Majoratum argumentatio
procedat, rotondamente disse (2) : Non etiam obstat
illud, quod septimo loco adducebamus. Nam etsi ar-
gumentationem de feudo ad Majoratum rejicere posse-
mus, ea tamen in casu, de quo agimus, admis-
sa dicendum est, (och' è notabilissimo) feudum
antiquum, & familiare, de quo tantum ad Majoratum
argumentari in casu de quo agimus poterat, ex crimine*

(1) Loc. cit. n. 31.

(2) Num. 35. *et sic quodammodo videtur (1)*

*lase Majestatis non posse Esca. adici in sequentium
 prejudicium: NISI IS CONTRA QUEM CRIMEN
 LAESE MAJESTATIS COMMISSUM FUIT, EJUS-
 DEM FEUDI DOMINUS SIT: tunc namque pro-
 pter felloniam in Dominum commissam, ad ipsum Do-
 minum feudum reverti debet in sequentium vocatorum
 prejudicium, sicque intelligendi sunt verba etc. Quo-
 sto è lo stesso Lodovico de Molina, che è il Palladio
 de' Scrittori favorevoli a' chiamati, ed anche a' figli
 del ribelle. Nè si rimase nella sua opinione sem-
 pre fermo, perchè n' eccettuò alcuni casi. (1).
 Hæc autem opinio, quam nunc tamquam probabiliorum
 eligimus: tripliciter limitari potest. Primo quando
 bona a Principe alicui, & ejus descendentibus in infe-
 ritum jure Majoratus donata fuerunt. Secundo quando
 sequens successor est filius, vel nepos ultimi Majoratus
 possessori, qui crimen hæresis, seu læsæ Majestatis com-
 misit, si ultimus Majoratus possessor masculus erat, vel
 filius si erat femina. Cum enim filii, & nepotes hæ-
 reticorum, qui ex crimine hæresis condemnati fuerant*

per

(1). Num. 40.

de iur. (1)

de iur. (2)

per lineam masculinam, & filii per lineam femininam infames sunt, atque incapaces dignitatum ex textu in cap. Statutum de haeret. lib. 6, & filii masculi proditorum infames sunt, & successorum incapaces ex l. quilibet &c., & ex l. 2 t. 2 part. 7, decisum est: constat nullo iure ad primogenii successionem admittendos esse: imò propter delictum parentum illos esse primogenii successione privandos. Questa seconda limitazione non però a senso suo gli sembrò falsa (1). La terza, che non avesse luogo la sua opinione in primogeniis eorum, qui adversus Carolum V. Romanorum Imperatorem, & Hispaniarum Regem, & Reginam Joannam ejus matrem in his Regnis conspirarunt anno 1520 in illis seditionibus, quae vulgo dicuntur las comunidades. Eorum namque bona etiam Majoratus subjecta Fisco adjicienda erunt . . . sive ea bona essent libera, sive Majoratus subjecta ex quadam Pragmatica, qua eo tempore edita fuit apud oppidum de Bormes, che a profetto de' polteri l' inferi per intero. Indi (2): Nec

po-

(1) Num. 51.

(2) N. 60.

potest dici illam Pragmaticam non fuisse legem generalem: ea namque non contra certas personas, sed genericè contra omnes preditores, qui vel eo tempore, vel deinceps contra Regiam Majestatem in ea seditione conspirassent, edita fuit. Quod sufficiens est ad hoc ut ea lex genericè dici valeat, & pro communi utilitate conscripta. Deinde eum a Principibus habentibus potestatem leges faciendi cõdita fuerit, non licebit de illa disputare: sed judicare secundum illam, ut inquit Gratianus in cap. erit autem lex &c. l. prospexit. ff. qui, & a quibus, l. fin. C. de legibus: *Quis tanta superbia tumidus est, ut Regalem sensum contempere audeat?* Onde conchiude (1): **SI ENIM EA PRAGMATICA GENERICÈ INTELLIGENDA FORET, EX ILLA PROPE OMNIA, QUÆ PRÆDIXIMUS CORRUERENT.**

Così credette il dottissimo Senatore, e scrittore Spagnolo, ma così creder non dee un Avvocato, nè sentir deggiono i sapientissimi, e religiosissimi Giudici Napolitani, dopo che questo stesso gloriosissimo Imperado-

(1) Num. 62.

re manifestò sua mente con la grazia conceduta a' figli de' ribelli regnicoli, otto anni dopo pubblicata la Prammatica a *Vormes*, per la supplica di questa fedelissima Città umiliata ad impetrar tale grazia.

Profeguendo egli il de Molina l'esame del proposto dub-

bio, venne a discorrere del secondo caso, *ubi scil. ex*

Regia facultate majoratus institutus fuit; e stimò, che

se nella Reggia facoltà fosse stato espresso, che i be-

ni del Majorato si dovessero incorporare al Fisco *ex*

dictis tribus criminibus, avesse luogo l'incorporazione.

Id namque esset Regiam facultatem (cosa assai note-

vole) *eludere, atque adversus mentem Principis illam*

concedentis agere. Se poi non si trovasse espresso, sti-

mò, che non avesse luogo la confiscazione. Nel ter-

zo caso finalmente *ubi scil. non constat utrum ex Regia*

facultate, vel absque illa primogenium institutum fuit,

senti *illud ex jure communi, non autem ex Regia fa-*

cultate institutum censendum esse.

In questo Regno poi non vi può nascer dubbio, ed è

cosa certissima, che i beni feudali nel delitto di ri-

bellione ritornano, e si aprono a beneficio del Prin-

cipe, perchè nelle concessioni de' feudi si pone e-

spres-

Espressamente la clausola *fidelitate nostra, & ad ea, iuribusque nostris, & alienis semper salvis* (1). E dove fu de' beni feudali si è trovato fedecommesso legittimamente istituito, si sono tolti al ribelle, ed alla sua linea, e gli ha posseduto il Fisco durante la vita del ribelle, ma quello realmente morto, si sono restituiti a' chiamati di altre linee, come fu praticato nella causa de' Gaetani, di che fa menzione de Ponte (2): *Aliqui dubitaverunt quid in feudo fideicommissi subjecto, quod factum fuit cum Regis assensu? Et hic est casus particularis iudicatus in dicta causa Pedimontis: nam feuda ex pacto iudicantur, secundum Andream, tamquam res restitutioni subjecte, & cum ratio fidelitatis infixa in unoquoque successore faciat concessionem conditionalem, propterea nil refert ponderatio expressi fideicommissi. Et quod dicitur, quod assensus operetur, ut dispositio iudicetur ut de re allodiali, procedit quoad validitatem dispositionis, non autem respectu*

(1) *Capecce invest. feud. pag. 135. v. fidelitate, & pag. 197. v. feudatariorum filii.*

(2) *Lect. 22. nam. 27.*

alterationis natura, & conditionis rei feudalis: eo magis quia assensus fiunt cum clausula de stylo FIDELITATE SERVATA. Ma in quella del Marchese di Achaja *de montibus*, e nell'altra di Piscicelli, e del Principe di Sanza D. Giovanni Orefice, i feudi ritornarono al Principe *jure directi dominii*. Nella famigerata causa de' Frangipani per la ribellione di Francesco, il quale circa l'anno 1670. trattò con la Porta Ottomana d'invadere il Regno di Ungheria all'ora dell'Imperadore, talchè essendo egli convinto, fu in Vienna d'Austria decapitato. In questa causa, de' nostri scrisse Prato (1), e il Vescovo Rocca (2); e per gli Frangipani Gio: Battista de Luca, nominato da Prato con onore nel suo responso, oltre a' dotti Avvocati di Roma. Parimente n'abbiamo il voto decisivo del Cardinal Castado tesoriere della Camera Apostolica (3). Pretendeano in essa i Frangipani del Friuli, e li Veschi di Genova, e gli altri chiamati
alla

(1) *Disc. 50. tom. 4.*

(2) *Disput. 1.*

(3) *Ror. Recet. p. 14. decis. 536.*

alla primogenitura istituita dal Cardinale Antonio Barberino nel suo testamento fatto nell'anno 1654. dover succedere ne' beni feudali, che possedea la famiglia Frangipani di Croazia nello Stato della Chiesa, e perciò, che non potesse soffistere l'incorporazione pretesa dal Fisco della Camera Apostolica. Il fondamento di tutta la ragion fiscale (quantunque diversi altri articoli ad esame posti, e vagliati si fossero) consisteva nel dire, che nel breve di Papa Alessandro VII. permettente al Cardinal Barberino di poter disporre a prò de' forestieri de' beni posseduti da' Frangipani nello Stato, vi era la seguente dichiarazione: *cum declaratione, quod per presentes &c. nullo modo eidem Camere præjudicare intendimus in casu DEVOLUTIONIS, CADUCITATIS, VEL CONFISCATIONIS, ET IN ALIIS QUIBUSCUMQUE JURIBUS CAMERÆ ex causa de presenti, de præterito, & de futuro. Et quod dicta protestatio intelligi debeat repetita in principio, medio, & fine, & alia quavis parte brevis litterarum Apostolicarum.* Fu decisa a prò della Camera Apostolica, e restarono escluse, non già solamente la linea de' Frangipani di Croazia, ma tutte le fa-
mi-

malghe contemplate, e chiamate in quella primogenitura, e fedecommesso, avendosi avuto per vero, e certo, che per la infedeltà, e ribellione di Francesco Francipane era caducato, ed estinto quel Majorato. E vero bensì, che per pietà del Sommo Pontefice Innocenzo XI. fu restituita al Marchese Cornelio Francipane la metà delle robe confiscate. Rimane dunque conchiuso, che, oltre alle generali indifcutibili ragioni, che al Fisco assistono in questa causa, per gli allegati ancora, e considerati motivi particolari rispetto a' beni feudali, ancorchè fossero stati legitimamente fatti, ed istituiti i fedecommessi da Niccolò seniore, e da Lionardo, tuttavolta la pretensione di D. Giuseppe sia disperata in qualsiasi aspetto, che si voglia riguardare,

Rispetto poi a' beni allodiali pretesi sottoposti al Majorato, o primogenitura istituita da Niccolò il vecchio, e da Lionardo, conviene esaminar prima, se abbia sussistenza legale l'opinione di Lodovico de Molina a prò del figlio del ribelle, di cui e' crede, che non debba questi esser privato della successione ne' beni soggetti a Majorato istituito senza facoltà Regia, parti-

colarmente quando nato fosse prima, che il padre il delitto avesse commesso. Scrisse egli (1): *Quamvis autem hæc opinio prima facie vera esse videatur, mihi tamen ulterius cogitanti contrarium dicendum videtur: imò quod filius proditoris, scilicet hæretici (de filio namque illius, qui crimen nefandum commisit, nulla dubitatio est) non privatur majoratus successione, siue ex contractu, siue ex testamento sibi delata fuerit. Quod probare videtur ex eo, quod cum majoratus successio a prima instituitur, non autem a sequenti possessore pendeat: ex eo tempore, quo primogenitus natus est, sibi acquisitum fuit quoddam jus primogenitura formatum in spæ firma, etque invariabili, prout supra lib. 3. cap. 6. latius ostensum est. Quod jus jam etiam patre vivente, nulla lex de crimine læsæ Majestatis loquens filio auferre voluit: sed solum potentiam succedendi in his, quæ eo tempore acquisita non erant: quod constat ex verbis dictæ legis quisquis, & legum partit., idque in fortioribus terminis verum esse censuit Ansal., Boer., Ant. Gomez. &c. comprobatur. non resultaret ex hoc quod-*

(1) De prim. hisp. lib. 4. cap. 11. n. 311 (1)

quoddam maximum inconveniens, quod scilicet majoratus successio filiis viventibus ad cognatos transversales, filiis exclusis, devolveretur, cum ex incapacitate filiorum, statim ad ultiores vocatos majoratus successio devolvenda sit, ac si filii naturaliter mortui fuissent: nam etsi in feudis . . . feudum auferatur descendantibus, & transversalibus deferatur . . . illud ex eo toleratur, quod viventibus descendantibus, feudum ad Dominum revertitur, nec deferri potest transversalibus, nisi deficientibus descendantibus: quod non potest ad majoratus adaptari, in quibus non ad fscum, sed ad transversales statim eorum successio necessario deferenda esset.

Nec obstat, quod filii proditorum, & hæreticorum sint infames, & non valeant succedere in primogeniis dignitatem habentibus, nam cum, ut paulo ante probavimus, sint capaces successione majoratus, similiter erunt etiam ~~capaces successione majoratus~~ ~~capaces successione majoratus~~ ~~capaces successione majoratus~~ sibi proventuris successione majoratus . . . de quibus tamen, (1) soggiunse, cum casus acciderit deliberandum est: durum namque videtur, quod filius hæretici, qui

non

(1) Num. 54.

non potest officium publicum, nec etiam mercatoris, vel conductoris, vel similia officia exercere, possit Ducatum, vel Marchionatum, vel vasallos, & jurisdictionem ex successione obtinere.

*Utrumque autem id sit, illud tamen apud me exploratissimum est, filium scilicet natum ante crimen læsæ Majestatis, vel hæresis, a parente commissum, ab ejusdem majoratus, absque Regia facultate instituti, successione non excludi: pena namque infamiae, & incapacitatis successione, quæ a jure filiis hæreticorum, seu proditorum infligitur, ad natos ante ipsum delictum commissum non extenditur: e dopo aver citato il cap. 1. del Concilio Toletano, ed alcune leggi de' Digesti, disse: *Idque mihi probari videtur ex l. 6. tit. 27. part. 2. ante finem, Però esto se intiende de los bygos que huviesse hecho antes que errassen, e rispose alla l. 2. tit. 1. part. 7. Todos bygos.* Questo è quanto egli considerò in sostenere la ragione del figlio del ribelle, o dell'eretico, perchè dovesse succedere al Majorato istituito senza facoltà Regia, particolarmente se nato prima sia del delitto dal padre commesso.*

Ma lasciando da parte potersi dire, che questo dotto

Scrittore, e Consigliero del sapientissimo Monarca delle Spagne Filippo II. non rimase egli stesso persuaso della verità di sua opinione, perchè con incerto cuore scrisse: *de quibus tamen cum casus occiderit, deliberandum est*; e in oltre di poterfi anche dire, che delle due contrarie opinioni elesse questa non solamente in veduta della *l. quisquis*, ma anche delle leggi delle partite: *quod constat ex verbis l. quisquis, & legum partit*: onde ben si può dire, che non possa la sua sentenza adattarsi alla presente controversia, che decisi decidere a tenore della *l. quisquis* sola, e secondo i sentimenti degli scrittori Napoletani, altrettanto chiari, e dotti, quanto il de Molina, e seguendo le moltissime uniformi decisioni fatte da nostri rispettabilissimi Magistrati; e molto più veggendo, che tutti questi sono stati approvati colle Sovrane risoluzioni de' Principi di questo Regno, e particolarmente colla grazia concessa dall' Imperadore Carlo V., di memoria immortale, ad alcuni figli di ribelli nell'anno 1528. per unil ricorso di questa fedelissima Città. Quì bisogna ridurre a memoria quello stesso, che Molina ha scritto, cioè, che se la legge fatta in Vormes nell' an-

l'anno 1520. dall' Imperadore fu legge generale , come egli considerava che fosse , tutto ciò che scritto avea a prò de' figli de' ribelli svaniva , e cessava dell' intuito . Le quali considerazioni hanno , a dir vero , il merito loro , e certamente troveranno luogo decente nell' animo imparziale de' Ministri dottissimi della Regia Giunta : mentre di uom saggio non è il credere , ed aver per certo il sentimento di quello scrittore , quantunque dottissimo , il quale della certezza di ciò che ha scritto , dubita egli stesso , e diffida : appunto come di un testimonio , che vacilla nella sua testimonianza , del quale ordina la legge , che non merita udienza alcuna . Si pongan non però da banda le scritte riflessioni , e per breve tempo si riputino per vanissime . Si vegga più da vicino il merito della opinione del de Molina , per iscorgerse se poggia su fondamenti stabili , e legali .

Essa è fondata in questo , che la successione del majorato , non dall' ultimo possessore , ma dal primo istitutore di quello dipende , e che il primogenito dal primo momento , che al mondo venga , acquista *quoddam jus primogeniturae , formatum ex spe forma , as-*

*que invariabili . Quod jus jam etiam patre vivente ,
nulla lex de crimine laesa Majestatis loquens , filio au-
ferre voluit : Sed solum potentiam succedendi in his ,
qua eo tempore acquisita non erant .* Si risponde , e
con tutto il rispetto ,

Che nell' onde solca , e nell' arene femina ,

Cbi sue speranze fonda in

sì fragile fondamento: perciocchè non è vero, che non vi sia legge, che ragionando del delitto di lesa Maestà, non tolga al figlio quel *quoddam jus formatum*. Come? non toglie la *l. quisquis* nel §. *fili* al figlio del ribelle anche la legittima? *bonis omnibus Fisco nostro addictis*: non toglie l' eredità , e la successione delle robe materne, averne , fraterne , e degli altri congiunti ? *a materna , & avita , omnium etiam proximorum hereditate , ac successione habeantur alieni* . Non son questi dritti dal figlio acquistati dal primo momento , che vide la luce del Sole , secondo le disposizione delle notissime leggi , *& ex spe firma , & invariabili* ? Non toglie la legge *quisquis* nel §. *fili* l' onore , e la fama a' figli del ribelle ? *Infamia eos paterna semper comitetur : ad nullos unquam honores , nulla prorsus*
sa-

sacramenta perveniant. Questi peggri, e questo onore non son que' che i figli acquistati aveano, *etiam patre vivente*? e pur la legge gli toglie loro, comandando, che sia compagna loro indivisibile l'infamia paterna: *infamia eos paterna semper comitetur*. Non è vero adunque, *quod jus jam etiam patre vivente nulla lex de crimine lese Majestatis loquens filio auferre voluit, sed solum potentiam succedendi in bis*, (notasi) *quæ eo tempore acquisita non erant*: Notasi, perciocchè tolse loro la potenza di succedere eziandio *in bis*, *quæ eo tempore acquisita erant*, non già *non erant*. Non fu restituito Niccolò de Ponte dalla Regina Giovanna II. per grazia nell'anno 1425 *ad omnes honores, dignitates, & prerogativas, quos, & quas patris delictum abstulit*? non il restituì *ad jus patronatus S. Christinae, S. Angeli, & omnia alia jura patronatus ubicumque existentia, dummodo aliis non reperiantur concessa*? Non fece la stessa grazia Carlo V., restituendo que' pochi figli de' ribelli nell'anno 1528, anche agli onori de' Sedili? Questi onori, e la voce ne' Sedili *non erat quoddam jus formatum pendens non a patre rebelle, sed ab eo ex majoribus rebellis, qui fuit primus admis-*
sus

sur ad honores sedilis ? E non furono esclusi con più sentenze da' nostri supremi Magistrati i figli maschi , e femmine , ancorchè nati prima fossero dell' orrendo delitto della ribellione del padre , ed esclusi ancora da' beni soggetti a fedecommesso , al quale erano espressamente chiamati ? Ma di grazia come non saranno esclusi particolarmente da' beni soggetti a fedecommesso , se sono incapaci di qualsivoglia successione ? Se si riputano come se nati non fossero ? Ma se si vogliono considerare nati , e fra il numero de' viventi tuttavia , devono per espressa disposizione di quel §. tante volte allegato essere *egentes* , & *pauperes* . E non contenta la legge delle trascritte voci , che pienamente l' escludono dal potere aver dominio di alcuna cosa qualunque si fosse , volle , ed a lor danni prescrisse colle più precise , ed aspre parole , che *sint postremo sales , ut bis perpetua egessere sordensibus , sit & mors solatio , & vita supplicio* . Or dopo , che si leggono parole sì vive , e concetti sì chiari , qual meraviglia non farà il sentirsi dal dotto Avvocato del figlio del ribelle , che si possano , anzi che si debbano i beni soggetti al majorato da' sapientissimi Giu-

Giu-

Giudici dare al suo clientolo, assieme con tutti i frutti riscossi dal Fisco? Si possano, anzi si debbano?

Papè Satan, Papè Satan, Aleppo!

Se la legge toglie a' Giudici il potere di farlo, il fatto farebbe operare contra il debito loro, e' la indispensabile propria obbligazione, che consiste nell' eseguire le leggi, ed in conformità di esse determinare, e giudicar le cause, *cum exploratissimi juris sit non posse Judicem, nisi id quod de jure potest* glossa in l. i. C. quem. & quando *Paris de Puteo* in tract. Syndic. in verb. *Judex* vers. *Judices* num. 35. *Judex debet enim omnia facere per regulas artis scilicet leges, & constitutiones, alioquin puniri posset* (1).

L' opinione dunque del de Molina non ha stabile fondamento, e già manca. Siegue lo stesso Scrittore a dire, che risulterebbe dalla opinione contraria a' figli *quoddam maximum inconueniens, quod scilicet Majoratus successio filiis viventibus, & exclusis, ad ulterrarios vocatos devolueretur, ac si filii naturaliter mortui fuisset*

(1) *Danese alleg. apud Rov. in prag. 8 de off. Judic. n. 20.*

fuisse. A che si risponde, che se la legge così ordina, e così dispone, ingiustamente egli scrisse: *resul-
taret quoddam maximum inconueniens*. Se della dispo-
sizione di un fratello, che avesse testato di tutte le
facoltà sue (sebbene fossero i tesori di Crefo) ec-
clusi i fratelli suoi, benchè poveri, dicesse taluno,
che risulta da questa disposizione *quoddam maximum
inconueniens* direbbe fra' dotti legali bene, ed a
proposito? Non mai. E perchè? Non per altro se
non perchè la legge permette al fratello disporre de'
beni suoi a favor di chiunque senza obbligo alcuno di
lasciar cosa alcuna a' fratelli, sempre che non lasciasse,
o istituisse erede persona turpe, ed infame. *La
libertà di pensare* è titolo di un libro assai pernicio-
so, ch' è degno di proscrizione, e di fuoco, doven-
do ciascuno, che vive alle leggi soggetto, pensare a
norma, e secondo le leggi medesime, e non già a
suo modo, ed a piacer suo. Non è vero adunque,
che risulterebbe *quoddam maximum inconueniens*, anzi
ne avverrebbe quel che dee avvenire in conformi-
tà delle leggi, ch' è quello appunto, che dee os-
servarsi.

Si

Si fa lo stesso de Molina la difficoltà ; ch' essendo i figli de' traditori , e degli eretici infami , non possono succedere nella primogenitura , che annessa abbia dignità ; e risponde dicendo , che s' essi son capaci della successione del Majorato , lo faranno anche della dignità proveniente in conseguenza della stessa successione . Questo raziocinio contiene una petizion di principio , come dicono i scolastici , perchè si assume per l' appunto quel ch' è in controversia , se i figli de' traditori , e degli eretici sian capaci della successione del Majorato istituito senza Regia facoltà . E come si è veduto , essi sono inabili , ed incapaci , anzi incapacissimi di avere qualunque minima cosa , non che la successione de' majorati , e de' fedecomessi . E' strapazzo , e vero strapazzo insoffribile , che si fa delle leggi , da chi costì vada ragionando . Sono incapaci i figli , e nulla aver possono in quel Principato , ove hanno avuto il padre ribelle . Sono ancora infami , e sono condannati a vivere in perpetuo fra le lordure , e sordidezze della più schifosa miseria . E sentirsi dire , e sostenerfi , che sian capaci di successione a' Majorati , e possono aver ricchezze , ed an-

che dignità , è quanto dire , che l'ombra fa corpo ,
la notte giorno , e il bianco nero ,

Abi cieco Mondo , abi menti oblique , e torte!

Finalmente il de Molina scrisse , ed ebbe per vero , che le pene imposte a' figli de' ribelli non comprendono que' figli , che nati sono prima del delitto del padre loro , e ciò , non ostante , ch' avesse avuto presenti le contrarie disposizioni delle leggi delle partite . Su questo articolo si è assai scritto (1) , non bisogna perciò dar altra noja a' leggitori . Solamente è degno di riflessione quel che si va a dire , cioè , che questo dottissimo Scrittore de Molina non disse mai verbo di quel *sunt perpetuo egentes , & pauperes* : nè di quell'altro *sunt postremo sales , ut bis perpetua egestate sordentibus , sit & mors solario , & vita supplicio* , mentre sulla *l. quisquis* , fece sue riflessioni ripetitamente . Stimò forse , che quelle parole distruggendo , e svelendo dalle radici il-suo ragionare , buono fosse il tacerle , ma non però , non vi saranno esse in quella legge , e non vi si leggeranno da chiunque abbia occhi in fronte , e sappia leggere .

Le

[1] Capit. I. §. 4. fac. 95. e §. v. fac. 162.

Le cose fin qui dette può ciascuno riscontrarle negli autori allegati, ma le particolarità, che avvennero nella causa del Principe del Sanza s'ignorerebbero, se non quanto la diligenza, che fugge l'oziose piume, e si nutre del bel desio di rinvenire le cose smarrite, e nell'oblio sommerse, assistita dalla buona fortuna, quasi indivisibile sua compagna, ha mostrato anche in ciò il suo valore, dappoichè mercè sua, si è ritrovato in un tomo di Scritti al numero di 31. raccolti negli anni 1639., e 1640. da Gio: Girolamo de Filippis figlio di Antonio, la sentenza fatta dalla Giunta, letta, pubblicata, ed intimata al reo nello stesso dì 12. di Gennajo dell'anno 1640., eseguita poi nel seguente giorno nel Mercato grande di questa Città, ove fu egli decapitato. La cartella del Trombetta è del seguente tenore: *Questa giustizia la manda la Reggia Giunta delegata per S.E. questo è D. Giovanni Orefice nativo del Piano della Città di Sorrento aggregato a detta Città: se gli taglia la testa per aver commesso crimen lesæ Majestatis in primo capite in danno, e pregiudizio di questa fedelissima Città di Napoli, e suo Regno.* Si è ancora trovato lo

Scritto composto da D. Carlo Brancaccio nell' anno 1640., dal quale dopo 116. anni si ha la notizia della causa , e delle sue circostanze .

D. Carlo Brancaccio Avvocato destinato dal Duca di Medina de las Torres scrisse a prò de' figli di Giovanni Orefice fu Principe di Sanza condannato per delitto di lesa Maestà *ad rusionem successionis bonorum, sive priorum, sive fideicommissi subjectorum in exclusionem Fisci*. Fu Commessario il Pres. Fabio Capece. D. Carlo Brancaccio dunque trè cose premise in fatto. *Primo, quod attentata proditio. . . non fuit contra immediatam Regis personam, sed contra Statum, Civitatem, & Regnum Neapolitanum. Secundò, quod inter bona libera D. Joannis Orificii adsunt bona fideicommissi subjecta, vel a proavo Antonio Orificio seniore Præsidente S. E. instituto; sive a Joanne Francisco Orificio Episcopo Accernensi patruo ordinato, cum clausulis amplissimis ad beneficium vocatorum. III., quod filii D. Joannis Orificii ante hoc crimen fuerint concepti, sive etiam nati.* Indi tre conclusioni *in jure* assunte a dimostrare . La prima , che le pene delle legge *quisquis* han luogo *in proditionibus attentatis in necem Principis,*

pis , (notasi l' error manifesto) aut *Consiliariorum
latus Principis assistentium . . .* , & nullo pacto , nul-
loque jure possunt extendi , ubi conjuratio , ac proditio
esset attentata ad perdendam rempublicam , sive Re-
gnam . Cita Gygas , Angelo di Peruggia , ed altri:
ed allega l' unica decisione di Grammatico . La se-
conda conclusione è , che i figli nati prima del de-
litto non debbano soffrire le pene imposte per lo de-
litto de' genitori loro . Cita Giulio Claro , de Molina,
il P. Molina , Lopez , Cevallos , Farinacio , ed al-
tri , e considera quattro particolari ragioni , che
sostengono la conclusione assunta . Si fa l' opposi-
zione , che la *l. quisquis* parlando generalmente de' fi-
gli , generalmente sentir si deve , *nulla alia superaddi-
ta distinctione* , e vi risponde col P. Molina , Cevallos,
Rolando a Valle , ed altri , che dicono doverfi inten-
dere de' figli nati dopo il delitto . La terza conclu-
sione è , che i beni soggetti a fedecommesso non
possono confiscarsi , nè pubblicarsi *etiam ex crimine la-
sæ Majestatis humana* , sive *divine in primo capite :*
maximè si fideicommissum fuisset a transversali , prout
etiam in contingenti nostro casu institutum , & ordinatum .

(si

(si noti , che non concorre nel caso presente questa circostanza di fatto) citando Gio: Igneo *concludens terminanter , quod si aliunde quam a patre , aut avo filii fuerint substituti , illa lex non sit extendenda in fideicommissio a quolibet instituto*; ed allega de Molina, Pelaez , Lopez , Mieres , il Padre Molina , Sanchez , e Farinacio . Ed in sostegno di questa terza conclusione scrisse , ch' ella è appoggiata ad espresse disposizioni di leggi , e ch' è assistita da saldissime ragioni. Delle quali è la prima , che la successione al Majorato , o fedecommissio a primo institutore , non autem a sequenti successore pendet , e cita de Molina: la seconda ragione è , che farebbero esclusi i figli , ed a quello succederebbero i trasversali , che sarebbe *maximum absurdum* : la terza , che i chiamati non hanno altro , che la comodità de' frutti lor vita dutante , *et bona semper , et in infinitum reservanda , et tradenda posteris* , e sarebbe iniquissimo , che uno *ex propria persona* chiamato , *puriretur pro facto alterius* , e cita lo stesso Grammatico: la quarta ragione finalmente si raggira , *quod ea que non possunt ad extraneum heredem pervenire , non transeant in Fiscum pro*

con-

confiscatione, e se non può in altri distrarsi contraendo, neppur può in *fiscum delinquenda*, *qui usi extraneus heres in bonis confiscatis succederet*, e cita il P. Molina, Greg. Lopez, e de Molina, e molti altri. Ecco dunque la circostanza, che concorrea in quella causa, cioè, che il fedecommesso era stato istituito dal Vescovo di Acerno zio paterno degli attori, ed ecco tutti i mezzi, co' quali D. Carlo Brancaccio difese i figli di Giovanni Orefice.

Or chi leggerà l'ultimo capitolo del IV. libro di Ludovico de Molina, o almeno dal n. 50 fino al 57, ed anche l'addizione a questi numeri, che sono nella *fact.* 308. dal n. 50. fino al 57, e leggerà lo scritto di D. Carlo Brancaccio, vedrà che egli il compose con le fatiche del de Molina, e degli Addenti alla sua opera, eccetto qualche autore, che citò di più, ed eccetto la decisione 6. di Grammatico, che veder non potea de Molina, nè gli Addizionatori suoi (poichè quell'opera fu stampata nell'anno 1573, e le addizioni nel 1628, nel qual tempo non erano ancora stampate le decisioni di Grammatico.) Non vi è dunque bisogno di altra confutazione, se ha scritto
per

per gli figli del Principe di Sanza quello stesso , che scritto avea Lodovico de Molina , se non quanto questi scrisse dubitando della sua opinione . Solo si dirà , che D. Carlo Brancaccio tenne la stessa maniera , che tenuto avea il suo autore , cioè non sognò proferire verbo di quel *perpetuo egentes , O pauperes* , e di quel *ut his perpetua egestate sordentibus* . E come dir si potrebbe mai da chi che sia , che faccia solamente uso del senso comune , che un condannato ad esser perpetuamente mendico , e miserabile per comando espresso di legge , possa aver poi robe , e successioni , se non calpestri , e distrugga la legge , che il vieta ? Questo è lo scoglio , in cui con la sua Argo urterebbe Tifi medesimo : E questa è de' figli maschi de' ribelli .

*la cruda , e avvelenata piaga ,
 A cui non val liquor , non vale impiastro ,
 Nè murmure , nè immagine di Saga ,
 Nè val lungo osservar di benigno Astro ,
 Nè quanta esperienza d' Arte Maga
 Fece mai l' inventor suo Zoroastro .*

Il Sovrano solo potrebbe distrugger la legge , che ha
 fat-

fatta . A' vassalli è delitto di trasgredirla , ed i Giudici han solamente dal Principe la potestà di eseguir-la , e di punire i trasgressori . Si calpesteranno ora le leggi per D.Gioseppe Cortese , che ha l'abbominevol carattere di esser figlio di un traditore della Padria , e del Principe ? Ah via , che queste sono strane pur troppo , ed impertinenti al sommo , anzi arrogantissime pretensioni , e , come si è scritto , indegne di essere semplicemente udite , non che pretender , che siano accolte da' sapientissimi Magistrati .

Occorre inoltre di speciale in questa causa per gli beni allodiali , considerar la precisa disposizione , che fece Lionardo padre del ribelle nel suo testamento ne' casi diversi , anzi contrarj , che prevede , su de' quali diversamente dispose . Disse egli . *Ed in caso si estinguesse la linea masculina di D. Niccolò , (questi è il ribelle) e quella di D. Domenico , & in terzo i masculi discendenti da D. Marianna , & in quarto i figli , e figlie di D. Teresa (queste eran sue figlie) della linea masculina in primo luogo , come della femmina in secondo gradatim , in perpetuum , & in infinitum ,* **RESTINO DETTI BENI ALL'ULTI-**

MO SUPERSTITE LIBERI , E SCIOLTI DA FIDEICOMMESSO , E VI SUCCEDA PROUT DE JURE . (Disposizione uniforme a quella , che fatto avea il padre Niccolò seniore .) Indi istituì eredi particolari D. Marianna , e D. Teresa , e dato caso succedesse D. Marianna per mancanza di D. Niccolò , e D. Domenico , e loro figli maschi , ordinò allora darsi a D. Teresa ducati 20 m. in porzione . Estinguendosi tutte le linee maschili femminine delle medesime sue figlie , prescrisse lo stesso , che già avea ordinato generalmente , **CIOE' CHE ABBA DA SUCCEDERE CHI DE JURE .** Non fu contento di aver disposto di tutti i suoi beni allodiali considerata la estinzione , e deficienza di tutte le linee de' chiamati sì de' maschi , che delle femmine , dispose ancora de' medesimi beni in diverso , anzi contrario caso , cioè in caso , che tuttavia durassero , ed esistenti fossero le linee de' chiamati , ed ordinò del seguente modo .

OR IN CASO DI DEVOLUZIONE NEL FEUDALE , (che Dio non permetta) NEL BURGENSATICO , ORO , ARGENTO , SUPPELLETTILI ,
CEN-

CENSI, ANNUE ENTRADE, REDDITI, JUSSI,
 E RAGIONI ISTITUISCO EREDE DA ADESSO
 (son sue parole) PER ALLORA *PRO ÆQUALI*
PARTE LA CAPPELLA SITA, E POSTA IN
 S. DOMENICO DI VERZINO, E LA MIA CAP-
 PELLA SITA IN QUESTA CITTA' NEL CON-
 VENTO DE' CARMELITANI SCALZI DI CHIA-
 JA : CON ESPRESSO PATTO, CHE TUTTE
 LE DUE CAPPELLE CHIAMATE IN CASO
 DI DEVOLUZIONE SIANO OBBLIGATE AD
 ALZAR LAPIDE, CELEBRAR MESSE IN PER-
 PETUO, RECITARE UNA *SALVE* IN OGNI
 GIORNO, ET IN OGNI DIECI ANNI FAR
 SEGUIRE UN MARITAGGIO PER CIASCU-
 NO DI DUC. 60.

Convien di più osservare, che l'avo Niccolò seniore
 nell'anno 1728 diè facoltà a Lionardo suo figlio di
 privar dal godimento del Majorato Niccolò il ribelle
 suo nipote primogenito, ed invitarvi il fecondogeni-
 to, gravandolo ne' feudali *usque ad valorem feudorum*.
 La quale disposizione fa comprender chiaramente
 qual concetto delle pessime qualità, l'avolo avea di

questo suo nipote primogenito . E sebbene uso non avesse fatto di quella facoltà Lionardo suo padre , non dimeno quando formò egli il suo testamento , che fu quattro anni in circa dopo quello di Niccolò (mentre fu stipulato a' 6 di Gennajo dell' anno 1733 ,) perchè conosciuto avea i perfidi talenti del figlio assai meglio , che non avea fatto l' avo , e prevede potere arrivare al segno degli ultimi gradi della scelleraggine , che non avrebbe voluto mai che succedesse , ordinò in caso di devoluzione del feudale , e dispose quel che più gli piacque intorno a' suoi beni burgenfatici . La qual cosa è da credere , che avesse fatta anche per tenere in freno i figli , perocchè ordinò la totale distruzione del majorato , non che la particolare per essi soli , e discendenti maschi da loro , quantunque non bisognasse distruggerlo per gli figli del ribelle , mentre l' annichiliva la legge . Volle adunque , che i figli del ribelle , e del fratello , e le forelle , ed i discendenti loro di altra qualsivisia famiglia , niente aver potessero mai de' suoi beni allodiali . Che cosa far potea di più , se Dio ne guardi , un prudente , e fedel vassallo nel disporre de' suoi effetti

fetti per impedire, che i suoi figli non avessero commesso l'orrendo, e sempre detestabile delitto di ribellione? E pure non fu sufficiente, poichè sprezzando le umane, e divine leggi, e tutte le precauzioni prese dall'avolo, e da suo padre, Niccolò Cortese volle essere il più indegno fra i scellerati vassalli, che abbia un Principe, e 'l più infame, e 'l più pernicioso allo Stato, ed alla Repubblica.

Queste son le circostanze de' fatti, che concorrono in questa causa contra di D.Gioseppe riguardo agli effetti burgenfatici de' suoi maggiori, ch'egli pretende, come beni soggetti al majorato dell'avo, e del padre, e gli pretende unitamente co' frutti riscossi dal Fisco. Se il testamento dell'avo, nel caso di delitto di ribellione di Niccolò invitato avesse espressamente alla successione de' burgenfatici D.Gioseppe suo nipote, potrebbe e' pretendere, (perchè ciascuno ha facoltà di pretendere) i burgenfatici, e tutt' i frutti riscossi, dicendo: *Ho per me la chiamata espressa nel testamento di mio avo. I beni burgenfatici sono stati sottoposti a strettissimo, e perpetuo majorato fatto a beneficio di tutti i discendenti maschi, sì miei, che di mio fratello; come a prò delle mie sorelle,*

le, e de' discendenti maschi, e femmine di esse, a qual effetto fu proibita la distrazione, onde se non possono distarsi a beneficio degli estranei per mezzo di contratti, nè anche si possono confiscare a cagione, e per qualsivoglia titolo di delitto. Tutto ciò potrebbe dire, benchè in vano, e senza però il dicesse, ma almeno con qualche colore, che se poi l'evento non corrisponderebbe al disegno, si potria consolare col

Careat successibus opo,

Quisquis ab eventu facta notanda putat.

Ma se il testamento di Lionardo, in vigore del quale ha egli D. Giosepe fatta sua pretensione, non l'ha chiamato espressamente alla goduta de' suoi effetti allodiali, in caso che si aprissero, e si devolvessero i feudi per delitto di ribellione, o per inosservanza della legge del contratto espressa nella investitura: se non l'ha chiamato nè anco tacitamente, nè implicitamente, anzi l'ha espressamente escluso, chiamando le due nominate Cappelle di Verzino, e di Napoli, con ingiugner loro le opere di pietà sopraddescritte; come si pretendono i burgenfatici in esecuzione di questo testamento, che intutto esclude D. Giosepe nel ca-

fo della devoluzione? E pure si pretende, e pure si compongono, e si stampano Scritti, ed allegazioni ben lunghe *in jure*, & *in facto*. Bisogna in verità aver cuore nè basso, nè umile, ma superbo, ed altissimo, e maggiore ancora di quel di Orlando, e di Orlando per imprendere a volar senz' ale, nuotar contro acqua, ed inerme andar sicuro contro i dardi, e le saette. Ma si oppone al Fisco, che le parole del testamento di Lionardo: *ed in caso di devoluzione nel feudale, che Dio non permetta*, dinotano la devoluzione, che avviene *ob lineam finitam*, non già *ob delictum ex lege feudi*.

Prima però di rispondervi è necessario premettere, che *devoluzione* non significa propriamente estinzione del feudo, che dicesi con voce propria *aperizione*, come si è detto. Scrisse il dottissimo de Ponte (1). *Morisur feudum non per devolutionem propriè, sed per aperitionem. Devolvitur enim id, quod est in sua substantia integrali, & in suo esse de uno ad alium commutatur; sed dum morisur, non datur amplius esse, imò omne id dicitur ex-*
tin-

(1) Lex. 21. num. 6.

vinctum . Et ideo dicitur aperire quasi exinaniri , & frangi quod erat solidum , & quod erat clausum . Dicitur enim feudum certo modo clausum , quia sua constitutione habuit suos fines , suos terminos , & certam formam , & suam fidelitatem (1) : Et licet feudum extinguatur morte , defectu , refutatione in Dominum , & delicto : dicatis , quod hi sunt modi aperitionis , non devolutionis (2) . Morte propriè aperitur feudum , quando ob lineam finitam Dominus succedit . Delicto semper quod , vel ex lege feudi , vel ex delicto , ex quo lex feudalis imponit privationem , Dominus succedit , vel etiam si ex lege comuni inducatur publicatio bonorum , ita quod detur feudi applicatio Domino . Et dixi primò ex lege feudi ob delictum , quod importat infidelitatem , ut dicitur in §. hujus autem generis , ad hoc ut ille , & sui heredes fideliter Domino serviant . Dixi ex delicto , ex quo lex feudalis imponit privationem , quæ delicta non sunt contenta , nec comprehensa in lege investituræ : ut in fratricida , parricida , & aliis

(1) Num. 9.

(2) Num. 10.

aliis similibus, ex quibus in Curia amplius stare non possit sine dedecore. E finalmente (1) soggiunse: Sed ingratitude delicti contenta in lege investitura, ut est omne delictum quod tangit fidem vel inobservantiam contractus feudalis: omnis hæc erit ingratitude contractus. Ingratitude vero delicti erit que importat amissionem feudi per delictum, sed extra contractum feudalem.

Si prenda in tanto questa parola *devolutio* generalmente per *aparizione*, ed *estinzione* del feudo, nel qual significato fu presa da Lionardo Cortese. Rovito nell'allegazione 2. fatta nella causa de Cinciis lasciò scritto, che i feudi ritornano al Sovrano, o per linea finita, o per delitto *ex lege feudi*, che sono i mezzi frequenti, onde i feudi muojono, e si estinguono, essendo caso raro quello della rifuta *in Dominum*, e non essendo sempre vero, che *ex defectu* i feudi cessano di esser feudi, mentre se il sordo, e'l muto *à nativitate*, o'l Chericò non avranno successori, egli è vero, che si estinguono, ma se gli hanno, non è

Pp.

(1) Num. 12.

vero, deferendosi allora la successione a colui ch'è compreso nella legge dell'investitura.

Queste cose già bene intese, si venga all'esame della obbiezione fatta al Fisco, che si troverà, che nel fatto presente con le circostanze, che l'accompagnano, le ridette parole *ed in caso di devoluzione, che Dio non permetta*, non possono affatto affatto mai significare la estinzione del feudo *ob lineam finitam*. E perchè? perchè due volte Lionardo testatore ha considerato il caso della estinzione *ob lineam finitam* ne' precedenti luoghi del suo testamento, ed ha in amendue ordinato, che all'ultimo chiamato resti la roba libera, e sciolta da fedecomesso, e vi si succeda *prout de jure*, lo stesso che per appunto avea ordinato il suo padre Niccolò seniore. Colla quale provvidenza l'ultimo chiamato potea lasciar la roba a chi avesse voluto, e non disponendone sarebbe succeduto il più prossimo a tenor della legge. Dopo avere ciò fatto, e disposto, considerò il caso della devoluzione nel feudale. Il caso dunque della devoluzione non sarà più quello *ob lineam finitam*, che fu prima considerato, e fattovi disposizione due volte. Da ciò chiaramente si rac-

) co-

coglie , che dee sentirsi , esser necessariamente il caso della estinzione de' feudi *ob delictum ex lege contractus , ex lege feudi* . Due sono i modi regolari , onde i feudi al Sovrano , che gli ha creati , e conceduti ritornano . Se amendue in parti diverse del testamento gli ha spiegati , ed uno è contrario all' altro caso , perchè nel primo della linea finita non vi sono più successori in grado successibile al feudo : nel secondo per contrario vi sono , e non ostante che vi sieno , il feudo si annichila , e ritorna al Principe . Essendo adunque due casi , e ben distinti , e separati tra loro , egli è sicuro , che il caso della devoluzione , del quale Lionardo intese in questo §. *e in caso di devoluzione nel feudale* , non è , nè può essere quello *ob lineam finitam* , ma certamente l' altro della estinzione del feudo *ob delictum ex lege feudi* , e della esecranda , e nera infedeltà , che già Niccolò praticò , ribellando dal Sovrano .

Sarà bene qui risponder finalmente alla pretenzione di D. Giuseppe di dover conseguire gli an. duc. mille , e dugento , che dovea Niccolò il ribelle impiegare in compra in vigor del multiplico istituito da Lionardo .

R p a 2 Ma

Ma vana all' intutto è questa pretesione , perchè fondata sulla validità del Majorato , che per le ragioni allegate non può averfi in considerazione alcuna , ed in conseguenza partorir non può , nè dare alcuna azione al preteso chiamato . Oltrechè l' architettato Monte fu appoggiato da Lionardo in gran parte sull' annualità del detto credito di duc. 36 m. , il quale fu lasciato al ribelle per disposizione di Gioseppe seniore , di cui era , e di Lionardo che non avea facoltà di poter disporre a beneficio di altre persone , nè potea sopra tale credito imporre gravame , nè peso alcuno , se non se quando avesse lasciato l' equivalente allo stesso Niccolò da lui prediletto all' acquisto di detto credito , come si è sopra (1) dimostrato . Inoltre D. Niccolò il ribelle non solamente non accettò il gravame , ma , impugnando il testamento paterno , pretese che si dichiarasse nullo . E quando si volesse aver per legittima la pretesione (che sarebbe un sogno) per essa azione alcuna sopra i feudi non gli competerebbe ,

[1] Cap. 2. §. 2. fac. 229.

be , secondo parimente si è fatto chiaro .
 Si è composta questa allegazione interrottamente , ed a poco a poco nel corso di molto tempo , poichè la moltitudine degli affari , e gli altri obblighi indispensabili non han permesso di porvi una continuata fatica , oltre il poco ingegno , che grandissimo a tale uopo , ed a sì alto soggetto , conveniva , che fosse . Si è composta , scemando le notti , ed accrescendo il giorno , per soddisfare in qualche maniera alla propria obbligazione . Non è maraviglia se forse non è riuscita meglio disposta , più breve , e ornata di studiate espressioni : nè corrispondente all' ardentissimo desiderio , che se ne nudriva , appartenendo ella a que' più luminosi dritti dell' invittissimo comun Signore , e Monarca , che sovraneamente usa nell' ammirabile governo de' suoi amatissimi vassalli , procurando la felicità loro , e stabilissimamente mantenendo la tranquillità pubblica ne' suoi Regni . Alle quali cose si aggiugne , che l' età portando via seco tutte le cose , infievolisce la memoria , e fin anche debilita la voce stessa . Queste ragioni presso i giusti estimatori delle cose , e più ancora presso coloro ,
 che

che il fanno per prova, fanno sperare un benigno compatimento, non che perdono. Comunque non pertanto la cosa sia, in essa sempre vedrà ciascuno la sincerità del cuore, il candore dell'animo, ed il costante amore per la verità, con cui, come meglio si è saputo, a' proprj indispensabili doveri si è cercato di soddisfare.

*Onofrio Scaffa A. F.
nella R. Giunta di Stato.*



<i>fac.</i>	<i>v.</i>	ERRORI	CORREZIONE	<i>fac.</i>	<i>v.</i>	ERRORI	CORREZIONE
6	9	gli ha	ha essi	105	1	<i>decreſcenti</i>	<i>decreſcendi</i>
7	14	vidua	vedova	13	13	<i>directum</i>	<i>directum</i>
15	1	dide	diede	108	3	Regenti	Reggenti
31	16	fatto	fatta	4	4	abolito	abolito
33	8	<i>πλασικῶ</i>	<i>πλασικῶ</i>	11	11	Regente	Reggente
	18	disignate	disegnate	5	5	<i>liboris</i>	<i>liberis</i>
34	10	ligato	legato	10	10	dubbitare	dubitare
36	18	aggiatamente	agiatamente	119	12	<i>Fideiomiſſo</i>	<i>Fideicommiſſo</i>
	19	ſtaggione	ſtagione	121	11	S. R. C. C.	R. C. C.
40	4	<i>ſequentis</i>	<i>ſequentibus</i>	122	13	Clerico	cherico
	5	ſortito	ſortita	126	5	<i>ſequitur</i>	<i>quitur</i>
42	12	<i>ακροουθῶν</i>	<i>ακροουθῶν</i>	128	6	diſſinganni	diſſinganni
43	5	<i>ειρηνομαίαν</i>	<i>οικονομαίαν</i>	130	19	<i>ribelles</i>	<i>rebelles</i>
	13	communica	comunica	131	19	<i>preſumandum</i>	<i>preſumendum</i>
45	9	remedj	rimedj	134	19	ſapendoſi	fanno
	14	communicarle	comunicarle	20	20	da' dotti	i dotti
46	14	ſcleragini	ſcleraggini	138	17	in fin.	infam.
47	19	preſens	praſens	139	5.11.12.	<i>ribelles</i>	<i>rebelles</i>
48	19	averte	avverte	145	13	abolito	abolito
50	21	Regj	Regi			conſeglio	conſiglio
51	8	deſinir	diſſinir	146	2	communi	comuni
52	17	veſtigi	veſtigi	149	11	ſcriſe	ſcriſe
56	5	avuto	avuta	150	5	conſeglio	conſiglio
	14	v' ha	va	152	11	ſoggiunte	ſoggiunte
62	4	oggi il	oggi	153	7	<i>ex</i>	<i>ex</i>
63	5	ſcleragine	ſcleraggine	155	7	communi	comuni
64	12	fendo	ſeudo	157	4	<i>hereticis</i>	<i>hereticis</i>
	17	doppo	dopo	160	10	cieci	ciechi
69	21	Gagaros	Gazaros	164	4	<i>committentis</i>	<i>committentibus</i>
70	15	dilitto	delitto	165	12	<i>ambitionem</i>	<i>ambitionem</i>
	18	<i>tendatur</i>	<i>extendatur</i>	19	19	<i>lenitate</i>	<i>levitate</i>
	21	<i>mon.</i>	<i>man.</i>	174	2	Gloſſa	Gloſſa
75	19	clerico	cherico	176	21	abortire	abortire
77	17	mattamatica	metamatica	181	21	<i>Reſol.</i>	<i>Reſol.</i>
79	22	altri	altre	187	1	Vafallo	Vaffallo
82	1	<i>proximasque</i>	<i>proximasque</i>	189	13	<i>nullam</i>	<i>nullam</i>
84	19	<i>rebellionem</i>	<i>rebellionem</i>	191	5	<i>quidem</i>	<i>quidem</i>
88	11	apruzzefi	abruzzefi	199	17	Regenti	Reggenti
89	4	eſequutore	eſecutore	200	2	<i>in greſſus</i>	<i>ingreſſus</i>
94	3	Femina	Femmina	204	14	parerà	parrà
99	o	XCXIX	XCIX	206	9	commune	comune
	13	commune	comune	207	1	gli	loro
100	10	commune	comune	213	9	<i>obligate</i>	<i>obligate</i>
	18	Regente	Reggente	217	9	<i>ſucceſſoribus</i>	<i>ſucceſſionibus</i>
101	2	1277.	1267.	223	1	ſeguente	ſeguenti
103	14	rebellione	ribellione	230	12	parerà	parrà
104	7	<i>ex</i>	<i>ea</i>	232	5	entrata	entrata

fac.

<i>fas.</i>	<i>v.</i>	ERRORI	CORREZIONE	<i>fas.</i>	<i>v.</i>	ERRORI	CORREZIONE
233	2	aggire	agire	249	11	Mantua	Mantova
	19	ippote	ipote	250	7	astrologhi	astrologi
234	1	ippoteca	ipoteca		11	difendere	difendere
236	6	volontà	volontà		17	<i>nibilo</i>	<i>nibilum</i>
238	6	tribellianica	trebellianica	252	6	abolito	abolito
241	4	<i>prejudicat</i>	<i>prejudicat</i>	260	17	<i>disposito</i>	<i>dispositio</i>
244	6	maggistrati	magistrati	263	17	<i>possessori</i>	<i>possessoris</i>
245	7	maggistrati	magistrati	283	17	<i>reggia</i>	<i>regia</i>
246	8	direffi	diraffi	284	21	delle	della
	17	<i>indulgis</i>	<i>indulget</i>	285	2	<i>latus</i>	<i>ad latus</i>
	20	scelleragini	scelleraggini	286	16	durante	durante
247	19	prefaggi	prefagi	1294	19	nomminate	nominate

Handwritten scribbles or marks in the center of the page.

527245

